

DCCCXCI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CHIOSTERGI**

INDI

DEL PRESIDENTE **GRONCHI** E DEL VICEPRESIDENTE **LEONE**

| INDICE | PAG. | PAG. | |
|---|-------|---|--|
| Congedi | 37028 | | |
| Disegni di legge : | | | |
| <i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i> | 37028 | | |
| <i>(Presentazione)</i> | 37062 | | |
| Disegni di legge (Discussione) : | | | |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato dall'Assemblea dell'I.C.A.O. il 27 maggio 1947. (1185) | 37032 | | |
| PRESIDENTE | 37032 | | |
| AMBROSINI, <i>Presidente della Commissione</i> | 37033 | | |
| TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 37033 | | |
| AMENDOLA PIETRO | 37033 | | |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, conclusa a Ginevra il 19 giugno 1948. (1312) | 37033 | | |
| PRESIDENTE | 37033 | | |
| AMENDOLA PIETRO | 37033 | | |
| Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei fra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950. (1823) | 37034 | | |
| PRESIDENTE | 37034 | | |
| VERONESI, <i>Relatore</i> | 37034 | | |
| TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 37034 | | |
| AMENDOLA PIETRO | 37034 | | |
| | | PAG. | |
| | | Disegno di legge (Seguito della discussione): | |
| | | Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare. (2634) | 37035 |
| | | PRESIDENTE | 37035 |
| | | SCOCA, <i>Relatore</i> | 37035 |
| | | VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> | 37035, 37039, 37040 |
| | | Proposta di legge (Annunzio) | 37029 |
| | | Proposte di legge (Svolgimento): | |
| | | PRESIDENTE | 37030, 37032 |
| | | SANSONE | 37030 |
| | | BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 37031 |
| | | SULLO | 37031, 37032 |
| | | AMENDOLA PIETRO | 37032 |
| | | GUI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> | 37032 |
| | | Proposte di legge (Seguito della discussione): | |
| | | PETRONE: Incompatibilità per i membri del Parlamento a ricoprire cariche in determinati enti e società. (305) — BELLAVISTA: Norme sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società commerciali del demanio dello Stato e degli enti pubblici dipendenti o vigilati dallo stesso. (1025) — VIGORELLI: Sulle incompatibilità parlamentari. (1325) | 37040 |
| | | PRESIDENTE | 37040, 37053, 37056, 37060, 37061, 37064, 37065, 37073, 37075, 37085, 37086, 37087 |
| | | COLITTO | 37040 |

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

| | PAG. |
|--|-----------------------------------|
| ALMIRANTE | 37041 |
| 37045, 37046, 37054, 37056, 37064 | |
| JERVOLINO ANGELO RAFFAELE | 37042, 37044 |
| 37047, 37064 | |
| TESAURO | 37043 |
| QUINTIERI, <i>Relatore</i> | 37044, 37048, 37056 |
| 37060, 37064, 37068, 37069, 37073 | |
| 37074, 37078, 37080, 37081, 37082 | |
| 37083, 37084, 37085, 37086, 37087 | |
| LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> | 37044, 37049 |
| 37057, 37060, 37061, 37064, 37068, 37074 | |
| 37079, 37082, 37083, 37084, 37085, 37086 | |
| PETRONE | 37045, 37053, 37067, 37077, 37082 |
| 37084, 37085, 37086 | |
| CORBI | 37045, 37054, 37055, 37061, 37062 |
| 37067, 37069, 37070, 37071, 37073, 37081 | |
| MALAGUGINI | 37045 |
| PETRUCCI | 37047 |
| GIACCHERO | 37050 |
| LUZZATTO | 37051, 37061, 37070 |
| BUCCIARELLI DUCCI | 37051, 37053 |
| MANZINI | 37053 |
| FORESI | 37053 |
| LOMBARDI RUGGERO | 37054, 37059, 37061 |
| 37068, 37079 | |
| FIETTA | 37056, 37082, 37083 |
| MORO ALDO | 37061 |
| DUGONI | 37061 |
| CORBINO | 37061, 37074, 37075, 37081, 37082 |
| FASCETTI | 37067, 37069 |
| CHIARAMELLO | 37067, 37076 |
| PIGNATELLI | 37073, 37074, 37075 |
| PETRILLI | 37073 |
| SAGGIN | 37074 |
| SCOCA | 37074 |
| FERRANDI | 37074, 37078 |
| CODACCI-PISANELLI | 37076, 37086 |
| LEONE | 37077 |
| TARGETTI | 37078, 37085 |
| LACONI | 37080, 37087 |
| PAJETTA GIAN CARLO | 37086, 37087 |
| Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio) | 37029 |
| Interrogazioni, interpellanza e mozione (Annunzio) | 37088 |
| Per una inversione dell'ordine del giorno: | |
| CORBI | 37029, 37030 |
| MORO ALDO | 37029 |
| MALAGUGINI | 37029 |
| PRESIDENTE | 37030 |
| Saluto augurale della Camera al Presidente: | |
| CORBINO | 37087 |
| LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> | 37088 |
| PRESIDENTE | 37088 |
| Votazioni segrete | 37062, 37069, 37070 |

| | PAG. |
|--|-------|
| Votazione segreta dei disegni di legge: | |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa alle esposizioni internazionali del 22 novembre 1923, firmato a Parigi il 10 maggio 1948. (1768); | |
| Autorizzazione alla spesa di lire 7.800.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51. (2220); | |
| Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e il Canada relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canada, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951. (2487) . | 37065 |

La seduta comincia alle 15,30.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bersani, Cara, Helfer, Meda, Paganelli e Salizzoni. (I congedi sono concessi).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla III Commissione (Giustizia):

« Modificazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge » (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2477-B);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951 » (2559);

dalla IX Commissione (Agricoltura):

« Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, finanziate con la legge 28 marzo 1951, n. 266 » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2599).

A sua volta la Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

e delle popolazioni colpite dalle alluvioni ha approvato i disegni di legge:

« Modifica degli articoli 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 » (2577) (*Con modificazioni*);

« Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 » (*Con modificazioni*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto:

« Modifica dell'articolo 19 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, con cui fu approvato il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane » (2652).

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Roasio, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (*oltraggio a un pubblico ufficiale*) (Doc. II, n. 420).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Per un'inversione dell'ordine del giorno.

CORBI. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Signor Presidente, noi abbiamo già esaminato ed approvato il primo articolo del provvedimento di legge sulle incompatibilità parlamentari. Non è stato ieri possibile passare all'esame degli articoli successivi, perché detto provvedimento era preceduto, nell'ordine del giorno, da varie altre proposte di legge.

Oggi, molto probabilmente, avverrebbe la stessa cosa se non venisse invertito l'ordine del giorno. D'altra parte mi pare che, per la serietà stessa della discussione e nell'interesse

di tutti i deputati che partecipano alla discussione medesima, sia necessario e indispensabile che questa, una volta iniziata, sia proseguita e portata a termine.

Per questi motivi, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente al seguito della discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

MORO ALDO. Chiedo di parlare contro la proposta Corbi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Questa proposta è stata fatta, per mostrare che il nostro gruppo vuole insabbiare le proposte di legge relative alle incompatibilità parlamentari. E, poiché noi non crediamo alla serietà di una simile proposta, voteremo contro.

Non si può pensare infatti che noi si voglia insabbiare la proposta di legge in discussione, sol perché si dà la precedenza allo svolgimento di due proposte di legge, il che richiederà una ventina di minuti, alla ratifica di tre convenzioni, che ormai tradizionalmente avviene senza discussione, ed alla conclusione dell'esame del disegno di legge per la riduzione delle aliquote, che, secondo calcoli controllabili, dovrebbe richiedere tutt'al più quaranta minuti. Quindi, per guadagnare soltanto un'ora di tempo, la quale poi, normalmente, dà modo ai deputati di raccogliersi in aula, non ci sembra sia serio impostare un problema politico e parlare di insabbiamento delle proposte di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Per queste ragioni noi siamo contrari alla proposta Corbi.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare a favore della proposta Corbi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Quando, giovedì scorso, l'onorevole Petrucci chiese che la Camera deliberasse di prendere l'indomani le sue vacanze in occasione delle feste pasquali — in analogia a ciò ch'egli riteneva avrebbe fatto il Senato (come infatti è avvenuto) — noi di questa parte non ci siamo associati alla proposta, perché avvertivamo la necessità che l'Assemblea obbedisse all'imperativo morale di terminare la discussione e passare all'approvazione delle proposte di legge sulle incompatibilità parlamentari. Soltanto per questa considerazione noi abbiamo approvato l'insistenza del signor Presidente a voler protrarre i lavori in questa settimana.

Se non che ieri abbiamo avuto la non gradita sorpresa di constatare che nell'ordine del giorno le proposte di legge in parola erano

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

precedute da altri oggetti, la cui trattazione era facile prevedere avrebbe assorbito gran parte della seduta. Come i colleghi sanno, le cose sono andate ancora peggio; sicché sulle proposte di legge per le incompatibilità parlamentari ieri non si è potuto neppure parlare. Oggi la situazione non si presenta con prospettive molto diverse. Infatti ci troviamo di fronte ad un ordine del giorno, contenente al punto 1 lo svolgimento di due proposte di legge, che evidentemente richiederà un po' di tempo, al punto 2 alcuni disegni di legge di ratifica, che non so se passeranno senza dibattito, e al punto 3 il seguito della discussione del disegno di legge per la riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile: le proposte di legge sulle incompatibilità parlamentari sono al punto 4.

Ora, egregi colleghi, ditelo sinceramente: le volete discutere ed approvare queste proposte di legge sulle incompatibilità? (*Proteste al centro e a destra*). Bisogna dirlo senza equivoci. Per la serietà e la dignità del Parlamento, queste proposte debbono essere approvate prima delle vacanze pasquali. Occorre quindi fare in modo che ciò sia possibile senza strozzare la discussione e consentendo che essa avvenga in un clima di serenità. Voi sapete che, quando si avvicina il momento di prendere le vacanze, alla comprensibile euforia per le medesime si accompagna spesso un senso di insofferenza, in aperto contrasto con la calma e la serietà che si richiedono quando si tratti di discutere di argomenti importanti e delicati.

Ad ogni modo, vediamo se ci si può mettere d'accordo. Tra gli oggetti all'ordine del giorno, che precedono la discussione delle proposte di legge sulle incompatibilità, ve n'è uno che forse è opportuno discutere subito dato il suo carattere di urgenza: quello relativo alla riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Perciò, modificando la proposta del collega Corbi, e nella speranza che l'onorevole Corbi non si opponga, invito la Presidenza ad interpellare l'Assemblea su una inversione nel senso che si esaurisca prima il punto 3, e cioè il seguito della discussione del disegno di legge relativo alla riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, ecc., e subito dopo si riprenda e si completi la discussione del punto 4, concernente le proposte di legge sulle incompatibilità parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevole Corbi?

CORBI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Malagugini, modificando la prece-

dente proposta dell'onorevole Corbi, propone una inversione nell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 2634 e poi le proposte di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Pongo in votazione questa proposta.

(*Non è approvata*).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Sansone, Spoleti e Giolitti:

« Soppressione del ruolo transitorio del gruppo *B* degli archivi di Stato e istituzione di un ruolo ordinario di gruppo *B*; passaggio degli aiutanti, coadiutori, primi coadiutori e coadiutori capi nel ruolo dei funzionari di gruppo *B* » (2481).

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

SANSONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che insieme con i colleghi Spoleti e Giolitti ho avuto l'onore di presentare alla Camera tende alla istituzione di un ruolo ordinario di gruppo *B* degli archivi di Stato. Con questa proposta di legge noi desideriamo attuare un migliore ordinamento dei funzionari degli archivi di Stato, che, oltre ad essere in possesso di laurea, svolgono funzioni di concetto pari a quelle svolte dai cancellieri, che sono inquadrati nel gruppo *B* mentre questi funzionari degli archivi di Stato sono inquadrati nel gruppo *C*. Non si vede quindi la ragione di questa disparità di inquadramento e di trattamento tra funzionari che svolgono identiche funzioni. Gli incartamenti di un processo dopo dieci anni passano in archivio e così le sentenze; quindi tutte le copie sono estratte dagli archivi di Stato, e questi funzionari nel rilasciare le copie non fanno altro che svolgere le identiche funzioni dei cancellieri. È necessario, quindi, attuare questo nuovo ordinamento degli archivi di Stato, e a me pare di non dover aggiungere altro per chiarire la questione.

Mi rimetto, pertanto, alla relazione che abbiamo presentato; e a conferma di quanto noi andiamo sostenendo citerò anche la circolare recentemente emanata dal Ministero dell'interno, la circolare n. 154, dove si dice: « Esaminata la questione, si è considerato che, trattandosi di atti per la cui scritturazione e per le cui copie vigono norme particolari, possono le stesse norme trovare applicazione per analogia, quando gli atti in parola sono tra-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

sferiti, talvolta anzi tempo, dalle cancellerie giudiziarie agli archivi di Stato ».

Dunque i funzionari degli archivi di Stato svolgono le stesse mansioni dei cancellieri: quindi vi è una concreta parificazione delle funzioni. Faccio, inoltre, osservare che si tratta di circa cento funzionari in tutta Italia che dovrebbero essere inquadrati nel gruppo *B*, e che, se si aumentassero un po' i diritti di rilascio delle copie degli atti (che tra l'altro danno già dei proventi abbastanza forti), le spese che lo Stato dovrebbe sostenere per il nuovo inquadramento sarebbero veramente sopportabili. Noi riteniamo che, trattandosi di una classe benemerita che svolge un lavoro delicatissimo e prezioso per il paese, la Camera, considerata le ragioni da me esposte, vorrà prendere in considerazione la nostra proposta di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione. Aggiungo che il Governo ha già approntato da tempo un progetto di legge che in gran parte contempla le norme inserite nella proposta di legge dell'onorevole Sansone. Inoltre faccio osservare che anche l'inquadramento di questo personale va riguardato in rapporto alla riforma generale della burocrazia, e ciò rilevato anche in relazione alle riserve sopraccennate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Sansone, Spoleti e Giolitti.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa del deputato Sullo:

« Ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente per la irrigazione in Puglia e in Lucania ». (2626).

L'onorevole Sullo ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

SULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 22 gennaio scorso, svolgendo una interpellanza alla Camera, proposi la estensione della legge-stralcio sulla riforma agraria ad alcuni territori dell'alta Irpinia che confinano con la Puglia; e subordinatamente proposi che, qualora la richiesta principale non potesse essere accolta, venisse almeno ampliato il comprensorio di attività dell'Ente

apulo-lucano, per permettere a quest'ente di esercitare la sua azione in detti territori. Il ministro Fanfani ritenne di poter accogliere la subordinata, ed affermò che il Ministero dell'agricoltura andava già pensando ad un concreto disegno di legge.

La proposta di legge che oggi ho l'onore qui di svolgere è, in sostanza, collegata a questo favorevole avviso del ministro Fanfani, e colma una lacuna. Vi sono alcuni corsi d'acqua delle Puglie che vengono curati dall'Ente apulo-lucano ma che non sono completi, perché il bacino idrografico parte appunto da alcune zone della provincia di Avellino. Si tratta dei corsi di acqua denominati Ofanto, Carapelle e Cervaro: i bacini idrografici di questi tre corsi d'acqua dell'alto Ofanto, dell'alto Carapelle e dell'alto Cervaro, comprendono una certa parte del territorio della provincia di Avellino. Con questa proposta di legge si propone di includere nel comprensorio di attività dell'Ente apulo-lucano, in maniera che l'ente abbia una visione unitaria dei problemi dei bacini idrografici di questi tre corsi d'acqua, alcuni comuni che sono elencati nell'articolo 1 della proposta di legge. Ecco perché nell'articolo 2, per provvedere alle esigenze del territorio di questi comuni, si costituisce una speciale sezione per l'Irpinia.

La proposta di legge non ha bisogno di molti commenti, perché il Governo dovrebbe essere senz'altro favorevole, avendo già espresso questa opinione. La proposta di legge non andrebbe neppure svolta, se non vi fosse all'articolo 3 il versamento di 50 milioni l'anno all'Ente apulo-lucano, dal 1952-53 fino al 1956-57, per studi e ricerche da parte dell'ente ed anche perché l'ente, in questo momento, non ha fondi a disposizione.

D'altra parte, lo stanziamento dei 50 milioni trova copertura, per l'esercizio finanziario 1952-53, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, nei fondi di bonifiche, sicché è stato per uno scrupolo di coscienza che la proposta è stata svolta in aula, potendosi anche ritenere che essa non comportasse onere finanziario.

Ritengo che il Governo sarà senz'altro favorevole alla proposta di legge, e che i colleghi vorranno onorarla della loro approvazione, appunto perché si tratta da un lato di colmare una lacuna dell'Ente apulo-lucano, in maniera da dargli una circoscrizione unitaria dal punto di vista idrografico, e dall'altro lato di affrettare la trasformazione fondiaria in una zona che da molto tempo aspetta che la società si interessi di essa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

GUI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, ella sa che le dichiarazioni di voto non sono ammesse in questa sede. Comunque, in via eccezionale e senza che ciò abbia a costituire un precedente, le do facoltà di parlare.

AMENDOLA PIETRO. Grazie, signor Presidente.

Dichiaro che il nostro gruppo è favorevole alla proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Sullo. A parte la riserva, da parte nostra, di presentare qualche emendamento in sede competente, saremmo lieti se la proposta di legge fosse deferita alla Commissione competente in sede legislativa, in modo da giungere al più presto alla sua approvazione.

Desidero ora fare una breve osservazione in materia di costume parlamentare, e penso che il collega nonché amico onorevole Sullo non se ne avrà a male. Dopo quattro anni dall'inizio della legislatura, siamo tutti abbastanza pratici di quella che è la sorte delle proposte di legge di iniziativa parlamentare: 90 volte su 100, queste proposte di legge, non trovando il consenso del Governo, rimangono insabbiate nei cassetti delle Commissioni; altre 10 volte, invece, riescono a vedere la luce, e di queste 10 volte almeno nove si tratta di provvedimenti già deliberati dai ministri.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, ella ha domandato la parola per dichiarare per quale ragione voterà a favore: lo dica, allora.

AMENDOLA PIETRO. Lo sto dicendo. Sto dicendo cioè che alle volte i ministri, per una ragione umana, essendo anch'essi uomini di partito, quando hanno in animo di fare delle proposte di legge, le fanno presentare da loro amici e colleghi. Però, in questo caso, onorevole Sullo, la cosa si presentava in termini particolari. Mentre infatti altre volte può essersi trattato di nostre supposizioni, in questo caso invece è accaduto che il 5 febbraio il ministro dell'agricoltura, rispondendo a nostre interpellanze, abbia annunciato che stava già pensando a predisporre quella che, guarda caso, è l'attuale iniziativa dello onorevole Sullo.

Vorrei far presente, quindi, che evidentemente si tratta non già di una proposta di

iniziativa dell'onorevole Sullo, ma di un provvedimento che è già bello ed elaborato al Ministero.

L'onorevole Sullo, quindi, non già per farsi un merito particolare, ma perché vi sono le elezioni amministrative in vista in alta Irpinia...

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, non è possibile che io le consenta di fare una polemica simile in sede di dichiarazione di voto.

AMENDOLA PIETRO. Volevo solo dire, signor Presidente, che, se ci mettessimo su questo terreno, anche noi dell'opposizione potremmo presentare decine e decine di proposte di legge, facendo perdere del tempo alla Camera, unicamente per scopi elettorali. (*Commenti*).

SULLO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO. È ben vero che il 5 febbraio scorso il ministro ebbe a dichiarare, proprio in accoglimento di un mio voto, che stava pensando a predisporre un progetto di legge nel senso di quello da me ora proposto, ma, poiché sino al 26 marzo questo disegno di legge non è stato presentato, al fine di affrettare i tempi, ho appunto divisato di presentare io una proposta di legge: né il diritto di presentarne altra analoga prima del 26 marzo io ho mai inteso togliere allo onorevole Amendola. Il processo alle intenzioni non mi pare sia nella prassi del Parlamento italiano. (*Approvazioni al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Sullo.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato dall'Assemblea dell'I. C. A. O. il 27 maggio 1947. (1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento alla convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

dall'assemblea dell'I. C. A. O. il 27 maggio 1947.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa. La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

AMBROSINI, *Presidente della Commissione*. Nulla, signor Presidente. Vorrei solo sottolineare l'apporto di prim'ordine assoluto che i tecnici italiani hanno dato a questa organizzazione della commissione internazionale per l'aviazione civile, sia nel campo della formulazione delle norme di diritto che regolano la materia, sia nell'applicazione di essa alle mutate esigenze attuali.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, identici nei testi della Commissione e del Governo. Si dia lettura dell'articolo 1.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato a Montreal dall'Assemblea della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale il 27 maggio 1947 ».

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Voteremo contro questo disegno di legge in quanto, innanzi tutto, v'è una situazione piuttosto curiosa, almeno dal punto di vista formale, che viene ad essere fatta proprio all'Italia, perché, con questo protocollo di emendamento alla convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, si viene a stabilire che gli Stati i quali vengano a perdere la qualifica di membri dell'O. N. U. (e quindi, poi, implicitamente e maggior ragione gli Stati che addirittura non siano mai riusciti ad ottenere questa qualifica) non potrebbero e non dovrebbero essere più membri di questa I. C. A. O.

Ma, a parte questa strana e curiosa situazione formale che verrebbe ad esser fatta proprio all'Italia, facciamo presente che questa convenzione di Chicago non ha fra i suoi Stati firmatari molte ragguardevoli potenze, quale l'Unione Sovietica. E non solo: ma praticamente i 96 articoli della convenzione sono stati dettati dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra; e l'organizzazione che ne è nata ha

praticamente lo scopo di assicurare il dominio, se non quasi il monopolio, del traffico aereo all'Inghilterra e agli Stati Uniti.

Per queste ragioni siamo — ripeto — contrari a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, conclusa a Ginevra il 19 giugno 1948. (1312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, conclusa a Ginevra il 19 giugno 1948.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, identici nei testi della Commissione e del Senato. Si dia lettura dell'articolo 1.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, conclusa a Ginevra il 19 giugno 1948 ».

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

AMENDOLA PIETRO. Dichiaro che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione, per quanto non ci sembri che questa convenzione dia modo di sollevare rilievi di ordine politico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950. (1823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

VERONESI, *Relatore*. Nella sostanza mi rimetto alla relazione scritta.

Data però la consuetudine di richiamare o di poter richiamare in sede di relazione orale l'attenzione della Camera e del Governo su qualche punto particolare, richiamo l'attenzione della Camera e del Governo sull'importanza dell'argomento che viene indirettamente toccato con questo disegno di legge.

L'aviazione civile nel mondo è in grandissimo sviluppo e l'Italia è interessata in modo assai notevole a questo sviluppo, così come è sottolineato nella relazione. Purtroppo l'aviazione civile italiana si trova tuttavia in difficili condizioni. L'essere contesa nella nostra Camera, per quanto riguarda le competenze, fra tre Commissioni (esteri, difesa e trasporti) non significa, purtroppo, niente di buono. Sarebbe bene che una sola Commissione se ne occupasse e ciò facesse non solo per ratificare accordi internazionali, ma anche per mettere veramente in grado la nostra flotta aerea mercantile di concorrere

con le forti flotte aeree straniere nello sviluppo di questo promettente ramo dei trasporti, evitando il pericolo di essere irrimediabilmente tagliata fuori dalla competizione internazionale, il che avverrà se questo delicato momento sarà lasciato passare senza che siano stati presi gli urgenti e necessari provvedimenti.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Le osservazioni orali del relatore esulano dalla presente ratifica. Per quanto la concerne mi rimetto alla relazione scritta dell'onorevole Varonesi e mi complimento con lui.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« È approvato l'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950 ».

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Dichiaro che anche al presente disegno di legge daremo voto contrario, in quanto questo accordo, come altri che l'hanno preceduto e dei quali la Camera si è già occupata in passato, rientra tutti nel quadro di quella convenzione di Chicago della quale abbiamo parlato poco fa.

Per quanto riguarda i riflessi economici di tutti questi accordi, se pur conclusi su un piede di parità e di reciprocità, fra l'Italia e tutti gli altri paesi contraenti (questa volta è il caso del Portogallo), debbo notare che nei fatti la relazione parla molto chiaro, essendo appunto tutta l'organizzazione della I.C.A.O. infeudata al dominio anglo-americano e avendo per scopo di assicurare il monopolio dei traffici aerei all'America e all'Inghilterra. Sta di fatto che oggi si è arrivati a questa tristissima situazione, per quanto riguarda l'Italia, di una crisi gravissima della nostra aviazione civile, per cui il relatore onorevole Veronesi può scrivere che « all'aeroporto di Ciampino fanno capo le linee di una sessantina di società, di cui due italiane (sebbene a capitale misto). Sullo stesso aeroporto il movimento (arrivi e partenze) di aerei commerciali è stato nel 1951 di 27.110 apparecchi, di cui solo 2.240 nazionali (pari all'8,2 per cento) ».

Questo sotto il riflesso economico. Ma vi è inoltre non già il sospetto, bensì la convinzione profonda che tutta questa organizzazione e

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

tutti questi accordi servano anche a predisporre una rete di aviolinee e di relative attrezzature per i piani bellici degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, che sono alla testa di questa organizzazione.

Quindi, per queste ragioni, daremo voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, testè letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. **FABRIANI, Segretario,** legge:

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura. **FABRIANI, Segretario,** legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare. (2634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCOCA, Relatore. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione orale che ebbi l'onore di fare in principio di discussione, non essendo stati addotti dagli oratori di tutte le parti, per quanto ricordi, che pieni consensi. Non ho da confutare alcuna obiezione, perché nessuna obiezione in concreto è stata fatta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VANONI, Ministro delle finanze. Onorevoli deputati, il mio compito nell'illustrare questa legge è estremamente semplice, dal momento che essa ha raccolto il suffragio di tutte le parti del Parlamento. Mi corre soltanto l'obbligo di inquadrare questo provvedimento nell'azione generale che si sta conducendo per riordinare il nostro sistema tributario, obbligo che discende non tanto dalla velleità di rispondere alla cortese accusa dell'onorevole Cavallari, secondo cui questo provvedimento avrebbe un carattere elettorale, quanto piuttosto dall'opportunità di far vedere che stiamo gradatamente operando per realizzare un programma che è stato enunciato ormai alcuni anni or sono solennemente in Parlamento e che il Parlamento ha cominciato ad approvare, a diverse riprese.

In sostanza l'onorevole Cavallari ha chiesto perché abbiamo elaborato ora questo provvedimento di riduzione delle aliquote e perché non abbiamo accettato i consigli che l'opposizione ci avrebbe dato nel dicembre 1950, quando fu approvata la legge di perequazione tributaria:

La risposta è estremamente semplice. Era del resto esplicita e implicita in tutta l'impostazione che il Governo diede alla discussione della legge di perequazione tributaria. Per quanto quella legge rappresentasse già un notevole e coraggioso progresso sulla strada della riduzione delle aliquote, il continuare su questa strada presupponeva una certa tranquillità sui risultati conseguiti e conseguibili attraverso la dichiarazione unica annuale dei redditi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

VANONI, Ministro delle finanze. Ora, noi abbiamo ottenuto questa tranquillità dopo la dichiarazione presentata dai cittadini italiani il 27 ottobre 1951. L'abbiamo ottenuta sotto due profili: sotto il profilo del numero dei contribuenti che hanno presentato la loro dichiarazione (ivi compreso un aspetto particolarmente interessante, che è quello dei nuovi contribuenti che, avendo spontaneamente dichiarato i loro redditi, hanno potuto essere elencati nei ruoli dell'imposizione diretta), e sotto il profilo del modo come le dichiarazioni sono compilate: ed è stato proprio questo secondo profilo che ha richiesto alcuni mesi di attività da parte degli uffici, e di controllo da parte del responsabile politico del Ministero delle finanze, per trarne

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

tutte le conseguenze di natura tecnica e di natura politica che si potevano ricavare.

È precisamente su questo punto che io vorrei brevemente intrattenere la Camera.

Anche le dichiarazioni non esatte, che possiamo ammettere tranquillamente costituiscono la maggioranza delle dichiarazioni presentate, contengono però, per lo stesso sistema con cui la dichiarazione è stata chiesta, una serie di elementi interni di critica e di ricostruzione di un reddito così sufficientemente vicino al vero da sostenere il coraggio del ministro delle finanze, che propone oggi al Parlamento una radicale riduzione delle aliquote dell'imposizione, sia dell'imposizione reale, sia, in parte, dell'imposizione personale.

Quando noi discutemmo la legge di perequazione tributaria, venne più volte detto che questa legge non rappresentava la riforma, ma lo strumento di preparazione per vedere come e in che direzione avrebbe potuto essere costruita la riorganizzazione del nostro sistema tributario. E fin d'allora venne affermato il criterio fondamentale che tutti gli sforzi dovevano essere tesi per rendere sempre più personale il nostro sistema di imposizione, sempre più progressivo il criterio della distribuzione del carico fiscale, così come ce ne fa obbligo la Costituzione; del resto, ciò risponde all'anelito di tutte le correnti di pensiero politico che si agitano oggi nel nostro paese.

Il provvedimento che oggi è al vostro esame ha proprio nettamente il carattere di accentuare il criterio di progressività della imposizione reale della imposta di ricchezza mobile, che aveva cominciato ad avere un suo avviamento proprio con la legge sulla perequazione tributaria, la quale, fissando una deduzione di 240 mila lire da ogni reddito, attuava, almeno per i redditi più bassi, un principio di distribuzione progressiva del carico tributario.

Riducendo oggi alla metà l'aliquota delle due principali categorie di imposta di ricchezza mobile per i redditi lordi fino a 960 mila lire (quindi netti tassabili fino a 720 mila lire), non solo si va incontro alle esigenze dei redditi più bassi, rispetto ai quali vale anche una giustificazione sulla quale mi intratterò fra qualche istante, ma si dà proprio a tutta l'imposizione della ricchezza mobile un andamento progressivo. Perché, qualunque sia l'ammontare del reddito, le prime 720 mila lire di reddito tassabile godranno del vantaggio della aliquota ridotta; e rapportando questo vantaggio all'intero reddito

tassabile vediamo facilmente che l'andamento della imposizione assume un carattere evidentemente progressivo.

Ma con questo provvedimento si tiene anche conto di un'altra necessità e opportunità di carattere politico e sociale. Nei redditi minori è più evidente la influenza della attività di lavoro nella produzione del reddito. Finora non era mai stato possibile nel nostro sistema di imposizione reale, così come ha chiaramente illustrato il vostro relatore, distinguere la prevalenza del reddito di lavoro sul reddito di capitale, se non attraverso la classificazione in categoria A, categoria B e categoria C-I dei diversi redditi ordinati secondo la fonte di attività.

Introducendo ora un criterio di discriminazione dell'aliquota in base all'ammontare del reddito tassabile, noi aggiungiamo un ulteriore elemento di perfezionamento alla distribuzione del carico tributario, in modo da colpire in misura più limitata i redditi alla produzione dei quali partecipa più decisamente l'attività personale del capo della azienda o dei suoi familiari immediatamente componenti il nucleo familiare, dai redditi nei quali il capitale e la direzione in senso imprenditoriale dell'attività produttiva hanno una parte prevalente nella determinazione del reddito stesso.

Con questo il Governo non pensa di avere esaurito il compito di affinamento della struttura del nostro sistema di imposizione reale.

Giustamente l'onorevole Burato ha richiamato la nostra attenzione sulla situazione ancora piena di disfunzioni e di diseguaglianze che si verifica nel settore della imposizione dei redditi agricoli. Egli ha ricordato che i redditi degli affittuari continuano ad essere tassati con criteri diversi dai redditi agrari dei proprietari coltivatori dei propri fondi; e, pur sottolineando il beneficio che deriva anche agli affittuari da questa legge (soprattutto ai piccoli e medi affittuari), ha ricordato la promessa che il Governo ha fatto di sistemare anche questo settore.

Posso assicurare l'onorevole Burato che gli studi sull'organizzazione del nostro sistema dell'imposizione dei redditi agrari sono arrivati ad un punto tale che io posso annunciare non lontana la presentazione al Parlamento di una legge di riorganizzazione in questo settore.

Pur rispettando il criterio della imposizione con il metodo del catasto, che mi pare ancora il più opportuno per colpire e identificare redditi così minuziosamente ripartiti, io credo sia possibile fare un passo avanti perfe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

zionando il sistema stesso in modo da adeguare la tassazione dei redditi agrari catastali all'effettivo andamento dei redditi e alle variazioni congiunturali, introducendo anche esenzioni per i redditi minori, così come abbiamo potuto fare per l'imposta di ricchezza mobile.

Evidentemente, tutto questo comporta una certa rivoluzione nel sistema catastale: per esempio l'introduzione dell'esenzione per le prime 240 mila lire di reddito, sia esso fondiario o agrario, comporta un cambiamento non soltanto della legge, ma anche della struttura tecnica dei libri catastali e degli elementi fiscali che si ricavano da essi. Tuttavia gli studi che i funzionari hanno condotto sotto la guida e il consiglio della commissione censuaria centrale permettono oggi al ministro di assicurarvi che anche questo problema può essere risolto con un po' di coraggio e con la molta esperienza tecnica che l'amministrazione del catasto possiede a questo riguardo.

Gli onorevoli Dugoni e Cavallari, pur approvando la riduzione delle aliquote, hanno fatto presente la necessità di accelerare anche il secondo passo della riorganizzazione del sistema tributario italiano mediante la presentazione di una legge che, disciplinando in modo più accorto l'accertamento delle imposte dirette, dia una maggior garanzia per la repressione delle forme meno tollerabili di evasioni legali che sono ancora consentite dalla nostra legislazione.

Anche a questo riguardo non posso che ripetere l'impegno, già assunto davanti al Parlamento, di presentare il più presto possibile un disegno di legge per la disciplina degli aspetti più importanti dell'accertamento delle imposte dirette: esso è già notevolmente avanzato nella sua elaborazione presso i miei uffici: si tratta di materia estremamente delicata, che comporta la soluzione di problemi da soppesarsi lungamente se si vuole da un lato ottenere il risultato che l'opinione pubblica e il Parlamento si attendono e non turbare dall'altro al di là dello strettamente necessario l'attività produttiva del nostro paese. Credo che nelle prossime settimane il potere legislativo potrà essere investito di questo provvedimento ed avere così una visione più completa del secondo passo che si sta compiendo nella riorganizzazione delle nostre imposizioni dirette.

Quando anche tale provvedimento sarà stato approvato, avremo raggiunto da un lato una sistemazione accettabile delle aliquote in modo che sia possibile ai contribuenti di dichiarare e agli uffici di controllare l'esatto

ammontare del reddito di ognuno, e dall'altro avremo una serie di strumenti legali che consentiranno agli uffici una efficace lotta contro le evasioni, pur senza venir meno alla stretta legalità.

D'altra parte, devo dire al Parlamento che anche con gli attuali strumenti legislativi l'amministrazione ha già fatto molto in quest'ultimo periodo per combattere le forme più evidenti e meno accettabili di evasioni: le istruzioni che il Ministero ha dato agli uffici dipendenti per la revisione delle dichiarazioni presentate il 27 ottobre sono certamente note agli onorevoli deputati, per essere state pubblicate largamente sulla stampa quotidiana, e per essere state anche da me ricordate, quando resi conto alla Camera dell'esito delle dichiarazioni.

Ora io confermo che l'amministrazione, tenendo fede all'impegno che il ministro aveva assunto per essa di procedere a questa revisione con la massima severità ma anche con la massima prudenza e profondità, ha già ottenuto risultati particolarmente ragguardevoli nel senso che molte revisioni sono state fatte e che un numero notevole di esse ha dato luogo ad accertamenti che i contribuenti hanno accettato e riconosciuto completamente esatti. Tanto per dare un ordine di grandezza delle cose che sono state fatte, recentemente ho avuto occasione di visitare un ufficio che mi ha mostrato il lavoro compiuto nell'ultima settimana. Questo ufficio mi ha potuto documentare di aver proceduto nella settimana a venti revisioni di dichiarazioni di reddito medio, dichiarazioni per un complesso di circa 60 milioni di reddito; in seguito alle verifiche contabili e alle revisioni compiute dall'ufficio, queste dichiarazioni sono state portate a circa 700 milioni; accettati dai contribuenti.

Io insisto su questo carattere dell'accettazione da parte dei contribuenti, perché esso conferma la serietà e la completezza dei metodi impiegati dagli uffici per raggiungere la prova del reddito che viene sottratto all'imposizione. Evidentemente, in questa prima fase gli uffici prendono in considerazione le dichiarazioni che *prima facie* si presentano come più lontane dal reddito accertabile. Io non vorrei che si formasse nella pubblica opinione e nei membri del Parlamento l'idea che ci sia sempre questa possibilità di una moltiplicazione per dieci dei redditi dichiarati. Si tratta di casi evidentemente particolari, di casi che hanno colpito l'esperienza del funzionario e su cui l'ufficio ha particolarmente insistito.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Per me l'interessante di questa esperienza non è tanto nella divergenza fra il dichiarato e l'accertato definitivo quanto nel fatto che il contribuente non ha ricorso e ha accettato la revisione da parte dell'ufficio, perché questo significa che la documentazione che l'ufficio ha raccolto è di tale natura che è sembrata allo stesso contribuente ineccepibile e quindi uno spreco inutile di energia il portare il proprio caso davanti alle commissioni che devono giudicare di queste controversie.

Ho voluto ricordare questi esempi per dare al Parlamento e, se fosse possibile, da questa tribuna, a tutto il paese, testimonianza del lavoro accurato e serio che l'amministrazione finanziaria sta conducendo in queste settimane e in questi mesi. Noi abbiamo cercato di non lasciarci turbare dai molti clamori politici sorti dopo la nozione che si è avuta dell'ammontare di talune dichiarazioni, ma abbiamo cercato di approfondire gli strumenti in nostro possesso, abbiamo cercato di insistere nelle linee di ricerca e di controllo delle situazioni più importanti ed oggi cominciamo a raccogliere i primi frutti.

Io sono sicuro che, se il Parlamento conferma che questa è la linea giusta, l'amministrazione arriverà in un tempo non molto lontano a far sentire a quei cittadini che non hanno sentito immediatamente lo stimolo della coscienza di fare una dichiarazione esatta, che è inutile e che è impossibile nella nuova strutturazione dell'amministrazione sfuggire al controllo e al reperimento da parte dell'amministrazione stessa.

Io so che, nella nostra opinione pubblica, accanto alla naturale tendenza di sfuggire al sacrificio tributario gioca anche molto il desiderio di essere considerato non meno intelligente dell'evasore che opera a fianco di ognuno di noi.

Ora, attraverso questa attività approfondita, accurata, prudente dell'amministrazione, noi ci proponiamo soprattutto di tranquillizzare il contribuente, il cittadino onesto, e di dimostrare a colui che esita che, se egli non risolverà la sua esitazione nel senso che l'onestà e il dovere civico impongono, l'amministrazione lo porterà all'accertamento esatto, con le conseguenze che derivano dalla falsa dichiarazione.

Abbiamo soltanto bisogno che il Parlamento ci appoggi e che l'opinione pubblica continui ad appoggiarci, che chieda all'amministrazione serietà di azione, serietà di attività e continuità di attività, ma che non

chieda all'amministrazione quello che non può dare: persecuzioni nei confronti di questo o di quel cittadino.

Ma io so che l'opinione del Parlamento e quella degli uomini dabbene è proprio nella direzione che l'amministrazione ha scelto: fare con inflessibilità il proprio dovere, farlo con completezza e serietà, non perseguitare nessuno, perché l'opera dell'amministrazione è un'opera di giustizia, di eguaglianza tra tutti i cittadini e tutte le categorie sociali.

Queste sono in breve, onorevoli deputati, le ragioni che mi è sembrato opportuno sottolineare, come quelle che sostengono questo provvedimento. Altri certamente seguiranno in questa direzione, per rendere sempre più personale, sempre più progressivo l'intero nostro sistema di imposizioni.

Di problemi insoluti ne restano ancora molti nel nostro ordinamento tributario, ma io vorrei che questo provvedimento avesse anche il carattere di sottolineare, di fronte all'opinione pubblica, che, nello sforzo che il Parlamento sta conducendo per riordinare il nostro sistema tributario, tutte le promesse che furono fatte quando fu delineato il programma di riforma del nostro sistema dei tributi vengono gradatamente mantenute, a mano a mano che si presentino le condizioni che rendono possibile adempiervi.

La strada è ancora molto lunga. Abbiamo bisogno di essere sorretti dalla fiducia e dalla comprensione di tutti i cittadini.

L'onorevole Dugoni ieri ha detto: io non mi lamenterò se, in virtù di provvedimenti di questo genere, la democrazia cristiana avrà, nelle prossime elezioni, qualche voto di più. Io voglio dire che se la democrazia cristiana avrà — come certamente avrà — qualche voto di più, non sarà per queste o per altre riduzioni di imposte, ma sarà certamente per la serietà e per la volontà di giustizia con cui ha affrontato questi problemi, per il desiderio di realizzare, anche nel settore della distribuzione dei tributi, quella giustizia tra le categorie ed i ceti sociali che è al fondo del nostro programma, che è al fondo della nostra azione politica. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Non essendovi un testo della Commissione, si discuterà su quello del Governo. Si dia lettura dell'articolo 1.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« A decorrere dal 1° luglio 1952, l'aliquota della imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria C-1 accertati al nome di persone fisiche è stabilita nella misura dell'8 per cento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

« Ferma restando l'esenzione fino a lire 240 mila a norma dell'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, la aliquota stabilita nel comma precedente è ridotta dalla medesima data alla metà, per la parte di reddito eccedente nell'anno le lire 240 mila fino a lire 960 mila. È parimenti ridotta alla metà l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B*, accertati al nome di persone fisiche, per la parte eccedente nell'anno le lire 240 mila fino a lire 960 mila.

« Ove concorrano redditi di categoria *B* e di categoria *C-1*, la riduzione dell'aliquota viene applicata prima ai redditi di categoria *C-1* e poi ai redditi di categoria *B*, sempre nel limite complessivo di lire 960 mila.

« L'esenzione fino a lire 240 mila di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo spettano, a decorrere dal 1° luglio 1952, anche alle cooperative di lavoro comunque costituite ed alle società non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita, quando hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi e l'attività sociale è esercitata prevalentemente mediante prestazione di lavoro da parte dei soci ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FABRIANI, Segretario, legge:

« A decorrere dal 1° luglio 1952, non sono soggetti ad imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per i carichi di famiglia, non ecceda le lire 480.000 annue.

Per i redditi di lavoro classificati in categoria *C-2*, che superino le lire 480.000 annue, la ritenuta, da parte del datore di lavoro, dell'1,50 per cento sulla parte di reddito che eccede le lire 240.000, ragguagliata ad anno, si intende operata, con effetto dal 1° gennaio 1952, a titolo di acconto dell'imposta complementare progressiva dovuta dal prestatore d'opera sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

Il prestatore d'opera deve allegare alla propria dichiarazione annua un certificato del datore di lavoro, attestante l'ammontare del reddito percepito nell'anno precedente e delle imposte di ricchezza mobile e complementare su esso trattenute ».

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Scoca ha proposto di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« L'importo dovuto a titolo di imposta complementare progressiva non può superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi del comma precedente e la somma fissa di 480.000 lire.

A decorrere dalla stessa data la ritenuta dell'1,50 per cento sui redditi di lavoro classificati in categoria *C-2* si opera per la parte eccedente le 480.000 lire ragguagliata ad anno, a titolo di acconto dell'imposta complementare progressiva dovuta dal prestatore d'opera sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

Le ritenute operate dai datori di lavoro a partire dal 1° gennaio 1951 hanno carattere di acconto dell'imposta progressiva dovuta per l'esercizio 1952-53, escluso ogni rimborso ».

Il Governo accetta questo emendamento sostitutivo ?

VANONI, Ministro delle finanze. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2:

« A decorrere dal 1° luglio 1952, non sono soggetti ad imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240 mila e delle detrazioni per i carichi di famiglia, non ecceda le lire 480 mila annue.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Scoca, sostitutivo del secondo comma, accettato dal Governo:

« L'importo dovuto a titolo di imposta complementare progressiva non può superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi del comma precedente e la cifra fissata di 480 mila lire.

A decorrere dalla stessa data la ritenuta dell'1,50 per cento sui redditi di lavoro classificati in categoria *C-2* si opera per la parte eccedente le 480 mila lire ragguagliata ad anno, a titolo di acconto dell'imposta complementare progressiva dovuta dal prestatore d'opera sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

« Le ritenute operate dai datori di lavoro a partire dal 1° gennaio 1951 hanno carattere di acconto dell'imposta progressiva dovuta per l'esercizio 1952-53, escluso ogni rimborso.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2:

« Il prestatore d'opera deve allegare alla propria dichiarazione annua un certificato del datore di lavoro, attestante l'ammontare del reddito percepito nell'anno precedente e delle imposte di ricchezza mobile e complementare su esso trattenute ».

(È approvato).

Il relatore onorevole Scoca ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

« Il primo comma dell'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è sostituito dal seguente:

« Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, limitatamente ai redditi di terreni, ai redditi agrari ed ai redditi tassabili per rivalsa, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare non superi, al lordo della quota esente di lire 240 mila e della detrazione per carichi di famiglia, le lire 480 mila ».

Qual è il parere del Governo ?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Scoca, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge sulle incompatibilità parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Petrone, Bellavista, Vigorelli, sulle incompatibilità parlamentari.

Prima di porre in discussione l'articolo 2, non posso lasciar passare sotto silenzio la dichiarazione che l'onorevole Aldo Moro ha creduto di fare ieri, all'inizio della seduta, sul processo verbale.

Ritengo che, in casi di questo genere, sarebbe desiderabile, quando oggetto dell'intervento sul processo verbale è la Presidenza, che la Presidenza stessa fosse preventiva-

mente avvertita, per evitare che la contestazione avvenga in assenza del Presidente che è chiamato in causa.

Non sarei oggi intervenuto se l'onorevole Moro si fosse limitato a fare una constatazione, senza esprimere — come egli invece ha fatto — un apprezzamento nei riguardi della richiesta di votazione per appello nominale, apprezzamento che non posso accogliere, perché la prassi secondo cui si ammette che la richiesta di appello nominale possa essere fatta verbalmente si applica a quei casi in cui vi è urgenza immediata della votazione.

Invece la richiesta dell'onorevole Moro fu fatta alla fine del suo intervento, ed io non ebbi modo di udirla, probabilmente — se ben ricordo — perché il ministro delle finanze stava chiedendo la iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge di cui si è conclusa ora la discussione.

Subito dopo l'intervento dell'onorevole Moro vi fu quello dell'onorevole Almirante; il che significa che, se l'onorevole Moro avesse fatto — come si deve fare a termini di regolamento, e come egli ne avrebbe avuto il tempo — la sua regolare richiesta per iscritto alla Presidenza, l'equivoco non sarebbe sorto.

Si dia lettura dell'articolo 2.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le missioni straordinarie, gli incarichi ed i trasferimenti, fatta eccezione per quelli deliberati da corpi accademici, sono parificati, ad ogni effetto, per i pubblici impiegati che siano membri del Parlamento alle « promozioni non per anzianità » previste dall'articolo 98 della Costituzione ».

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Desidero richiamare sull'articolo 2 (testo della Commissione) la vigile attenzione dell'onorevole Presidente della Camera. A me sembra che tale articolo, così come è redatto, violi una precisa norma costituzionale, l'articolo 98 della Costituzione, e che per ciò stesso non possa essere posto in votazione.

L'articolo 98 della Carta costituzionale recita: « I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione ». Si volle in forma solenne affermare l'indipendenza dei pubblici impiegati da influenze politiche. Continua l'articolo 98 con questo capoverso: « Se (i pubblici impiegati) sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità ».

L'onorevole Romano, nella seduta del 24 ottobre 1947, chiese la soppressione di

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

tale comma, rilevando che da un punto di vista giuridico si veniva a stabilire una vera e propria sanzione contro i funzionari colpevoli solamente di essere stati eletti membri del Parlamento e da un punto di vista pratico si rischiava o di incoraggiare i professionisti politici o di respingere dalla vita politica funzionari, che con la loro competenza potrebbero dare un valido contributo all'attività legislativa, danneggiandosi così le stesse istituzioni parlamentari. Ma l'onorevole Tosato, a nome della Commissione, si oppose, rilevando quanto segue (pagina 1563 del resoconto stenografico): « Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Romano, la Commissione dichiara di essere di parere avverso e pertanto non lo può accogliere. È da notarsi, infatti, che tale emendamento non tiene conto alcuno della linea di conciliazione fra le opposte esigenze seguita dalla Commissione. Fra la esclusione, infatti, di qualsiasi possibilità di promozione, di trasferimento od altro e l'assoluto mantenimento di ogni diritto in questo senso da parte degli impiegati dello Stato, che siano stati eletti deputati, la Commissione ha seguito una linea intermedia, sulla quale intende rimanere ferma ».

L'onorevole Tosato, adunque, ricordò che due tesi erano state sostenute. Da un lato si era sostenuto che per gli impiegati deputati non vi dovesse essere possibilità di promozioni, di trasferimento od altro e, quindi, possibilità di missioni straordinarie e di incarichi. E, dall'altro, si era, invece, affermato che per gli impiegati deputati vi fossero tutte le possibilità di promozione, di trasferimenti od altro e si precisò che la Commissione aveva seguito una linea intermedia. Non tutte le possibilità per gli impiegati deputati, ma neppure esclusione di tutte. Non tutte le possibilità e, quindi, esclusione delle promozioni per esame, per titoli, per merito distinto, per merito comparativo, per scrutinio, ma neppure esclusione di tutte, e, quindi, possibilità di promozione per anzianità e possibilità di trasferimento, di missioni straordinarie e di incarico.

Aggiungerò, a conforto dell'assunto dell'onorevole Tosato, che nella seduta del 14 gennaio 1947 la prima sezione della seconda Sottocommissione approvò per l'articolo in esame la seguente formulazione: « I pubblici impiegati che siano membri del Parlamento non possono, durante il mandato, conseguire promozioni se non per anzianità, né fare passaggio ad altre amministrazioni statali o parastatali, né prendere parte a concorsi ». (Pagina 129 del resoconto stenografico).

Senonché questa aggiunta non si legge nel testo della Costituzione. Per i pubblici impiegati, divenuti deputati, insomma, la Costituzione volle che sussistessero restrizioni solo nel campo delle promozioni, sostenendo che queste potessero avere luogo solo per anzianità.

Essendo questi i precedenti dell'articolo 98 della Costituzione, parmi che lo si violi nel momento in cui si chiede che il Parlamento disponga che ai pubblici impiegati, che siano membri del Parlamento, non possano essere affidati incarichi o missioni straordinarie, che essi non possano essere trasferiti, salvo che non siano intervenute in proposito deliberazioni del corpo accademico. Si viola, a mio avviso, l'articolo 98, perché si vorrebbe oggi porre, per gli impiegati pubblici che siano deputati, restrizioni che la Costituzione esclude.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, ella solleva, in sostanza, una eccezione di incostituzionalità sull'articolo 2.

COLITTO. Perfettamente, signor Presidente.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Molto brevemente, signor Presidente, esporrò gli argomenti per i quali la questione posta dall'onorevole Colitto non mi sembra fondata. Credo di aver seguito diligentemente le argomentazioni dell'onorevole Colitto, che prego senz'altro di volermi cortesemente correggere se dovessi avere male interpretato le sue parole.

Se non sbaglio, l'onorevole Colitto, adducendo non soltanto il testo dell'articolo 98 della Costituzione, ma i precedenti, ai quali egli dà un valore interpretativo, dell'articolo 98 stesso, dichiara e ritiene che l'articolo 98 della Carta costituzionale sia violato dall'articolo 2 della legge in discussione, in quanto questo fissa delle esclusioni che non sono stabilite nell'articolo della Costituzione, e che i precedenti dell'articolo 98 non autorizzano, ma anzi esplicitamente negano.

A me pare che quando si interpreta un articolo della Costituzione, si debba fare attenzione a non invertire i termini del problema, cioè a non dare ai precedenti sulla materia il valore che si dovrebbe dare, e si deve dare, al testo costituzionale.

Quindi, penso che, in primo luogo, si debba tener ben presente il testo costituzionale. L'articolo 98 della Costituzione pone una sola esclusione al principio sancito nell'articolo stesso, e l'esclusione è posta proprio con la clausola « promozioni se non per anzianità ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

L'articolo 98 chiarisce, quindi, che gli impiegati, divenuti deputati, non possono conseguire altre promozioni che non siano quelle per anzianità.

Se l'articolo 98 avesse voluto offrire ulteriori chiarimenti e limitazioni in un senso o nell'altro (dato che la Costituente la via dei chiarimenti e delle limitazioni se l'era aperta con quel chiarimento e quella limitazione « se non per anzianità »), quelle altre direttive che nel processo interpretativo possono apparire chiare, ma che nell'esame dell'articolo della Costituzione, così come esso è stato redatto, non appaiono affatto, sarebbero state tradotte in norme costituzionali, e invece non lo sono state.

E allora io penso che non si viola l'articolo della Costituzione quando si pongono queste altre limitazioni. Penso che la Costituente non abbia voluto in materia porre e non abbia posto in verità delle esclusioni; ha posto una norma tassativa che non si possono avere promozioni se non per anzianità, e l'Assemblea legislativa non ha altro obbligo che di osservare quella norma, ma non per questo l'Assemblea legislativa perde la facoltà di sancire altre norme che non siano in contrasto diretto con quella norma tassativa.

Intendo cioè dire che in questo momento noi non adempiamo ad un obbligo costituzionale: costituzionalmente non abbiamo nessun obbligo ad emanare un articolo quale l'articolo 2 della legge; però non abbiamo nessun divieto ad emanarlo; abbiamo la facoltà di emanare o di non emanare una norma di questo genere, e allora possono intervenire considerazioni di opportunità, valutazioni diverse, quali sono quelle che penso abbiano originato la richiesta di quegli emendamenti soppressivi che in seguito sentiremo illustrare; ma non siamo di fronte, in questo caso, ad un obbligo o ad un divieto costituzionale: l'obbligo o il divieto costituzionale sussistono soltanto quanto alle promozioni non per anzianità.

E difatti di questo solo elemento l'articolo della Costituzione si occupa a questo riguardo. Per il resto vi è la facoltà riservata al legislatore; il legislatore può ritenere o non ritenere di avvalersi di tale facoltà. I proponenti hanno ritenuto di avvalersene; coloro che proporranno la soppressione dell'articolo, per altri motivi di opportunità ritengono pure che si debba avvalersene. Ma una pregiudiziale costituzionale mi sembra non sussista.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.
Desidero ricordare che l'eccezione di incostituzionalità fu da me sollevata giorni or sono quando discutemmo e non approvammo l'ordine del giorno Viola, il cui contenuto è perfettamente identico a quello dell'articolo 2 che forma oggetto della presente discussione. Si potrebbe obiettare che il contenuto di quell'ordine del giorno riguarda il passato, mentre l'articolo in esame riguarda l'avvenire. Onorevole Presidente, ho interpretato il suo gesto. Non v'è dubbio, però, che la materia è perfettamente identica.

Io non sollevo quindi al riguardo neppure la preclusione dell'articolo 84 del regolamento della Camera, secondo il quale quell'ordine del giorno — essendo stato respinto nella discussione generale — non può essere riproposto né come emendamento né come articolo aggiuntivo. Desidero invece entrare nel vivo della materia per dissentire sostanzialmente e formalmente da quanto ho detto poco fa l'onorevole Almirante.

Nessun dubbio che il Parlamento ha la facoltà di mettere dei limiti in aggiunta al limite che fu posto dalla Costituente quando si discusse l'articolo 98. Ma l'onorevole Almirante ha dimenticato un argomento principale: che discutiamo in materia di incompatibilità; ed ha dimenticato un altro elemento ancora più importante: noi dovremmo dare una interpretazione estensiva a quell'articolo della Costituzione che, ripeto, poneva dei limiti alle promozioni dei pubblici impiegati. Ciò può farsi solamente con una legge costituzionale.

L'onorevole Colitto ha ricordato i precedenti parlamentari. Io mi permetterò di insistere su questi precedenti, anche per aggiungere qualche cosa di più.

Sull'argomento delle promozioni degli impiegati membri del Parlamento interloquirono ben quattro deputati alla Costituente. Primo fu l'onorevole Corbino, che era perfettamente contrario all'approvazione dell'articolo. E per l'ultimo comma l'onorevole Corbino diceva: « Ove mai la Costituente insistesse, sarebbe opportuno raccomandare alla Commissione di spostare all'articolo 62 l'ultimo capoverso, perché credo che sarebbe meglio collocare la relativa disposizione insieme con quella che determina i casi di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore ». Poi intervenne l'onorevole Romano che, come è stato ricordato dall'onorevole Colitto, proponeva la soppressione addirittura dell'articolo, perché

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

questo articolo — egli giustamente diceva — « contiene una vera e propria sanzione contro i funzionari dello Stato colpevoli unicamente di essere eletti deputati. Tanto valeva la pena di dichiarare la incompatibilità tra il mandato politico ed il pubblico impiego ». Inoltre ci fu una proposta specifica — e lo ricordai anche nell'altra seduta — dell'onorevole Calamandrei, il quale voleva fosse sostituito l'ultimo comma col seguente emendamento: « I componenti del Parlamento che siano pubblici impiegati o impiegati di enti pubblici o controllati dallo Stato non possono conseguire promozioni nell'impiego, né nomine ad uffici direttivi, anche temporanei, né trasferimenti ».

Mi pare, onorevole Almirante, che il contenuto dell'emendamento Calamandrei (non accolto dalla Costituente) sia perfettamente identico al contenuto dell'articolo 2 di cui stiamo discutendo.

Non è quindi esatto dire che la Costituente voleva porre dei limiti solamente alle promozioni dei pubblici impiegati negando quelle di merito e consentendo esclusivamente quelle per anzianità. È vero invece che la Costituente voleva aggiungere altri limiti: vietare i trasferimenti, vietare le nomine, vietare gli incarichi speciali. Ma tali ulteriori limitazioni non furono approvate dall'Assemblea, che approvò soltanto le limitazioni contenute nell'articolo 98 della Costituzione. E ciò dopo le precisazioni, che furono fatte dall'onorevole Tosato, che si rese interprete del pensiero della Commissione.

Domando quindi a lei, onorevole Almirante: se la Costituente si ribellò alle limitazioni che si volevano imporre agli impiegati dello Stato (e sono le stesse limitazioni che vengono riproposte col disegno di legge in esame), come può la Camera, con una legge ordinaria, modificare la legge costituzionale? Il suo gesto non lo comprendo. Mi pare così logico quello che sto dicendo, che non capisco perché ella apra le braccia; dovrebbe piuttosto congiungerle e fare onorevole ammenda di quello che ha detto.

Se questi sono i precedenti della discussione e della votazione, avvenute nella Assemblea Costituente, non vi è alcun dubbio che noi siamo vincolati da quei precedenti medesimi. Noi, in virtù dell'articolo 98 della Costituzione, ci troviamo di fronte ad una limitazione precisa: quella relativa alle promozioni. Altre limitazioni non possiamo imporre ai pubblici impiegati: ciò facendo, violeremmo apertamente principi di carattere fondamentale, che sono stati fissati nella Costituzione. Se nuove limitazioni dovessimo

aggiungere a quelle in atto, ciò potremmo fare, a norma dell'articolo 138 della Costituzione, esclusivamente con una legge costituzionale.

Per queste considerazioni, mi associo senz'altro alle fondate eccezioni sollevate dall'onorevole Colitto, essendo evidente la incostituzionalità dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

TESAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. A proposito dei precedenti della disposizione dell'articolo 98 della Costituzione, che sono stati autorevolmente ricordati, è stato affermato con fondamento dall'onorevole Almirante che l'opinione manifestata dal legislatore al momento della formazione di una legge non ha valore decisivo per l'interpretazione della legge stessa. Io mi permetto, però, di osservare che nel caso in esame la questione non può risolversi alla stregua di un semplice criterio generale perché si tratta di materia costituzionale, per cui occorre rendersi conto di particolari esigenze per l'interpretazione.

La norma giuridica costituzionale è espressione immediata e diretta di un orientamento politico per la fissazione di una direttiva fondamentale e basilare; e, quindi, l'interprete non può prescindere, nel determinarne il contenuto, dalla ragione per la quale fu posta in essere.

Nella specie nessun dubbio che la norma costituzionale in questione fu emanata col preciso intento di far sì che la situazione degli impiegati membri del Parlamento fosse assolutamente identica a quella degli impiegati in genere, tranne che per le promozioni, dovendo consentirsi agli impiegati membri del Parlamento solo le promozioni per anzianità. Si volle, in particolare, rigettando tutti gli emendamenti proposti, conservare agli impiegati membri del Parlamento tutti i diritti inerenti al loro stato di impiegati, compresi i diritti ai trasferimenti, alle missioni straordinarie e agli incarichi in genere.

Il volere incontestabile dell'Assemblea Costituente non potrebbe essere ignorato nella prima applicazione dell'articolo 98 della Carta costituzionale. Ma, indipendentemente dal valore da attribuire ai precedenti legislativi, è fuori dubbio che il dettato della norma costituzionale è così preciso e inequivocabile, che non può sussistere alcuna incertezza di interpretazione.

La norma costituzionale suona precisamente così: « I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Se sono mem-

bri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità». In contrasto con questo chiaro ed inequivocabile precetto, con l'articolo 2 del progetto di legge di cui ci occupiamo si vuol disporre che «le missioni, gli incarichi e i trasferimenti sono parificati, ad ogni effetto, per i pubblici impiegati che siano membri del Parlamento, alle promozioni non per anzianità previste dall'articolo 98 della Costituzione». In altri termini, si vuole estendere il dettato della norma della Carta costituzionale a situazioni diverse da quelle espressamente previste. Si vuole, cioè, modificare una norma della Carta costituzionale.

Se questa situazione non si può revocare in dubbio, è evidente che anche un profano di cose giuridiche deve riconoscere che per modificare una norma della Carta costituzionale non è sufficiente una legge ordinaria, ma occorre lo speciale procedimento che è stabilito dall'articolo 138 della Costituzione per porre in essere una legge di revisione della Costituzione.

Ma se un'ombra di dubbio può ancora sussistere a proposito del chiaro dettato della norma contenuta nell'articolo 98 della Carta costituzionale, inviterei l'onorevole Almirante e chiunque la pensi in senso contrario a voler considerare un istante che la Carta costituzionale, dopo aver disciplinato nel titolo riflettente l'organizzazione del potere legislativo la posizione dei membri del Parlamento e le relative incompatibilità, ha disciplinato a parte con alcune norme fondamentali la posizione dei pubblici impiegati nel titolo relativo al potere esecutivo (Governo), fissando i diritti spettanti agli impiegati e dichiarandone, in piena rispondenza con le esigenze riconosciute fondate anche in altri ordinamenti di Europa e di fuori Europa, l'assoluta intangibilità anche per coloro che siano deputati o senatori, fatta eccezione per le promozioni non per anzianità.

Appare, così, anche sotto il profilo della netta distinzione posta dalla Costituzione tra la materia relativa alle incompatibilità dei membri del Parlamento e la materia relativa alla posizione degli impiegati, la situazione che si è voluto creare e che è stata effettivamente creata con la Carta costituzionale, situazione che ne rende impossibile la modificazione in virtù di una legge ordinaria che disconosca i diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutti gli impiegati, anche se membri del Parlamento.

Per le ragioni prospettate, io ho fede che la Camera riterrà che l'eccezione sollevata dall'onorevole Colitto è pienamente fondata.

PRESIDENTE. La proposta Colitto è sostanzialmente soppressiva dell'articolo 2. Anche gli onorevoli Angelo Raffaele Jervolino e Petrone hanno proposto di sopprimere l'articolo 2.

QUINTIERI, *Relatore*. La Commissione si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se dovesse giudicare dalle ragioni di opportunità che si invocano a fondamento dell'articolo 2, il Governo dovrebbe dichiararsi contrario all'articolo stesso. Sulla questione di carattere costituzionale si rimetta all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Colitto, di soppressione dell'articolo 2 perché incostituzionale.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

«I magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo e gli altri impiegati delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per i membri di corpi accademici, per tutta la durata del mandato parlamentare, sono collocati in congedo straordinario, a tutti gli effetti di legge.»

PRESIDENTE. L'onorevole Rescigno ha proposto di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Qualora ne facciano domanda, i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo e gli altri impiegati delle pubbliche Amministrazioni, durante il mandato parlamentare, sono collocati in congedo straordinario, a tutti gli effetti di legge.»

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Angelo Raffaele Jervolino ha proposto di sopprimere l'articolo 3. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Signor Presidente, non le pare che la materia che forma oggetto dell'articolo 3 sia intimamente connessa con quella dell'articolo 2? Ritengo che, avendo dichiarato incostituzionale l'articolo 2 per le ragioni esposte dall'onorevole Colitto e da me, vi siano ugualmente motivi di incostituzionalità anche per l'articolo 3.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

A tutti gli onorevoli colleghi è noto l'articolo 3 del testo della Commissione; sul quale noi siamo chiamati a dare il nostro voto. Al riguardo devo ricordare che la Costituzione ha voluto assicurare il retto funzionamento delle attività statali in modo che coloro che sono chiamati a disimpegnare le funzioni politiche non solo devono conservare il loro posto, come è detto chiaramente nella Costituzione, ma devono avere anche il tempo libero per disimpegnare il detto mandato politico. Approvando, invece, l'articolo 3 del disegno di legge vi sarebbe addirittura un invertimento di quello che fu il pensiero dei costituenti. Difatti i funzionari dello Stato, i quali sono stati eletti membri del Parlamento, per questo stesso fatto non solo non potrebbero più mettere a disposizione il tempo necessario per assolvere questo compito, ma si troverebbero addirittura nella condizione di incompatibilità di esercitare le funzioni politiche.

Ora, questo assolutamente non fu il pensiero dei costituenti, i quali vollero perfettamente il contrario, cioè che il funzionario dello Stato, ripeto, eletto alla carica di rappresentare il paese nel Parlamento dovesse avere il tempo disponibile (senza quindi pregiudicare l'adempimento delle attività statali) per assolvere il mandato parlamentare.

Io non voglio richiamare i precedenti che sono consacrati nei verbali della I Sottocommissione, alle pagine 391, 393 e 394. Non vi è alcun dubbio che tale problema fu ampiamente dibattuto nella Sottocommissione e furono tutti concordi nel ritenere la fondatezza di quanto io sto ricordando.

Mi sia consentito ricordare semplicemente un emendamento dell'onorevole Mastroianni, il quale proponeva addirittura di sospendere il rapporto di impiego durante il mandato politico. Tale proposta fu energicamente contrastata in sede di Commissione. Difatti fu rilevato che, accogliendosi la impostazione dell'onorevole Mastroianni, l'impiegato pubblico — eletto ad una carica politica — non solo non avrebbe avuto alcun vantaggio, ma anzi avrebbe conseguito un grave danno, perché il rapporto di impiego sarebbe rimasto sospeso con grave pregiudizio della carriera. Pertanto l'emendamento venne respinto con 12 voti contrari e 1 favorevole (quello dell'onorevole Mastroianni).

Io non intendo discutere il merito dell'articolo 3, nel qual caso dovrei svolgere anche un emendamento aggiuntivo. Difatti se, per assurda ipotesi — che non vorrei neppure formulare — non venisse accolta la eccezione

di incostituzionalità dell'articolo 3, noi dovremmo escludere dal divieto i magistrati ed i funzionari, che occupano il posto unico previsto dai rispettivi ruoli organici. Mi soffermo semplicemente su questo punto, sul quale richiamo l'attenzione della Camera: come nell'articolo 98 la Costituzione dà piena facoltà all'impiegato dello Stato di poter ottenere nomine, trasferimenti e missioni, con l'articolo 51 della stessa Costituzione la Costituente consentì, anzi volle che l'impiegato conservasse la sua funzione, la esercitasse pienamente, salvo il diritto a disporre del tempo necessario per assolvere al mandato politico.

Per queste considerazioni insisto sulla eccezione di incostituzionalità da me sollevata, per la soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Almirante ha proposto di sopprimere l'articolo 3. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALMIRANTE. Questo emendamento era collegato con quello soppressivo da me presentato in sede di articolo 1. Poiché questo non fu accolto, cade anche il mio emendamento soppressivo dell'articolo 3. Anzi, essendo stato respinto il mio emendamento all'articolo 1, io sono ora favorevole al mantenimento dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Petrone ha proposto la soppressione dell'articolo 3. Egli ha svolto il suo emendamento in sede di discussione generale. Vi insiste?

PETRONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Occorre anzitutto che la Camera si pronunci sulla eccezione di incostituzionalità sollevata dall'onorevole Angelo Raffaele Jervolino, e comunque sulla soppressione dell'articolo 3.

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Noi riteniamo che non abbia fondamento la eccezione di incostituzionalità nei confronti dell'articolo 3. Pertanto voteremo a favore del testo della Commissione.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Ho preso la parola più che altro a titolo personale, per mantenere una linea di coerenza con quello che ho sostenuto all'Assemblea Costituente. Se allora non sono arrivato fino a farne una proposta formale in aula, fu perché mi trovai di fronte a una insurrezione vera e propria di quei colleghi che si trovano nelle mie stesse condizioni di dipendente dello Stato; sicché dovetti limitarmi a

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

chieder loro almeno di astenersi su una votazione che li riguardava tanto da vicino. E l'invito fu accolto da tutti.

Mi riferisco a quella parte dell'articolo 3 ora in discussione che prevede che gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per i membri dei corpi accademici, per tutta la durata del mandato parlamentare, siano collocati in congedo straordinario a tutti gli effetti di legge. Ora — parlo per coloro che non siano iniziati alla terminologia burocratica — essere collocati in congedo straordinario a tutti gli effetti di legge vuol dire mantenere, fra l'altro, lo stipendio....

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Per un mese, come prevede il regio decreto 30 dicembre 1923.

MALAGUGINI. Già, onorevole Jervolino; ma ella sa che nella legge elettorale approvata dalla Costituente, con l'adozione del termine « congedo straordinario secondo le norme in vigore » si è inteso affermare che l'impiegato eletto conservasse il suo stipendio per tutta la durata del mandato parlamentare. È contro questa parte dell'articolo, contro questa interpretazione lata di un termine originariamente e normalmente restrittivo che io ho sollevato eccezione di scrupolo; in quanto a me pareva, e pare tuttora, non rispondente a criteri di serietà che un funzionario dello Stato abbia a percepire lo stipendio per un lavoro che effettivamente non compie, perché non è in condizione di compierlo.

Se mi si dice che il funzionario deve conservare i suoi diritti di anzianità, che non deve essere pregiudicato nello svolgimento della sua carriera per il fatto di essere stato eletto rappresentante del popolo in Parlamento, siamo d'accordo: sarebbe assurdo che fosse altrimenti, in quanto ciò significherebbe porre i funzionari in istato di inferiorità di fronte agli altri cittadini e precludere loro praticamente la possibilità della elezione in Parlamento. Ma da questo alla concessione dello stipendio, in regime di indennità parlamentare, mi pare ci corra!

Mi si potrebbe osservare (e con ragione) che per rendere accettabile questo mio punto di vista occorrerebbe che la indennità corrisposta ai rappresentanti in Parlamento fosse tale da consentire a loro e alle loro famiglie (che non hanno tutte uguali bisogni) di vivere con decoro. Questa è un'altra questione che potrà essere risolta in altro momento e a seconda delle decisioni che la Camera prenderà sull'argomento ora in discussione e sulla proposta di legge presentata tempo fa dal collega Vicentini.

Mi si obietterà (e non vorrei che questa fosse la ragione dell'ironico sorriso di qualche collega): ma tu, finora, hai continuato a fare il deputato e a percepire lo stipendio di funzionario statale. Esatto: ho continuato a fare il deputato e a percepire lo stipendio di preside (cercando, nei limiti del possibile, di non demeritarlo del tutto) perché così ha deliberato la Costituente; e io non mi sono mai atteggiato ad eroe o a uomo singolare al punto da rinunciare, non saprei a favore di chi, ad un beneficio che non ho fatto niente perché mi fosse riconosciuto.

Stando così le cose, desidererei che, in via principale, la Camera accogliesse il principio che i funzionari dello Stato durante il periodo della loro attività parlamentare, conservando tutti gli altri diritti, non percepissero lo stipendio. In via subordinata, qualora si addivesse ad una votazione su questo argomento, domando ai numerosi colleghi appartenenti al Ministero da cui io dipendo e in genere a tutti gli altri funzionari dello Stato (esclusi i docenti universitari perché essi possono benissimo fare il deputato e il professore) che siedono in questa Camera di seguire l'esempio che per mia iniziativa hanno dato gli impiegati delle pubbliche amministrazioni membri dell'Assemblea Costituente, cioè di astenersi dal votare. È il minimo — a me pare — che si possa chiedere alla loro sensibilità.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Ho l'impressione, onorevoli colleghi, che questa legge venga sottoposta ad un graduale smontaggio: pezzetto per pezzetto, la si sta facendo cadere nel nulla, nonostante che, almeno a parole, essa in un primo tempo godesse la simpatia unanime della Camera, visto anche che essa si concretava in tre proposte provenienti da tre settori diversi, ma tutti di maggioranza. La soppressione dell'articolo 3 è stata richiesta per ragioni di carattere costituzionale, per ragioni di carattere politico e di opportunità e per ragioni di logica, in dipendenza della connessione che vi sarebbe con l'articolo immediatamente precedente.

A mio giudizio, le ragioni di carattere costituzionale sono insussistenti, così come lo sono le ragioni di connessione con l'articolo precedente. Questo tendeva ad eliminare le possibilità di vantaggi in ordine ad eventuali trasferimenti, a incarichi o a mansioni straordinarie, ecc., mentre l'articolo 3 parte dalla considerazione, del tutto diversa, della impossibilità materiale di adempiere contempora-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

neamente agli impegni parlamentari e a quelli derivanti da un ufficio o impiego statale. Connessioni, quindi, non ve ne sono, salvo quelle normali che legano fra loro i diversi articoli di una stessa legge.

Se non erro, nei giorni scorsi, discutendosi in linea generale di questa legge, fu rilevato dallo stesso relatore e anche dal rappresentante del Governo che fra i parlamentari impiegati dello Stato esiste oggi una situazione di disparità, alcuni di essi essendosi posti in congedo straordinario, avendo ritenuto nella loro sensibilità di non poter adempiere ad entrambe le funzioni, altri — evidentemente meno sensibili a questo richiamo di coscienza — non avendo adempiuto a questo dovere morale e continuando quindi a percepire, insieme con le indennità parlamentari, lo stipendio di impiegati dello Stato, oltre a fruire delle promozioni per merito, ecc.. Evidentemente, se si sopprimesse l'articolo 3, una tale situazione di squilibrio non solo permarrrebbe, ma verrebbe in certo senso codificata, il che appare ingiusto e, se mi è consentito, anche alquanto immorale.

Spero pertanto che la proposta soppressiva venga respinta per le considerazioni esposte e per altre che risparmio agli onorevoli colleghi.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.
Le ragioni che adduce l'onorevole Almirante mi inducono ad insistere sulla mia eccezione di incostituzionalità. In fin dei conti, l'articolo 3 ha la finalità specifica di rendere incompatibile l'esercizio contemporaneo delle funzioni di impiegato dello Stato e delle funzioni di parlamentare.

A tale riguardo credo necessario ricordare il pensiero di un autorevole parlamentare che non è di parte nostra e cioè il commento che ha fatto l'onorevole Calamandrei all'articolo 51 della Costituzione. «La Costituzione — dice — ha assicurato il retto funzionamento delle attività statali, in modo che coloro che sono chiamati a disimpegnare le funzioni pubbliche elettive abbiano il tempo necessario per adempiere le funzioni cui sono preposti». Questo coincide con quanto io precedentemente ho sostenuto, che cioè la Costituzione non vieta al funzionario dello Stato il diritto di continuare a disimpegnare le proprie funzioni, ma vuole che lo Stato e gli altri enti pubblici consentano che il funzionario dello Stato o degli enti pubblici

abbia il tempo disponibile per poter anche esercitare il mandato politico.

Continua il professore Calamandrei: «Viene così superata la proposta di dichiarare incompatibile il contemporaneo esercizio del mandato politico e dell'impiego, per ragioni di libertà e di indipendenza».

Io domando all'onorevole Almirante — il quale ha voluto ritorcermi uno scherzoso giuoco di parole che ho rivolto a lui (*Interruzione del deputato Almirante*) — che cosa significa «averè superato l'incompatibilità contemporanea» se non il diritto quesito, in virtù della Costituzione (è riconosciuto da tutti i costituenti), che l'impiegato dello Stato può contemporaneamente — ed io direi: deve — esercitare l'una funzione e l'altra?

Se questa tesi non dovesse essere accolta e noi dovessimo accettare l'articolo 3 così come è formulato, arriveremmo a questa conseguenza (questo non è più un argomento di carattere costituzionale, ma di merito): poiché il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, consente che per cause gravi la durata del congedo chiesto dal funzionario può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese, noi considereremmo il funzionario dello Stato per tutto il periodo di cinque anni (per i deputati) e di sei anni (per i senatori) in congedo straordinario. Nel qual caso consacreremmo nella legge, che stiamo esaminando, questo assurdo: conservare lo stipendio ai magistrati e funzionari dello Stato e negare loro il diritto di assolvere il loro dovere, sia pure in forma ridotta.

Ma questo neppure i funzionari dello Stato desiderano, per ragioni di giustizia e di dignità.

A me pare che, per una corretta interpretazione dell'articolo 51 della Costituzione, per ragioni morali e soprattutto per alte considerazioni di doveroso rispetto ai funzionari dello Stato, noi dobbiamo dichiarare senz'altro incostituzionale l'articolo 3 del disegno di legge in esame.

PETRUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI. Sono d'accordo con l'onorevole Jervolino; ma la legge elettorale ha stabilito che l'impiegato dello Stato, qualora lo richieda, venga posto in congedo straordinario, tant'è vero che nell'amministrazione hanno applicato la legge elettorale nel senso che l'impiegato dello Stato può continuare a prestare servizio, cioè a portare il contributo della sua esperienza e della sua competenza. Qualora ciò non possa avvenire, naturalmente, l'impiegato non viene utilizzato.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Su questa questione dell'impiegato dello Stato io sono contrario, non perché rivesta tale qualifica, ma perché a tutti gli altri deputati è consentito svolgere la loro libera professione, e non è giusto che l'impiegato dello Stato si debba « mettere in vetrina », e debba restare avulso dall'attività nazionale. Per la Camera, ritengo sia indispensabile che tutti gli impiegati dello Stato svolgano la loro funzione ed apportino il loro contributo nella materia in cui hanno competenza, siano essi professori universitari, o impiegati di qualunque ordine e grado.

Non comprendo perché si voglia partire da un punto di vista che sembrerebbe ovvio: quello di parificare, a questi fini, i deputati che svolgono la loro attività nel campo della pubblica amministrazione a quelli che esercitano la libera professione, al cui esercizio attendono liberamente.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sulla eccezione di incostituzionalità e comunque sulle proposte soppressive dell'articolo 3 ?

QUINTIERI, Relatore. Ritengo che l'eccezione di incostituzionalità non abbia consistenza, tanto è vero che la legge elettorale, che è posteriore alla Costituzione, si è occupata della situazione specifica dei magistrati e dei funzionari, risolvendola in un determinato modo.

Scendendo, invece, all'esame del merito, osservo che sull'articolo 3 si manifestano in Assemblea gli stessi vivissimi dissensi già manifestatisi in seno alla Commissione.

Approvandosi l'emendamento soppressivo Jervolino-Petrone, rimarrebbe in vigore la norma dell'articolo 63 della legge elettorale politica 5 febbraio 1948, estesa anche al Senato con la successiva legge 6 febbraio 1948, n. 29. Tale norma è così formulata: « Gli impiegati dello Stato e di altre amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario, per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore. I magistrati in aspettativa, ai sensi della lettera g) dell'articolo 6, conservano il trattamento di cui godevano ».

Quindi, allo stato attuale della legislazione, i funzionari hanno facoltà di chiedere il collocamento in congedo straordinario e, se non lo chiedono, nessuna amministrazione può loro imporre tale soluzione. La conclusione è che essi possono rimanere, nominalmente, in servizio, continuando a perce-

pire stipendio, indennità di presenza, diritti di segreteria, ecc., pur senza prestare effettivo servizio.

Contro questo stato di cose sono insorti parecchi cultori di dottrine amministrative, e di recente anche il Ranalletti, in un articolo pubblicato su *Nuova Rassegna* di Firenze, in cui si chiedeva se non fosse il caso di tutelare anche, almeno in parte, gli interessi della pubblica amministrazione.

Perciò la Commissione aveva formulato l'articolo 3 che, come abbiamo visto, non tutela nemmeno appieno gli interessi dell'amministrazione, in quanto il funzionario, con il collocamento in congedo straordinario, percepisce quasi tutto lo stipendio, meno l'indennità di presenza, i diritti di segreteria ed i diritti accessori, ove esistano.

Per i magistrati, invece, la cosa — a mio modesto parere — è ben diversa. Infatti, l'articolo 6 della legge elettorale politica dichiara ineleggibili i magistrati, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.

Nell'altro ramo del Parlamento si è ritenuto che si tratti di un caso di ineleggibilità, che opera soltanto sino alla elezione. È una questione analoga a quella da noi esaminata e discussa per il caso di un deputato eletto sindaco di un capoluogo di provincia. La Camera, come tutti ricordano, ha ritenuto, in questo caso, che trattasi di vera e propria incompatibilità.

Per i magistrati non si è fatta la questione e quindi, in linea di fatto, i magistrati deputati esplicano entrambe le funzioni.

Sopprimendosi l'articolo 3, la questione risorgerebbe in pieno e dovrebbe essere esaminata, poiché altrimenti non si spiegherebbe il divieto per i sindaci, mentre la norma è identica a quella che riguarda i magistrati; con questo in più, che l'articolo 63 della legge elettorale politica parla espressamente dell'aspettativa del magistrato deputato, cui solo attribuisce il trattamento economico che godeva.

Conseguenza dell'aspettativa è il divieto di promozione, sia pure per anzianità, a meno che non si voglia ritenere che l'articolo 98 della Costituzione, che consente le promozioni per anzianità, abbia modificato le norme precedenti sull'aspettativa, che io ho citato nel precedente intervento.

Ad eliminare il contrasto fra l'articolo 98 della Costituzione e le norme sull'ordinamento giudiziario, mi pare provveda molto bene un emendamento dell'onorevole Costa, che vuole il collocamento di tutti i dipendenti

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

dello Stato, compresi quindi i magistrati, in aspettativa speciale, col diritto al posto e con computo dell'anzianità. Per essere più chiari, io aggiungerei: « anche ai fini delle promozioni ».

Dopo questo mio chiarimento, poiché non è stato possibile riunire il comitato dei nove, la Commissione si rimette alle decisioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Onorevoli colleghi, credo sia opportuno circoscrivere il tema del dibattito, perché, forse, si è andati un poco al di là della questione sulla quale in questo momento siamo chiamati a decidere.

Il problema che siamo chiamati ad esaminare è quello di vedere se debbano o meno essere modificate le norme attualmente in vigore in questa materia. Le norme attualmente in vigore, che opportunamente l'onorevole relatore richiamava poco fa, sono essenzialmente quelle dell'articolo 63 del testo unico della legge elettorale. Per effetto di questo articolo 63, gli impiegati dello Stato, eletti deputati, hanno facoltà di chiedere il collocamento in congedo straordinario: quindi chi vuole, chiede il congedo straordinario, chi non lo vuole, non lo chiede; nell'una e nell'altra ipotesi è conservato il trattamento economico.

Differente è la posizione del magistrato, per effetto del capoverso dell'articolo 63: necessità della posizione di aspettativa al momento in cui egli si presenta candidato alle elezioni; possibilità di uscire successivamente da questa posizione di aspettativa e di esercitare la funzione di magistrato, come lo stesso onorevole relatore riconosceva, poco fa, verificarsi oggi in linea di fatto.

L'articolo formulato dalla Commissione, e sul quale la Camera è chiamata a pronunciarsi, porta a questa conseguenza: assimilazione della posizione dei magistrati a quella degli altri impiegati, trattamento unitario per gli uni e per gli altri; obbligo (e non più semplice facoltà) di chiedere la posizione del congedo straordinario.

Sulla base di questo mi pare che si debba preliminarmente rilevare che fra il testo della legge vigente ed il testo della Commissione non vi è alcuna modifica, per quanto si riferisce al trattamento economico degli impiegati o dei magistrati chiamati alle funzioni parlamentari. Quindi tutto quello che, ad esempio, ha formato oggetto delle parole dell'onorevole Malagugini non incide su questa discussione, proprio perché, almeno fino a

questo punto, il trattamento economico è fuori causa.

Allora si tratta di vedere se convenga o meno trasformare la facoltà di chiedere congedo in obbligo, e se convenga o meno assimilare la posizione dei magistrati a quella degli impiegati.

Queste — se non erro — sono le due sole questioni sulle quali l'Assemblea è chiamata a decidere. In relazione alla prima, penso che non si possa ritenere sia una innovazione degna di approvazione quella della trasformazione della facoltà in obbligo; proprio perché (e non discuto se la proposta modifica sia costituzionale o no), così facendo evidentemente ci si avvierebbe su una strada che è diversa da quella che aveva previsto la Costituzione nel suo articolo 51. Infatti, la Costituzione, quando con l'articolo 51 aveva voluto tutelare la posizione del lavoratore chiamato ad assumere funzioni parlamentari e aveva attribuito a costui il diritto di disporre del tempo necessario all'adempimento di tali funzioni pubbliche elettive e di conservare il suo posto di lavoro, evidentemente era orientata su una strada diversa da quella su cui si pone l'articolo 3 della legge in esame.

MALAGUGINI. Conservare il posto di lavoro significa altra cosa.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Le rispondo subito. Conservare il posto di lavoro — obietta qualcuno — significa soltanto la certezza dell'impiegato deputato di riavere il suo posto di lavoro nel momento in cui, cessato il mandato parlamentare, egli possa ritornare allo svolgimento delle sue funzioni.

La realtà invece è (lo ha dimostrato l'onorevole Jervolino e lo attestano i commenti che sono stati scritti sulla Costituzione) che la volontà dell'Assemblea Costituente era orientata in altro senso, perché non solo in questo settore, ma anche in molti altri, quando si parla di conservare il posto di lavoro si fa riferimento alla possibilità di un esercizio effettivo delle funzioni.

Sorge il problema: questo, come è possibile? È l'obiezione dell'onorevole Almirante e di altri colleghi. Cioè, se quel tale fa il parlamentare, come può al tempo stesso fare l'impiegato pubblico?

È una questione che, a mio giudizio, non può essere risolta con un metro uniforme per tutti i casi, perché vi sono alcuni casi in cui degnamente si può continuare ad esercitare le funzioni di pubblico dipendente, pur assolvendo degnamente il mandato parlamentare; e vi sono dei casi in cui questo non è possibile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Proprio questo ha tenuto presente l'Assemblea Costituente quando ha votato, in sede di legge elettorale, quel tale articolo 63, perché in relazione a quell'articolo 63 ha lasciato una facoltà, affidandosi al buon senso e — se vogliamo — alla coscienza del pubblico dipendente, dicendogli: se vuoi, puoi essere esonerato dalle tue funzioni e non perdi nulla dal punto di vista economico, se invece ritieni di poter continuare a svolgere le tue funzioni, continua a svolgerle, entro quei limiti di tempo e con quelle possibilità che la tua posizione di parlamentare ti consentirà.

Una norma così rigida come quella contenuta nell'articolo 3 effettivamente non mi sembra abbia una vera ragione d'essere, perché, a mio giudizio, dovrebbe essere ammesso che in vari altri casi — oltre a quello, ovvio, che riguarda i membri dei corpi accademici — un dipendente pubblico possa utilmente dare l'opera sua a favore della pubblica amministrazione, la quale, ricordiamolo, paga comunque. In questo caso l'amministrazione può approfittare di una certa prestazione di lavoro, mentre altrimenti non ne può approfittare in modo alcuno. Mi pare che introdurre nella legge una norma rigida come quella proposta possa portare a conseguenze, che non sono davvero auspicabili.

Desidero poi aggiungere qualche considerazione per quanto attiene alla posizione specifica dei magistrati. Qui mi devo rendere eco di dichiarazioni fattemi, con l'incarico di comunicarle a questa Assemblea, dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale non ritiene di potere in nessuna maniera accedere a una disposizione di questo genere, che egli considera assolutamente pregiudizievole per il buon andamento degli uffici giudiziari, in quanto collocare i magistrati in posizione di congedo straordinario porterebbe come conseguenza che i posti di quei magistrati, i quali fossero collocati in congedo straordinario — e conseguentemente non esercitassero più le funzioni giudiziarie — non potrebbero essere altrimenti disponibili a favore di altri magistrati per tutta la durata del mandato parlamentare. Evidentemente, ci troveremmo in una posizione di grave imbarazzo. Basta pensare ai posti di presidente di tribunale, di corte di appello, di procuratore generale che potrebbero rimanere scoperti. Non cito gradi più elevati perché al riguardo sono già state fatte delle osservazioni specifiche. In altri termini, se uno di questi magistrati si trovasse nelle condizioni di essere eletto al Parlamento, quel tribunale, quella corte di appello, per cinque, per dieci anni, dovrebbero restare

senza i loro rispettivi presidenti, essendo questi occupati ad esercitare il mandato parlamentare, mentre un altro magistrato potrebbe essere preposto a quel tribunale, a quella corte di appello.

Per queste ragioni, mentre esprimo parere favorevole per la soppressione integrale dell'articolo 3, a nome del ministro di grazia e giustizia chiedo, comunque, che non si estenda ai magistrati quanto in questo articolo 3 si propone.

PRESIDENTE. Occorre ora votare sulla proposta di sopprimere l'articolo 3.

GIACCHERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACCHERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della democrazia cristiana, che ha lungamente discusso su questo argomento, ha già avuto modo di esprimere il suo parere contrario, e quindi oggi non può dare che voto contrario all'articolo 3, ossia voterà per la soppressione. Questo per le ragioni di merito già illustrate dal sottosegretario Lucifredi durante il suo intervento sull'ordine del giorno Viola, e anche per considerazioni di opportunità, poiché, effettivamente, le ripercussioni ricadrebbero sul Parlamento futuro.

Vi sono, poi, altre ragioni di carattere costituzionale che sono state richiamate oggi. Il terzo comma dell'articolo 51 della Costituzione stabilisce: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ». Questo comma non vuole indicare un'alternativa, ma una contemporaneità; ossia vuol significare che il deputato, colui che è stato eletto per esplicare funzioni pubbliche, ha il diritto di disporre del tempo necessario per il loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro, il che significa il posto dove lavora, inteso come possibilità di lavorare, e non semplicemente il posto dove potrà andarsi a sedere quando sarà scaduto il mandato parlamentare. Quindi non è questione di stipendi, in questo punto della Costituzione: lo stipendio sarà un più o meno piacevole accessorio, ma non ha nulla a che vedere con lo spirito di questo articolo, il quale significa che il deputato deve avere tempo per compiere il suo dovere di deputato e deve avere possibilità e posto per compiere il suo lavoro.

Per queste ragioni mi pare che l'articolo 3, così come è formulato, imponendo al parlamentare di essere collocato in congedo straordinario, sia nettamente incostituzionale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Comunque, per questa ragione, aggiunta alle altre di merito che già sono state esposte nel corso della discussione, il nostro gruppo ritiene di dare parere favorevole alla soppressione dell'articolo 3.

LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Il gruppo del partito socialista italiano ritiene che non ci si debba discostare dal testo che è stato elaborato dalla Commissione e non ravvisa che vi siano quei motivi di incostituzionalità che sono stati anche da ultimo ripresi. Né l'articolo 51 né l'articolo 98 della Costituzione escludono la validità e la legittimità costituzionale dell'articolo 3 del progetto così come la Commissione lo ha elaborato. La facoltà di esser messo in congedo o di non essere messo in congedo pone in imbarazzo, per alterne ragioni, il pubblico dipendente che rivesta nel medesimo tempo il mandato parlamentare; potrebbe essere in taluni casi un favore che gli si fa concedendogli un congedo, ed egli potrebbe ritenere preferibile non avere questo favore; potrebbe essere in altri casi l'opposto. A noi pare, comunque, preferibile che in questa legge che vuole stabilire una più alta dignità del Parlamento ed un regolamento uniforme per tutti i suoi membri sia stabilito che chi fa il parlamentare non può svolgere (tranne il caso, eccettuato espressamente dall'articolo 3, dell'universitario) alcuna delle funzioni qui elencate, perché l'impossibilità materiale non lo consente.

L'onorevole rappresentante del Governo ha fatto poc'anzi specifica menzione per quanto concerne i magistrati. A questo riguardo, però, se ho bene inteso le sue parole, mi sembra più adatto prevedere aspettativa anziché congedo, perché l'aspettativa è prevista dalla legge elettorale vigente. Ora, mi sembra che per questa parte potremmo discutere, tanto che è stato presentato un emendamento che parla, appunto, di aspettativa anziché di congedo. Ora, votando contro l'emendamento soppressivo, noi non votiamo per il congedo piuttosto che per l'aspettativa. Di ciò potremo decidere occupandoci dei due emendamenti che di questo trattano. Il nostro gruppo vota contro l'emendamento soppressivo ritenendo di compiere un servizio alla dignità del Parlamento e alla dignità dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei magistrati e dei funzionari di tutte le categorie che all'articolo 3 sono previste.

PRESIDENTE. Coloro i quali ritengono che non si debba innovare sulla legislazione

vigente nella materia che l'articolo 3 vorrebbe regolare voteranno a favore della proposta di soppressione; coloro i quali, indipendentemente dal testo dell'articolo 3, ritengono che qualche innovazione debba essere invece apportata voteranno contro l'emendamento soppressivo.

Ciò premesso, pongo in votazione la proposta Jervolino-Petrone di soppressione dell'articolo 3.

(È approvata).

Cadono quindi gli emendamenti soppressivi parziali, sostitutivi e aggiuntivi presentati sull'articolo 3. Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

« I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore o procuratore, liquidatore, sindaco o revisore, direttore, consulente tecnico o legale, con prestazioni di carattere permanente, nelle società o imprese o stabilimenti al cui capitale lo Stato partecipi direttamente o indirettamente o che siano sovvenzionati dallo Stato ».

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento soppressivo Almirante si intende ritirato come l'altro al precedente articolo 3. Così dicasi per l'emendamento soppressivo Cuttitta.

Passiamo all'emendamento integralmente sostitutivo a firma dell'onorevole Fascetti:

« Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale delle associazioni o enti, a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria direttamente o indirettamente, a meno che la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura e alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'associazione o dell'ente ».

L'onorevole Fascetti non è presente.

BUCCARELLI DUCCI faccio mio l'emendamento Fascetti e chiedo di poterlo svolgere.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Onorevoli colleghi, dopo la votazione che è stata fatta sull'articolo 1, l'emendamento Fascetti andrebbe modificato nel senso di sopprimere la prima parte « fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1 », in quanto nel testo approvato di quell'articolo si fa divieto al de-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

putato di ricoprire in qualsiasi ente cariche di nomina governativa.

Mentre nell'articolo 1 si stabilisce che i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche od uffici in enti sia di natura pubblica che privata per nomina o designazione del Governo, il divieto contenuto nell'articolo 4 si riferisce, invece, a cariche od uffici in associazioni od enti che non siano di designazione o nomina del Governo.

Quindi il carattere distintivo è questo: cariche o uffici per designazione e nomina del Governo, e per questo abbiamo ormai votato il divieto; cariche o uffici per designazione e nomina non governative, di cui si occupa l'articolo 4. In questo caso è fatto divieto al parlamentare di ricoprire le cariche o esercitare le funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale delle associazioni o enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Si è ritenuto di modificare il testo della Commissione sopprimendo il divieto per la carica di procuratore e di consulente tecnico o legale. Abbiamo ritenuto opportuno togliere il divieto per quanto riguarda la carica di procuratore, in quanto questa carica ha sempre una limitata portata e l'ufficio di procuratore in qualsiasi ente non è mai di tale importanza da essere determinante per la vita dell'ente stesso. Quindi, se un parlamentare prima di esser tale era procuratore, non è giusto che egli ora debba perdere tale incarico. Per quanto riguarda la carica di consulente, non mi sembra opportuno che un ente debba essere privato di una consulenza tecnica sia pure di un parlamentare, quando questa consulenza si renda necessaria per l'ente stesso. Vi è infatti un rapporto di fiducia e, molte volte, vi è un rapporto di necessità che difficilmente qualunque divieto potrebbe sopprimere. Perciò ritengo che si debba guardare la situazione con senso realistico e, anche per evitare che si possa violare con qualche artificio la disposizione, escludere tale tipo di incompatibilità.

Secondo il testo della Commissione, i parlamentari non potrebbero ricoprire cariche o esercitare funzioni in società o imprese o stabilimenti al cui capitale lo Stato partecipi direttamente o indirettamente o che siano sovvenzionati dallo Stato. Questa formulazione mi è sembrata molto imprecisa. Non è facile determinare il campo di applicazione di una norma così concepita. Nell'emendamento proposto si prevede, invece, che il divieto si riferisca ad associazioni od enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria direttamente o indirettamente. L'espressione « direttamente

o indirettamente » può sembrare anche superflua, ma dal momento che non è dannosa, niente in contrario a mantenere tale dizione. In sostanza il divieto si riferisce ad associazioni ed enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. In questa materia, per evitare innumerevoli motivi di discussione, occorre avere precisione di linguaggio. La formula proposta è contenuta nel secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, che prevede la possibilità di controllo da parte della Corte dei conti su gestioni al cui capitale contribuisce lo Stato. Secondo tale articolo, la Corte dei conti partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Poiché la Corte dei conti riferisce direttamente alla Camera sul risultato dei riscontri eseguiti, si ha praticamente il controllo del Parlamento su questi enti; e forse proprio in considerazione di questo è sorta la critica e si è manifestata l'opportunità che il Parlamento non debba essere controllore e controllato nello stesso tempo. Poiché il divieto non può essere né più ampio né più ristretto di quello fissato dalla Costituzione, è apparso opportuno usare la stessa formula dell'articolo 100.

Le norme di attuazione del secondo comma dell'articolo 100 che, da quanto ha riferito la stampa, sono state esaminate in una delle ultime riunioni del Consiglio dei ministri, saranno molto presto sottoposte all'esame del Parlamento e praticamente quelle norme che saranno vagliate ed approvate dal Parlamento saranno anche le norme di attuazione di questo articolo.

Ad ogni modo, fin d'ora è opportuno dire che il concetto di contribuzione usato nel testo proposto dall'emendamento è più ampio e in un certo senso comprensivo del concetto di sovvenzione usato nel testo della Commissione.

Una distinzione formale fra contribuzione e sovvenzione non presenta difficoltà, perché le contribuzioni dovrebbero nascere da una legge ed avere un fine specifico di interesse generale e porsi con un carattere di continuità, mentre le sovvenzioni dovrebbero nascere non da una legge, ma da un semplice atto amministrativo riferentesi ad un fine specifico di interesse particolare con carattere di controprestazione e non avere alcun carattere di continuità. Tuttavia, poiché nella nostra prassi amministrativa si sono confusi i caratteri dell'uno e dell'altro tipo di erogazione dello Stato e si è fatto indifferentemente uso dei termini, è oppor-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

tuno richiamarci al concetto di contribuzione, che è, come ho detto, più ampio e più comprensivo del concetto di sovvenzione.

Abbiamo aggiunto « in via ordinaria » sempre per usare la formula dell'articolo 100, intendendo così di escludere le associazioni e gli enti ai quali vengono date contribuzioni che rivestono, per la loro stessa natura e per il fine stesso per cui vanno fatte, un carattere di straordinarietà, cioè di elargizione a fondo perduto in occasione di circostanze particolari, con un fine preciso e determinato, per cui il controllo dello Stato sul pubblico denaro si esaurisce al momento stesso del suo stanziamento.

Il testo della Commissione potrebbe far sorgere un'ultima questione. In esso, infatti, non ci si riferisce ad un rapporto fra l'importanza delle contribuzioni e l'importanza dell'associazione o dell'ente. È opportuno, a mio avviso, tenere presente questa circostanza, in quanto non mi sembra logico che ai parlamentari debba essere vietato di assumere cariche in enti la cui vita non è condizionata dal contributo dello Stato.

Io ritengo che il divieto non debba operare per le cariche in associazioni o enti per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità in relazione alla natura e consistenza patrimoniale e finanziaria dell'associazione e dell'ente.

A me sembra, quindi, opportuno, quando si voglia statuire sulla incompatibilità dei parlamentari a ricoprire cariche in società o in imprese al cui capitale concorre lo Stato, adoperare la stessa dizione che esiste nella Costituzione quando si precisa che la Corte dei conti partecipa al controllo sulla gestione finanziaria di enti in cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

MANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Vorrei chiedere un chiarimento su questo emendamento, cioè che cosa si intende con l'espressione « ricoprire cariche ». Chiederei che ciò fosse precisato, perché se si trattasse di dipendenti di un istituto, per esempio un capufficio, un direttore, mi sembra che non dovrebbe esistere incompatibilità. Quanto meno è necessario chiarire questo punto.

PRESIDENTE. Se mettessimo una virgola dopo « cariche » e un'altra virgola dopo « funzioni », il riferimento apparirebbe chiaramente fatto sia alle cariche sia alle funzioni. È questo, onorevole Bucciarelli Ducci, lo spirito della norma che ella propone ?

BUCCIARELLI DUCCI. Sì, signor Presidente.

MANZINI. Verrebbero esclusi i dipendenti.

PRESIDENTE. Evidentemente, perché le cariche sono quelle elencate, e le funzioni sono quelle che discendono soltanto dalle cariche elencate.

L'onorevole Petrone ha proposto di sostituire l'articolo 4 col seguente:

« I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche di amministratore, liquidatore, sindaco, revisore e direttore generale di società al cui capitale partecipa o lo Stato, o qualcuno degli enti o delle società indicati nel primo comma dell'articolo 1, o qualcuna delle stesse società indicate nel presente articolo ».

Questo emendamento è già stato svolto nel corso della discussione generale. Onorevole Petrone, vi insiste ?

PETRONE. Non insisto su questo mio emendamento, poiché esso era collegato con quello all'articolo 1 che fu respinto dalla Camera. Mi riservo di votare per quell'emendamento presentato da altri colleghi che più rispondano ai principi da me illustrati in sede di discussione generale.

FORESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORESI. Gli onorevoli Fascetti e Bucciarelli Ducci chiedono che i membri del Parlamento non possano ricoprire cariche in enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria direttamente o indirettamente, a meno che la contribuzione non sia di scarsa rilevanza in relazione alla natura e alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'ente.

Devo fare un'osservazione. Quando l'onorevole Fascetti presentò l'emendamento, probabilmente si riferiva all'articolo 1 come era stato presentato dalla Commissione e non come è risultato votato dalla Camera, in cui si facevano eccezioni per gli enti culturali, di culto, fieristici e assistenziali, nei quali enti, specialmente in quelli fieristici, assistenziali e culturali, lo Stato quasi sempre contribuisce direttamente o indirettamente. Io chiedo al proponente di dichiarare se egli intende anche riferirsi a quello che è già stato escluso da un voto preciso della Camera.

PRESIDENTE. Se fosse così, onorevole Foresi, l'emendamento sarebbe improponibile. L'onorevole Bucciarelli Ducci ha già chiarito che con la norma proposta si intende regolare casi del tutto diversi da quelli esaminati in sede di articolo 1.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

L'onorevole Corbi ha proposto di sopprimere le parole: « con prestazioni di carattere permanente ».

CORBI. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Anche gli onorevoli Almirante, Roberti, Michelini, Mieville e Latanza propongono di sopprimere, dal testo della Commissione, le parole « con prestazioni di carattere permanente ». Osservo che l'emendamento Fascetti-Bucciarelli Ducci, che voteremo per primo, non contiene tale inciso.

ALMIRANTE. Se l'emendamento Fascetti-Bucciarelli Ducci risultasse respinto, io insisterei, successivamente, sul mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruggero Lombardi ha comunicato di ritirare il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale, consulente tecnico e legale con prestazioni di carattere permanente in associazioni o enti a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria direttamente o indirettamente o che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato e della pubblica Amministrazione »; e ha presentato i seguenti emendamenti allo emendamento Fascetti:

« dopo le parole: direttore generale, aggiungere: consulente tecnico o legale con prestazioni di carattere permanente »;

« dopo: associazione o enti, aggiungere le seguenti parole: che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali ».

Se non mi inganno, dalla punteggiatura sembra che « il carattere permanente » lo si debba riferire al solo consulente tecnico o legale. È esatto, onorevole Lombardi ?

LOMBARDI RUGGERO. Perfettamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruggero Lombardi ha facoltà di svolgere entrambi gli emendamenti.

LOMBARDI RUGGERO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a costo di essere noioso, devo ancora richiamare a me stesso e ai colleghi l'importanza di questa legge, legge attesa dall'opinione pubblica e che sarà largamente commentata, legge da cui l'istituto parlamentare potrà ricavare prestigio o meno, legge delicata e difficile.

Nell'articolo 1 abbiamo previsto i casi di nomina in enti da parte del Governo o di

organi dell'amministrazione dello Stato. Nell'articolo 4 dobbiamo provvedere ad inquadrare, cercando di evitare danni ma cercando di essere precisi, quelli che devono essere i limiti dell'attività parlamentare in enti che con lo Stato abbiano rapporto: rapporto che può nascere da sovvenzioni che direttamente o indirettamente gli enti ricevono e rapporto che può sorgere per la natura del lavoro, dell'attività, che un ente svolge in funzione prevalente con lo Stato.

Ora io mi sono preoccupato di questo problema ed ho cercato una guida per risolverlo. Questa guida mi è parso di trovarla in un atto legislativo che è tuttora in funzione e che non ho inteso ancora richiamato, e cioè la legge elettorale con cui questa Camera è stata eletta.

La legge 20 gennaio 1948, n. 6, stabilisce i casi di ineleggibilità. Qui parliamo di incompatibilità. È però evidente che la ineleggibilità deve trovare un riferimento, una correlazione con la incompatibilità di funzione. E l'articolo 8 della legge 20 gennaio 1948, legge operante, chiarisce in una maniera perspicua quali sono quei casi di ineleggibilità che noi, con l'articolo 4 di questa legge, dovremo indicare come casi di incompatibilità. Questi casi li classifica in tre commi.

Per il primo comma, sono ineleggibili coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società od imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o somministrazioni oppure per concessione e autorizzazione amministrativa di notevole entità economica che importano l'obbligo dell'adempimento specifico, l'osservanza di norme generali e particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione e l'autorizzazione è sottoposta. Siamo cioè in un caso previsto anche dalla legge per le elezioni amministrative, che rende appunto ineleggibile colui che ha rapporti di affari col comune e sarebbe davvero aberrante se noi trascurassimo questo preciso caso di incompatibilità per quanto riguarda i parlamentari. D'altra parte il caso, che poteva intendersi compreso nel testo primitivo della Commissione, non è considerato nell'emendamento sostitutivo Fascetti che limita l'incompatibilità solo agli enti sovvenzionati dallo Stato e non a quelli che, senza avere sovvenzioni, hanno con lo Stato dei rapporti economici rilevanti, per cui il deputato, nello svolgimento del suo mandato, potrebbe addirittura favorire questi danneggiando l'interesse generale dello Stato e quindi della collettività dei cittadini.

L'altro mio emendamento riguarda la incompatibilità con la carica di parlamentare dei consulenti legali od amministrativi con funzioni a carattere permanente degli enti di cui ho detto. Evidentemente io mi riferisco a coloro che appoggiano col loro nome e colla loro influenza una determinata società in veste di consulenti: il mio emendamento è stato proposto per la stessa ragione che aveva determinato la presentazione dell'altro emendamento che riguardava gli enti gestiti per conto dello Stato. Anche in questo caso ci soccorre la legge 20 gennaio 1948 che, all'articolo 8, n. 3, dice che sono ineleggibili i consulenti legali e amministrativi che prestano in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese vincolate allo Stato nei modi di cui all'articolo 1. Non si può non stabilire un'incompatibilità per un caso per il quale è prevista addirittura la ineleggibilità. Questo dobbiamo fare per logica giuridica e per logica legislativa, oltre che per un imperio della nostra coscienza, per il nostro obbligo di dare al paese delle leggi che siano complete, chiare, persuasive.

PRESIDENTE. L'onorevole Corbi ha proposto di aggiungere le seguenti parole: « che gestiscano servizi o che compiano operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie, per conto e nell'interesse dello Stato ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORBI. Mi limiterò a richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che con l'articolo 1, già da noi approvato, abbiamo stabilito l'incompatibilità fra l'esercizio del mandato parlamentare e gli incarichi che derivano per nomine del Governo e dell'amministrazione dello Stato. Con ciò si è voluto giustamente svincolare i componenti del Parlamento da uno stato di soggezione oggettiva nei confronti dell'esecutivo, sicché essi possano, almeno sotto questo riguardo, assolvere liberamente al proprio mandato di parlamentari e quindi di controllori.

A me pare però che noi non raggiungeremo appieno il nostro scopo e non ci daremo una legge la quale riesca ad eliminare taluni degli inconvenienti che questa legge hanno ispirato, se noi non apportassimo all'articolo 4 un emendamento aggiuntivo il quale preveda altri casi, a parer mio ancora più importanti di quelli che sono stati previsti già dall'articolo 1.

Il mio emendamento tende appunto a questo fine. In esso si stabilisce che è incompatibile

la funzione del controllore, propria al parlamentare, con quella di chi, per i compiti che assolve per conto e nell'interesse dello Stato, viene a trovarsi nella situazione di chi deve essere appunto controllato. Su questo principio mi pare non possano esservi dubbi né esitazioni di sorta.

Ma oltre a ciò, a me pare che vi sia un altro aspetto di cui si debba tener conto. È noto che vi sono istituti che per la funzione che assolvono e per la struttura che hanno, conferiscono un numero considerevole di cariche direttive in tutto il territorio nazionale. Non è necessario che io qui riferisca quali siano questi istituti. A titolo di esemplificazione accennerò alla Federconsorzi, senza addentrarmi, per altro, nell'esame della struttura di questo istituto.

Ora, potrebbe darsi il caso — e qui io mi attengo ad una pura ipotesi — che tutti gli amministratori di siffatto ente, e di carattere nazionale e provinciale, fossero membri del Parlamento, o quanto meno, che lo fosse un gran numero di essi. Come è allora possibile che chi deve essere controllato, sia anche controllore di se stesso? Situazione questa in cui verrebbero appunto a trovarsi i deputati che dovessero ricoprire questa doppia veste.

Si verrebbe, cioè, in questo modo, a creare un partito a sé di persone le quali sfuggono persino — o possono sfuggire — alla disciplina di quel gruppo o di quel partito nel quale ufficialmente militano, perché sono vincolate da altri interessi che non sono prettamente di natura politica e che non sono quelli per i quali sono venute al Parlamento.

Sicché noi verremmo a trovarci in una situazione che, sotto due punti di vista, è anormale ed incresciosa: perché noi conferiremmo la duplice veste del controllore e del controllato, per cui sorge assoluta incompatibilità, e perché renderemmo possibile il costituirsi di gruppi numericamente forti, i quali possono influire non solo sulle decisioni dell'intero Parlamento, ma che possono influire anche sulle decisioni dell'esecutivo, il quale, invece, ha diritto anch'esso di controllare, di vigilare, sull'opera che costoro assolvono. L'esecutivo ha diritto, in taluni istituti, di vigilanza e di controllo, proprio perché conferisce a questi istituti particolari funzioni e consente ad essi lo svolgimento di particolari pratiche di carattere economico e finanziario.

Ma coloro, i quali dovrebbero rispondere all'esecutivo della loro opera, nello stesso tempo sono quegli stessi che potrebbero impe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

dire (perché sono essi legislatori e controllori) che l'esecutivo ed il Parlamento adempiano al loro compito di controllori.

Per queste considerazioni, e soprattutto per quelle già espresse dall'onorevole Ruggero Lombardi, raccomando alla Camera l'accoglimento di questo emendamento.

FIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA. Onorevoli colleghi, noi — od almeno io — siamo favorevoli al testo della Commissione; ma non posso aderire alle proposte aggiuntive dell'onorevole Ruggero Lombardi né a quelle dell'onorevole Corbi, perché mi sembra che sia ben difficile, in questa materia, arrivare allo scopo che noi ci prefiggiamo, attraverso un'elencazione.

È meglio lasciare una certa genericità! Vuol dire che il deputato che contemporaneamente all'espletamento del mandato parlamentare è incaricato in qualche ufficio sospetto, potrà essere denunziato da chi abbia interesse a farlo ed allora si provvederà caso per caso.

Sotto questo profilo, il testo della Commissione mi sembra preferibile a qualunque altro.

Neppure posso aderire alle proposte dell'onorevole Fascetti per cui si vuole che si vada precisando e specificando l'entità dell'istituto, la sua importanza, in rapporto alla sovvenzione avuta dallo Stato.

Noi dovremmo addentrarci in un campo assai difficoltoso, perché, con ogni probabilità, saranno disparati e quanto mai contraddittori i criteri per giudicare quale sia l'importanza dell'ente e quale l'importanza della sovvenzione.

Per fare un paragone, noi ci troveremo, forse, nelle stesse condizioni di quando, in tema di diritto penale, si deve applicare il valore lieve ad un reato contro la proprietà: i pareri sono molti, e disparati. Non si raggiungerebbe, quindi, lo scopo che si vuol proporre l'onorevole Fascetti, mentre si andrebbe a creare una eccezione la quale finirebbe per svuotare quasi completamente, il contenuto della norma.

Perciò anche in questo caso, sono favorevole al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, qui siamo di fronte più che ad emendamenti propriamente sostitutivi, nel senso che mirino ad introdurre concetti nuovi, ad emendamenti parziali che alcune norme chiariscono ed altre restringono od ampliano. Praticamente, il testo Fascetti nella prima parte è identico a quello della Commissione, meno

per ciò che concerne la soppressione della carica di consulente tecnico legale; nella seconda il testo stesso cerca di interpretare meglio la figura di partecipazione dello Stato; la terza parte limita tale partecipazione. Finalmente, i due emendamenti Corbi e Lombardi aggiungono la figura dell'ente che gestisce servizi.

QUINTIERI, *Relatore*. Domando se l'emendamento Almirante è mantenuto.

PRESIDENTE. È mantenuta, in via subordinata, la soppressione delle parole « con prestazioni di carattere permanente ». Domando all'onorevole Almirante se, riferendosi — come risulta dal testo della Commissione e anche da quello Fascetti — le prestazioni di carattere permanente soltanto alla consulenza tecnica o legale, egli mantenga ugualmente il suo emendamento.

ALMIRANTE. Per la verità, dato che le questioni sono un po' tutte legate, se l'articolo passasse nel testo Fascetti, con gli emendamenti dell'onorevole Lombardi, non darei rilievo al mio emendamento soppressivo; in caso contrario sarei tentato di cercare almeno di migliorare gli altri testi con quella soppressione. Forse apparirà poco coerente; dal punto di vista legislativo, questo mio atteggiamento, ma politicamente è abbastanza giustificato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti proposti.

QUINTIERI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Almirante, il quale vorrebbe impedire al parlamentare anche la consulenza tecnica o legale, di carattere transitorio; il che significa che il parlamentare avvocato non potrebbe difendere nemmeno una sola causa, di uno di quegli enti di cui all'articolo 4; e così l'ingegnere, il tecnico, non potrebbero prestare la loro opera a tali enti, neppure una volta sola; e questo mi pare esagerato.

L'emendamento Fascetti segue, in sostanza, le linee generali del testo della Commissione. Comincia, però, con lo escludere figure secondarie della vita amministrativa degli enti indicati nell'articolo 4, quali sono quelle di procuratore e di direttore, che abitualmente non hanno funzioni preponderanti e rappresentative dell'ente. Su questo punto possiamo anche essere d'accordo, perché si tratta di figure secondarie, che non hanno l'importanza di tutte le altre indicate nel testo della Commissione.

Si intende che qui non può sorgere il dubbio che si voglia modificare l'articolo 1.

Quello rimane in tutta la sua interezza, come è stato votato dall'Assemblea.

Ancora, l'emendamento Fascetti esclude i consulenti tecnici o legali, con prestazioni di carattere permanente; la cui funzione, invece, la Commissione ha giustamente ritenuto incompatibile con la carica di parlamentare. Su questa esclusione la Commissione riconferma la sua posizione, poiché il consulente abituale ha un interesse proprio, diverso da quello degli altri funzionari, per cui la esclusione deve essere operante.

L'emendamento adotta, poi, per precisare il contributo finanziario dello Stato, la formula contenuta nell'articolo 100 della Costituzione, che regola il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti cui contribuisce lo Stato. Fin qui la norma potrebbe essere accettabile, salvo le riserve espresse.

Però l'emendamento aggiunge una limitazione, con le parole: « quando la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità ». Contro questa aggiunta ha già parlato efficacemente, e con la solita chiarezza, il collega Fietta. L'aggiunta, a giudizio della Commissione, si potrebbe prestare alle più svariate interpretazioni, con danno evidente per la concreta applicabilità della norma; senza contare che la base razionale del divieto, contenuto nell'articolo 4, ne verrebbe vulnerata.

Invece la Commissione non è contraria alla prima parte dell'emendamento, con tutte le riserve già espresse. Ritiene altresì non accettabile l'esclusione dei consulenti tecnico-legali, né l'esclusione ultima. Perciò sarebbe opportuna la votazione per divisione.

L'aggiunta proposta dall'onorevole Corbi, che si riferisce a servizi o gestioni fatte nell'interesse dello Stato, mi sembra superflua, perché è evidente che questi casi rientrano nella norma generale dell'articolo 4 o, in ultima analisi, rientrano sempre nelle incompatibilità previste dall'articolo 8 della legge elettorale politica, più volte citata. Lo stesso dicasi per l'analogo emendamento dell'onorevole Ruggero Lombardi.

Quindi noi accettiamo, dell'emendamento Lombardi, quella parte che riguarda i consulenti tecnico-legali con prestazioni di carattere permanente, mentre riteniamo superflua l'altra aggiunta, poiché (come ho già detto) essa risulta dall'articolo 4 della legge in esame e, comunque, dall'articolo 8 della legge elettorale politica.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In relazione a questo articolo vi sono due problemi separati da esaminare in ordine logico: anzitutto, a quali enti debba essere riferita la disciplina che questo articolo prevede; in secondo luogo, a quali cariche e funzioni, in tali enti, questa disciplina debba essere riferita.

Per il primo problema vi sono tre soluzioni, che sono state proposte. Una è rappresentata dal testo della Commissione, l'altra dall'emendamento Fascetti, la terza da questo testo con le aggiunte degli onorevoli Lombardi e Corbi.

Ritengo che il testo della Commissione non possa essere accolto proprio per la sua formulazione troppo generica ed estesa. Infatti, se noi diciamo (come il testo della Commissione prevede) che si debbono escludere i membri del Parlamento da queste cariche, in ogni società o impresa o stabilimento al cui capitale lo Stato partecipi direttamente o indirettamente, o che siano sovvenzionati dallo Stato, veniamo ad estendere questo divieto in una maniera veramente eccessiva. Veniamo ad estenderlo in una maniera eccessiva perché ciascuno di noi conosce un numero non indifferente, anzi grandissimo, di enti per i quali c'è ogni tanto una contribuzione dello Stato; ma si tratta di una contribuzione così modesta ed insignificante che sarebbe veramente assurdo arrivare ad escludere — in relazione a questi enti ai quali lo Stato una volta tanto dà una certa erogazione — che a capo di tali enti possa essere in qualche maniera un parlamentare. Mi basti fare riferimento a tutte le istituzioni di carattere scientifico alle quali lo Stato, una volta tanto, può dare qualche contributo. Ora, qualora non dovessero venire presentati altri emendamenti (e richiamo su questo punto l'attenzione della Camera) in relazione all'articolo 4, mi sembra assai dubitabile che possa automaticamente qui applicarsi l'eccezione del secondo comma dell'articolo 1, laddove si esclusero le cariche in enti culturali o assistenziali.

PRESIDENTE. Qui si parla però di capitale.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma nel testo si dice anche: « o che siano sovvenzionati dallo Stato ». Questo significa precisamente che si considerano anche gli enti cui è dato un contributo *una tantum*. Potrei ripetere l'esempio, che si è fatto in altra circostanza, e chiedere se sarebbe logico che l'ente per il « maggio musicale fiorentino », solo per il fatto che lo Stato, in determinate circostanze, abbia ad esso concesso un contributo, non possa essere diretto

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

un giorno da un parlamentare. Ora, a me sembra che con questo si vada un po' troppo al di là dello spirito, giustamente severo, della norma che si vuol proporre.

Per raggiungere l'effetto voluto io ritengo che sia assai preferibile al testo della Commissione il testo dell'articolo 4 proposto dall'onorevole Fascetti e illustrato poco fa dall'onorevole Bucciarelli Ducci, testo che ha il merito non indifferente di richiamarsi a una disposizione costituzionale. Infatti, il punto di partenza della formulazione dell'onorevole Fascetti è precisamente il comma dell'articolo 100 della Costituzione secondo il quale la Corte dei conti esercita, tra l'altro, il controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Ora, come probabilmente è a conoscenza dei colleghi, si trova all'esame del Consiglio dei ministri un provvedimento, che mi auguro possa essere presto approvato, e che fu studiato a suo tempo dal ministro onorevole La Malfa, e poi rielaborato dal mio ufficio per la riforma dell'amministrazione, proprio per disciplinare il controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione. Nei lavori per la elaborazione di quel testo, attraverso lunghe indagini si venne a concludere essere assolutamente necessario che si precisasse questa formula: « contribuzione in via ordinaria », mettendo in evidenza certe caratteristiche che questa contribuzione in via ordinaria deve avere, perché sia giustificato il controllo da parte dello Stato. Le stesse ragioni, che possono militare a favore del controllo da parte della Corte dei conti su questi enti, possono giustificare o non giustificare, a seconda dei casi, la incompatibilità che qui si vuol creare nei confronti dei membri del Parlamento. È sotto questo profilo che io ritengo che la formula proposta nell'emendamento Fascetti « associazioni o enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, direttamente o indirettamente, a meno che la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura e alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'ente » sia una formula che assai più del testo della Commissione possa raggiungere gli scopi che si perseguono proponendo questa norma.

Per concludere su questo primo punto, debbo esprimere la mia opinione nei confronti degli emendamenti dell'onorevole Ruggero Lombardi e dell'onorevole Corbi che, sotto questo profilo integrativo della formula, sembrano essere pressoché coincidenti. A questo riguardo dovrei fare un'osservazione di ca-

rattere direi, pregiudiziale, di carattere sistematico, se i colleghi me lo consentono. Questa loro proposta troverebbe maggiore motivo di applicazione in relazione all'articolo 5 che non all'articolo 4. Perché il criterio che segue il testo della Commissione è quello di una tripartizione di casi. Primo caso: articolo 1, caso in cui l'interesse politico nasce dal fatto che la nomina è di conferimento da parte del Governo. Secondo caso: articolo 4, caso in cui l'interesse nasce da una sovvenzione nell'una o nell'altra maniera o da una partecipazione azionaria dello Stato al capitale di quella determinata società, cioè rapporto controllori-controllati. Terza ipotesi: articolo 5, quella in cui si tratta di organismi che, pur non maneggiando danaro dello Stato, tuttavia, per la loro rilevanza di carattere economico, abbiano un tal peso nel quadro degli interessi nazionali da poter giustificare un limite che si voglia porre all'attività del parlamentare in seno agli organismi stessi, indipendentemente dal rapporto fra controllori e controllati.

Ora, se non sono in errore, l'ipotesi prospettata dagli onorevoli Lombardi Ruggero e Corbi, facendo riferimento a quei tali enti che gestiscono servizi, di qualunque genere, per conto dello Stato, rientrerebbe più nella terza ipotesi che non nella seconda.

Comunque, ha già osservato poco fa l'onorevole relatore che, anche a prescindere da questo argomento, quei casi che sono stati illustrati dagli onorevoli Lombardi Ruggero e Corbi sono già ben regolati dalle disposizioni dell'articolo 8 del testo unico della legge elettorale politica. Al di là di quelle disposizioni mi sembra difficile si possa andare, e tanto più mi sembra difficile vi si possa andare sulla base dei rilievi che faceva l'onorevole Corbi sull'importanza che potrebbero assumere, in seno al Parlamento, determinati gruppi costituiti, legati a determinati interessi, perché, evidentemente, sulla base di una argomentazione quale è quella fatta dall'onorevole Corbi si potrebbe andare molto avanti, molto più in là, perché non è soltanto attraverso la strada cui fa riferimento l'onorevole Corbi, ma è attraverso tutta una serie numerosissima di altre strade che si può arrivare ad una creazione di gruppi di interessi, che potrebbero, in ipotesi, essere pregiudizievole al buon funzionamento dei due rami del Parlamento.

La sua, onorevole Corbi, è una ipotesi; ve ne sono parecchie altrettanto gravi e altrettanto temibili, che non si pensa di vietare. Ed allora, vietare proprio questa signi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

ficherebbe applicare il sistema dei due pesi e delle due misure.

Concludendo, in relazione al primo punto, il Governo esprime parere favorevole alla formula proposta dall'onorevole Fascetti, e si dichiara contrario alle aggiunte proposte dagli onorevoli Lombardi Ruggero e Corbi.

Per quello che si riferisce al secondo punto, cioè quali cariche e quali funzioni devono essere, in relazione a questi enti, vietate ai membri del Parlamento, io mi dichiaro d'accordo con la formula proposta dall'onorevole Fascetti, in quanto essa sopprime la figura del procuratore, prevista dal testo della Commissione, e la figura del semplice direttore che non sia direttore generale, perché, effettivamente, come riconosceva poco fa lo stesso onorevole relatore, si tratta di figure di secondo piano nel quadro delle società, delle quali difficilmente si può ritenere che possano avere nelle società stesse un tal peso, da poter giustificare la loro incompatibilità. Pensiamo, per esempio, alla figura del procuratore di banca, che non occupa certo un posto di tal rilievo da poter fare ritenere sussistenti motivi di incompatibilità nei suoi confronti. Ed a questo riguardo mi è caro dichiarare all'onorevole Manzini, che ha chiesto un chiarimento in proposito, che è fuori di ogni dubbio che quando si parla di « carica » non si vuole fare riferimento al semplice rapporto d'impiego: il semplice impiegato che non rivesta la carica di direttore generale, o le altre summenzionate, in uno di questi enti qui indicati, non ha nulla da temere sotto questo profilo di incompatibilità. Ritengo che la cosa sia pacifica.

Mi sembra, invece, che difficilmente si possa consentire con il testo proposto dall'onorevole Fascetti là dove egli propone la soppressione dell'espressione: « consulenti o tecnici e legali ». E questo per una ragione che desumo dalla legge elettorale vigente, che all'articolo 8 dichiara ineleggibili non solo i rappresentanti, amministratori o dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con la sovvenzione continuativa e con garanzia di assegnazione di interessi, ma anche i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle società di cui poco fa ho fatto menzione.

Allora, noi faremmo una disposizione di legge scarsamente logica se dicessimo che il fatto di esercitare la funzione di consulente legale e amministrativo al momento delle elezioni è motivo di ineleggibilità, ma non costituisce motivo di incompatibilità se tale veste si assume dopo le elezioni. Colla proposta

soppressione infatti noi verremmo a far pensare che sia consentito assumere, successivamente all'assunzione delle funzioni parlamentari, delle consulenze legali ed amministrative con carattere permanente. Badate bene: si tratta di consulenza di carattere permanente, non si tratta di consulenza transitoria, di carattere *una tantum*, perché in questo riguardo mi troverei recisamente in contrasto con l'emendamento che è stato illustrato dall'onorevole Almirante, e non occorre che io ne dica ulteriormente le ragioni.

Io riterrei pertanto che, proprio per il coordinamento necessario tra questa norma e quella dell'articolo 8 della legge elettorale, si dovrebbe accettare bensì il testo dell'onorevole Fascetti, ma vi si dovrebbe aggiungere l'espressione stessa contenuta nell'articolo 8, nulla di più e nulla di meno di quello che dice l'articolo 8: « i consulenti legali ed amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro » (si intende in queste società).

Concludo quindi: favorevole al testo dell'onorevole Fascetti, con questa sola modifica; richiamo all'attenzione della Camera sull'opportunità di inserire in questo articolo un comma aggiuntivo nel quale, se la Camera lo ritiene, si possano dichiarare applicabili anche in relazione a questo articolo 4 quelle esclusioni per gli enti culturali ed assistenziali di cui fa menzione il secondo comma dell'articolo 1.

LOMBARDI RUGGERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RUGGERO. L'onorevole Quintieri (mi pare abbia condiviso il suo parere l'onorevole Lucifredi) ha detto che il mio emendamento sarebbe press'a poco superfluo, perché il divieto è compreso nella legge del 1948, all'articolo 8. Ma allora, onorevole Quintieri, nella legge del 1948 è compresa anche la dizione del consulente amministrativo e legale, ed è compresa anche la dizione relativa agli enti sovvenzionati dallo Stato, i cui dirigenti non possono essere eleggibili alla carica di deputato. Ma allora era perfettamente inutile che noi avessimo fatto questa legge, perché avremmo potuto dire: sono incompatibili con la funzione di deputato tutti coloro che con la legge del 1948 sono stati dichiarati ineleggibili. Noi avremmo fatto una legge più completa, più organica e non avremmo fatto tutte queste discussioni. Noi non ci troveremo oggi di fronte al caso, che la Camera ha avuto modo di esaminare, del sindaco di un comune di popolazione superiore ai 30 mila abitanti, che è ineleggibile,

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

ma la cui carica è stata ritenuta non incompatibile pur essendo ineleggibile. Quindi vi è incompatibilità se si è già sindaci, non vi è se si diventa sindaci dopo. Quindi il suo richiamo all'articolo 8 della legge elettorale non serve ad altro che a confermare la mia tesi: se noi vogliamo che le incompatibilità siano in relazione con le ineleggibilità, noi dobbiamo stabilire anche per le incompatibilità le stesse norme, o norme diverse per le ineleggibilità. Bisogna vedere se è il caso di restringere le incompatibilità nei confronti delle ineleggibilità (cioè io non credo).

Un'altra osservazione vorrei fare sul suo richiamo all'articolo 100 della Costituzione: l'articolo 100 può riguardare solo gli enti che ricevono sovvenzioni dallo Stato, non riguarda gli altri enti i cui i rapporti di affari con lo Stato possono creare, a seconda di quello che deciderete, le incompatibilità. Non è neanche vero che si possa inserire il mio emendamento all'articolo 5 anziché all'articolo 4, perché quelli che noi esaminiamo sono nomine dello Stato e interessi con lo Stato. E allora è l'articolo 4: interessi che possono essere costituiti dal finanziamento o da rapporti di affari con lo Stato. L'articolo 5 invece concerne gli enti di particolare potenza economica che potrebbero costituire un pericolo per lo Stato attraverso rappresentanti che possano avere in Parlamento.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei segnalare all'onorevole Lombardi che la situazione, in termini di diritto positivo, è un poco diversa da quella che egli mostra di ritenere, perché nell'articolo 8 della vigente legge elettorale politica si fanno due diverse ipotesi; cioè al n. 1 si dice che sono ineleggibili coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati allo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni amministrative di notevole entità economica, ecc.; e questa prima ipotesi è regolata in modo pieno, completo, soddisfacente, io credo, da questo articolo 8 della legge elettorale. Qui noi con la sua norma, onorevole Lombardi, pressochè nulla aggiungevamo. Viceversa, ciò che noi integriamo — e notevolmente — con questa disposizione di legge è il n. 2, nel quale si parla dei rappresentanti, amministratori, di società o imprese volte al profitto dei privati e sovvenzionate dallo Stato, con la garanzia di sussidi, ecc., quando questi sussidi

non siano vincolati dallo Stato. Come integriamo? In primo luogo aggiungendo il numero vastissimo degli enti in cui v'è azionariato dello Stato (ed ella, onorevole Lombardi, con la sua esperienza di diritto privato, sa bene che l'azionariato dello Stato è una cosa, e la sovvenzione è un'altra); in secondo luogo con un'altra aggiunta molto notevole. Il n. 2 dell'articolo 8 non trova applicazione nei casi di sussidi dati in forza di legge. Qui, viceversa, si esclude pure il caso in cui il sussidio è dato anche in forza di legge, giacché si dice « in ogni caso in cui v'è il contributo ».

Non dica dunque, per favore, onorevole Lombardi, che in questo stato di cose la norma attuale non fa che riprodurre quella dell'articolo 8, perché qui il campo è molto più esteso. Il suo testo invece non farebbe se non riprodurre, in una formula molto meno felice, molto meno chiara, ciò che è già contenuto nell'articolo 8.

QUINTIERI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUINTIERI, *Relatore*. Concordo completamente con quanto ha dichiarato l'onorevole sottosegretario Lucifredi, che avrei detto io stesso se non avesse parlato lui con la solita chiarezza e limpidezza.

PRESIDENTE. Voteremo per divisione questo testo:

« Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, nè esercitare funzioni, di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale ».

A questo punto viene l'inserzione proposta dall'onorevole Lombardi, accettata dalla Commissione e dal Governo: « consulente tecnico, legale o amministrativo ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma con un altro testo, onorevole Presidente; con la formula della legge elettorale: « consulente legale o amministrativo ». Per ragioni di euritmia ritengo che si debba uniformare il sistema della ineleggibilità, su questo punto, al sistema della incompatibilità, perché ritengo assurdo che si possa fare il candidato quando si è consulente tecnico e non possa il deputato assumere la stessa funzione. Una disparità di trattamento porterebbe ad una illogicità. Comunque, decida la Camera.

PRESIDENTE. Allora: « consulente legale o amministrativo che presti in modo permanente l'opera sua ». Salvo la differenza fra « tecnico » che qui manca e « ammini-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

strativo» che si aggiunge, non so se i giuristi trovino differenza fra il dire « consulente con prestazioni di carattere permanente » e « consulente che presti in modo permanente l'opera sua ». Non credo vi sia una differenza molto grande.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È meglio « con prestazioni di carattere permanente ».

PRESIDENTE. Onorevole Lombardi Ruggero, insiste anche sulla parola « tecnico »?

LOMBARDI RUGGERO. Non insisto.

LUZZATTO. Faccio mia l'aggiunta della parola « tecnico ».

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Votando per divisione questo articolo, qualora la prima parte venisse respinta, si passerebbe egualmente alla votazione della parte aggiuntiva dell'emendamento Lombardi ?

PRESIDENTE. Evidentemente no, perché respingere la prima parte vorrebbe dire che, fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, non vi sono altre incompatibilità.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Il testo Fascetti dice « direttore generale », il testo della Commissione dice « direttore ». V'è una notevole differenza. Anche qui occorrerà quindi votare per divisione, prima su « direttore », poi su « generale ».

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo in votazione la prima parte: « Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni, di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore ».

(È approvata).

L'onorevole Luzzatto con la sua richiesta di votazione per divisione mi pare voglia sopprimere la parola « generale » e dire soltanto « direttore », perché la parola « direttore » include tanto il « direttore » quanto il « direttore generale ».

LUZZATTO. Esatto, signor Presidente.

MORO ALDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Il nostro gruppo voterà a favore della dizione « direttore generale », perché il direttore è semplicemente un funzionario. Ve ne sono tanti di direttori: ci sembra che quello che ha veramente un potere determinante sia solo il direttore generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la parola: « direttore ».

(È approvata).

Pongo in votazione la parola: « generale ».

(È approvata).

DUGONI. Propongo di aggiungere le parole « o centrale », perché in molti istituti finanziari non esiste la figura del direttore generale, ma esiste solo la figura del direttore centrale.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento all'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Dugoni: « o centrale ».

(È approvato).

Pongo prima in votazione le parole « consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente ».

(Sono approvate).

L'onorevole Luzzatto propone di aggiungere, prima delle parole « legale o amministrativo » la parola « tecnico ».

MORO ALDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Noi daremo voto contrario, sia perché non vi è cenno del consulente tecnico nella legge elettorale alla quale ci siamo riferiti per il resto della formulazione, sia perché, mentre si comprende un'incompatibilità per il consulente legale o amministrativo, che ha appunto la guida amministrativa dell'ente e ha quindi sotto questo profilo rapporti con lo Stato, essa non si comprende per il consulente che, prestando un'opera puramente tecnica, è quindi fuori dal meccanismo amministrativo e dai rapporti con lo Stato.

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Io non comprendo in questo caso il significato della parola « tecnico ». Anche il legale è un tecnico, anche l'amministrativista lo è. E allora, se noi vogliamo riferirci a qualche cosa che voglia avere attinenza con le scienze esatte, io non vedo la incompatibilità. Se domani si tratterà di accertare con quanti chilogrammi di carbone e di minerale di ferro si debba fare la ghisa o l'acciaio, non vedo quali motivi di incompatibilità vi siano. Arrivati a questo punto, an-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

che un ginecologo per certe aziende può diventare un tecnico. Io vorrei raccomandare di non metterci in condizioni di lasciar fuori dal Parlamento due o tre uomini che potrebbero esserci utilissimi nella discussione di tanti problemi di carattere tecnico. Io, che ho votato per tutti gli emendamenti restrittivi di carattere morale, non mi sento ora di votare a favore dell'aggiunta della parola « tecnico »; quindi voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'aggiunta della parola « tecnico », proposta dall'onorevole Luzzatto.

(Non è approvata).

Pongo in votazione le parole:

« in associazione o enti ».

(Sono approvate).

Chiedo all'onorevole Corbi se insiste sul suo emendamento o si associa a quello dell'onorevole Ruggero Lombardi.

CORBI. Mi associo all'emendamento Ruggero Lombardi e chiedo su di esso lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Ruggero Lombardi, diretto ad aggiungere, dopo le parole « associazioni o enti », le altre: « che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, Ministro delle finanze. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, Ministro delle finanze. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1952, n. 190, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di seme ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà

stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta dell'emendamento aggiuntivo Ruggero Lombardi:

Presenti e votanti 391

Maggioranza 196

Voti favorevoli 232

Voti contrari 159

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Aniatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Armosino — Artale — Assennato — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Bernardinetti — Bernieri — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caramia Agilulfo — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Caserta — Casoni — Cassiani — Castellarin — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Cerabona — Cerauolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Cifaldi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colléoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi —

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Cor-
sanego — Cortese — Costa — Cotani — Co-
tellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi
Olindo — Cuzzaniti.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia —
Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De
Caro Gerardo — Delli Castelli Filomena —
De Maria — De Martino Alberto — De Mar-
tino Francesco — De Meo — De Michele —
De Palma — Diaz Laura — Di Donato — Die-
cidue — Di Mauro — Dominedò — Donati —
Donatini — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Faralli — Farinet —
Farini — Fassina — Fazio Longo Rosa — Fe-
derici Agamben Maria — Ferrandi — Fer-
rarese — Ferrario Celestino — Ferreri —
Fietta — Fina — Floreanini Della Porta Gi-
sella — Foderaro — Fora — Foresi — Fran-
ceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Gar-
lato — Gatto — Gennai Toniatti Erisia — Ge-
raci — Germani — Geuna — Ghislandi —
Giacchero — Giammarco — Giavi — Giolitti
— Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini —
Gotelli Angela — Grammatico — Grassi —
Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli
— Guadalupi — Guariento — Guerrieri Ema-
nuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg —
Guidi Cingolani Angela Maria.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele
— Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Marca — La Rocca — La-
russa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lec-
ciso — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori
— Lizier — Lombardi Carlo — Lombardi
Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardi
Pietro — Longo — Longoni — Lozza — Luci-
fredi — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Ma-
niera — Manuel-Gismondi — Manzini — Ma-
rabini — Marazza — Marazzina — Marcel-
lino Colombi Nella — Marengi — Marotta
— Martino Edoardo — Martuscelli — Marza-
rotto — Marzi Domenico — Massola — Mat-
teotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazza
Crescenzo — Mazzali — Melloni Mario —
Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti —
Miceli — Micheli — Minella Angiola — Mo-
linaroli — Momoli — Mondolfo — Montanari
— Montelatici — Monterisi — Monticelli —
Montini — Moro Aldo — Moro Francesco —
Moro Gerolamo Lino — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo —
Natoli Aldo — Natta — Negrari — Negri —
Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto

— Nitti — Notarianni — Novella — Nume-
roso.

Olivero.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta
Giuliano — Palazzolo — Palenzona — Pal-
mieri — Paolucci — Parente — Pavan — Pe-
coraro — Pelosi — Perlingieri — Pessi — Pe-
trilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Pa-
ride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietro-
santi — Pignatelli — Pino — Pirazzi Maf-
fiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elet-
tra — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Re-
possa — Ricci Giuseppe — Ricci Mario —
Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Roc-
chetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena
— Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sag-
gin — Sailis — Sala — Salerno — Sammar-
tino — Sampietro Giovanni — Sampietro Um-
berto — Sannicolò — Sansone — Sartor —
Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa —
Schiratti — Scoca — Scotti Francesco — Se-
dati — Semeraro Gabriele — Serbandini —
Sica — Silipo — Smith — Sodano — Spal-
lone — Spiazzi — Spoleti — Stella — Sullo
— Suraci.

Targetti — Tarozzi — Taviani — Tesauro
— Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba
— Tommasi — Tonengo — Torretta — Tozzi
Condivi — Tremelloni — Troisi — Truzzi
Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio —
Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vallone — Valsecchi
— Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicen-
tini Rodolfo — Viviani Luciana — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno.

Sono in congedo:

Angelini.

Bersani.

Cappi — Cara.

De' Cocci — De Martino Carmine —
Di Leo.

Ferraris Emanuele.

Helper.

Jervolino De Unterrichter Maria.

Leonetti.

Mannironi — Martini Fanoli Gina —
Meda.

Paganelli — Pesenti.

Salizzoni — Salvatore — Stagno d'Al-
contres.

Tanasco — Tosi.

Viale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo le votazioni sull'articolo 4.

Pongo in votazione le seguenti parole dell'emendamento Fascetti: « o ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, direttamente o indirettamente ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'emendamento Fascetti, non accettata dalla Commissione: « a meno che la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura e alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'associazione o dell'ente ».

(Non è approvata).

Da questa votazione rimane assorbita la parte dell'emendamento Cuttitta all'articolo 1 che era stata rinviata all'articolo 4.

L'onorevole relatore propone il seguente comma aggiuntivo:

« Restano ferme le esclusioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 ».

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Non vedo la necessità di questa aggiunta. È strano che all'articolo 4 si inserisca un comma, il quale ci fa sapere che è valida una norma dell'articolo 1. Se, invece, questa aggiunta tende a restringere il campo delle incompatibilità, di cui all'articolo 4, allora l'onorevole relatore ce la spieghi, possibilmente con fotografie.

QUINTIERI, Relatore. Credo non vi sia bisogno di fotografie.

PRESIDENTE. L'indicazione forse è pleonastica. Si capisce che l'articolo 4 non può essere in contraddizione con l'articolo 1.

QUINTIERI, Relatore. Non insisto.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Signor Presidente, non mi pare si possa accedere alla sua interpretazione, perché nell'articolo 1 si fa una sola ipotesi, quella delle cariche il cui conferimento sia opera del Governo, e si fa una esclusione per gli enti culturali, assistenziali, di culto, ecc. Qui si fa, invece, una ipotesi del tutto diversa, cioè l'ipotesi di cariche in determinate società dove il conferimento della carica nasca non da nomina governativa, ma

da designazione di consigli di amministrazione e via dicendo.

Ora, se qui non si dice che si riproduce la stessa esclusione di cui all'articolo 1, assai difficilmente in via interpretativa si potrà far giocare il secondo comma dell'articolo 1. Questa eccezione è opportuna o non è opportuna? Lo giudicherà la Camera. Però non illudiamoci di applicare in via interpretativa ciò che in via interpretativa in nessuna maniera può rientrare.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, come formulerebbe ella il comma aggiuntivo?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Sugerirei questa dizione: « Si applicano anche a questo articolo le esclusioni previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 ».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.

Desidero fare una proposta in via subordinata. Poiché successivamente noi dovremo ancora una volta occuparci di incompatibilità, desidero proporre all'Assemblea che l'ultimo comma dell'articolo 1 formi oggetto di un articolo a sé stante e sia collocato alla fine della legge. Esso potrebbe essere così formulato: « Sono escluse dal divieto di cui ai precedenti articoli le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto ed in enti fieristici nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, salve le disposizioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 ». Diversamente per ogni articolo dovremmo ripetere l'eccezione formulata per l'articolo 1. Un simile procedimento turberebbe anche l'armonia della legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, alla fine della discussione della legge inseriremo questa norma di coordinamento, che potrà essere facilmente redatta.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Mi dispiace molto, ma l'obiezione a questo punto c'è, anche se è l'obiezione del solito isolato che sarà travolta dalla marea dei voti. Non mi pare che questa norma possa essere oggetto di coordinamento, proprio per quanto diceva poco fa l'onorevole rappresentante del Governo quando si riferiva ad una sistematica della legge che nell'articolo 1 contempla i casi di nomine o designazioni da parte del Governo e nell'articolo 4 altri casi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

L'articolo 1 fu votato con un particolare senso; non può essere la stessa norma trasportata alla fine della legge e riferita a tutti gli altri articoli, perché perderebbe i caratteri con cui fu approvata ed acquisterebbe una estensione che proponente e votanti non intesero dare.

Si riproponga il problema. Non si dica che la norma aggiuntiva è opportuna per motivi di chiarezza, ma si indichino i motivi obiettivi per cui la norma si ripropone ed ogni volta la si discuterà.

PRESIDENTE. Allo scopo di elaborare una formulazione che sia la più precisa possibile, ritengo opportuno che la questione possa essere rinviata alla ripresa della discussione, dopo la votazione segreta prevista dall'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa alle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, firmato a Parigi il 10 maggio 1948 ». (1768);

« Autorizzazione della spesa di lire 7.800.000.000 per il funzionamento dell'amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51 ». (2220).

« Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e il Canada relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canada, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951 ». (2487).

Indico la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa alle esposi-

zioni internazionali del 22 novembre 1923, firmato a Parigi il 10 maggio 1948 » (1768):

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 342 |
| Votanti | 340 |
| Astenuti | 2 |
| Maggioranza | 171 |
| Voti favorevoli | 223 |
| Voti contrari | 117 |

(La Camera approva).

« Autorizzazione alla spesa di lire 7.800.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51 » (2220):

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 342 |
| Maggioranza | 172 |
| Voti favorevoli | 214 |
| Voti contrari | 128 |

(La Camera approva).

« Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e il Canada relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canada, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951 » (2487):

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 342 |
| Maggioranza | 172 |
| Voti favorevoli | 218 |
| Voti contrari | 124 |

(La Camera approva).

La seduta è sospesa per un'ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Amadei Leonetto — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Ariosto — Armosino — Artale — Assennato — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Bernardinetti — Bernieri — Bertazzoni — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calasso Giuseppe — Calcagno — Capalozza — Capugni — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

— Carron — Caserta — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Cerabona — Cera-
volo — Cessi — Chatrian — Chiaramello —
Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coc-
coli Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa —
Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Codacci
Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto —
Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta —
Coppi Alessandro — Coppi Iliia — Corbino —
Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo
— Corsanego — Cortese — Costa — Cotani —
Cotellessa — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia —
Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De Caro
Gerardo — Delli Castelli Filomena — De Ma-
ria — De Martino Alberto — De Meo — De
Michele — De Palma — Diaz Laura — Di
Donato — Diecidue — Di Mauro — Donati —
Donatini — Driussi — Dugoni.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Farinet — Farini —
Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario
Celestino — Ferreri — Fietta — Fina — Flo-
reanini Della Porta Gisella — Foderaro —
Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Gar-
lato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia —
Geraci — Germani — Geuna — Giacchero —
Giammarco — Giolitti — Giordani — Giun-
toli Grazia — Gotelli Angela — Grammatico
— Greco Giovanni — Grifone — Guadalupi
— Guariento — Guerrieri Emanuele — Guer-
rieri Filippo — Guidi Cingolani Angela
Maria.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele
— Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Rocca — Larussa — Latorre
— Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni —
Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri —
Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero —
Lombardi Colini Pia — Lombardi Pietro —
Longoni — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Ma-
niera — Manuel-Gismondi — Marabini — Ma-
razza — Marazzina — Marcellino Colombi
Nella — Marotta — Martinelli — Martino
Edoardo — Martuscelli — Marzarotto — Mas-
sola — Matteotti Carlo — Maxia — Mazza
Crescenzo — Melloni Mario — Menotti —
Merloni Raffaele — Messinetti — Micheli —
Migliori — Minella Angiola — Molinaroli —
Momoli — Mondolfo — Montanari — Monte-
latici — Monterisi — Monticelli — Montini —
Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gero-
lamo Lino — Mussini.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Al-
do — Natta — Negrari — Negri — Nicoletto
— Nitti — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Pajetta Giuliano — Paolucci —
Parente — Pastore — Pavan — Pecoraro —
Pelosi — Perlingieri — Pessi — Petrilli —
Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini —
Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli —
Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto
— Pollastrini Elettra — Ponti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Re-
possi — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Ma-
rio — Riva — Rocchetti — Roselli — Rossi
Maria Maddalena — Rossi Paolo — Russo
Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sag-
gin — Sailis — Sala — Salerno — Sammar-
tino — Sampietro Giovanni — Sampietro Um-
berto — Sannicolò — Sansone — Santi —
Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini —
Scarpa — Schiratti — Scoca — Scotti Fran-
cesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Se-
meraro Santo — Serbandini — Sica — Simo-
nini — Smith — Sodano — Spallone — Spiaz-
zi — Spoleti — Stella — Sullo — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Terranova Raffaele
— Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togni
— Tomba — Tonengo — Torretta — Tozzi
Condivi — Tremelloni — Troisi — Tudisco
— Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Tur-
naturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vene-
goni — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vi-
viani Luciana — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno.

Si sono astenuti (sul disegno di legge
n. 1768):

Laconi.

Serbandini.

Sono in congedo:

Angelini.

Bersani.

Cappi — Cara.

De' Cocci — De Martino Carmine —
Di Leo.

Ferraris Emanuele.

Helper.

Jervolino De Unterrichter Maria.

Leonetti.

Mannironi — Martini Fanoli Gina —

Meda.

Paganelli — Pesenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Salizzoni — Salvatore — Stagno d'Alcontres.

Tanasco — Tosi.

Viale.

(La seduta, sospesa alle 20,45, è ripresa alle 21,45).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni o assumere incarichi di carattere continuativo, in società o gruppi che abbiano per iscopo l'esercizio di attività finanziarie e creditizie ».

PRESIDENTE. Gli emendamenti soppressivi Almirante e Cuttitta, essendo in rapporto all'emendamento respinto dalla Camera, espressivo dell'articolo 1, sono assorbiti.

L'onorevole Fascetti ha proposto di sostituire l'articolo 5 col seguente:

« Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono assumere cariche in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FASCETTI. Pochissime parole, perché la differenza fra il mio testo e quello della Commissione non è, in fondo, sostanziale. Praticamente, la differenza consiste in questo: mentre nel testo della Commissione si inibisce ai membri del Parlamento di esercitare funzioni o assumere incarichi, nel mio testo si inibisce soltanto di assumere cariche. Cioè, se il parlamentare, prima di esser tale, aveva un incarico nel settore del credito, questo incarico lo può conservare; e ciò per evidenti ragioni di parità di trattamento in confronto degli altri colleghi parlamentari, i quali conservano gli incarichi che avevano prima di essere eletti. Sostanzialmente, i parlamentari non possono assumere cariche per la prima volta dopo la loro elezione.

Un'altra differenza fra i due testi è in riferimento alla precisazione fatta dalla Commissione: il divieto cioè andrebbe considerato in rapporto a società o gruppi che abbiano per scopo l'esercizio di attività finanziarie o

creditizie. Poiché i gruppi, in fondo, non hanno una individuazione giuridica, la terminologia usata è molto imprecisa. Pertanto, nel testo proposto, ho indicato « in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie » per determinare con precisione il settore. Ho fatto riferimento alle società per azioni perché le società che hanno scopi eminentemente finanziari hanno tutte la veste di società per azioni. Questa formula da me proposta si identifica con la formula corrispondente nella legislazione francese.

PRESIDENTE. L'onorevole Corbi propone di sopprimere, nel testo della Commissione, le parole: « di carattere continuativo ».

CORBI. Non insisto su questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Petrone ha proposto la soppressione dell'articolo 5. Questo emendamento è già stato svolto in sede di discussione generale. Onorevole Petrone, vi insiste?

PETRONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Pignatelli propone di aggiungere, in fine, le parole: « ad eccezione di quelli a carattere cooperativo ». Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Costa propone di aggiungere, in fine: « e in enti soggetti a vigilanza o controllo dello Stato o comunque tali da poter avere conflitto di interessi con lo Stato ». Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Chiaramello ha proposto di aggiungere, in fine, « quando questi gruppi o società operano in campo nazionale o non locale od al massimo regionale. Sono esclusi quei membri del Parlamento che precedentemente al mandato parlamentare già ricoprivano tali cariche ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CHIARAMELLO. Signor Presidente, l'ho già svolto in sede di discussione generale. Se l'emendamento Petrone non venisse approvato, insisterei affinché il mio emendamento fosse posto in votazione ed allora aggiungerei una breve dichiarazione di voto anche a nome di altri colleghi. Del resto il testo stesso dell'emendamento è chiarissimo e non ha bisogno di troppe delucidazioni, vista anche la piega poco chiara e tutt'altro che simpatica assunta dall'Assemblea durante lo svolgimento della discussione del presente e anticostituzionale progetto di legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

QUINTIERI, Relatore. L'onorevole Petrone propone la soppressione dell'intero articolo 5. Questo significherebbe piena libertà per i parlamentari di svolgere attività in enti finanziari o creditizi. La Commissione invece ha redatto l'articolo 5 ritenendo che la incompatibilità debba sussistere, appunto per evitare la influenza eccessiva che un finanziere può esercitare sul corpo elettorale.

L'onorevole Fascetti, seguendo il sistema adottato dalla legislazione francese, vuole impedire che i parlamentari possano assumere le predette cariche durante l'espletamento del mandato parlamentare. Il che significa, in definitiva, che la incompatibilità non esisterebbe per coloro che già esercitavano tali cariche, prima di assumere il mandato politico. La Commissione, pur apprezzando gli argomenti addotti dall'onorevole Fascetti, ritiene di dover mantenere fermo il testo dell'articolo 5, appunto per impedire che i dirigenti di enti finanziari possano esercitare una influenza preponderante sul corpo elettorale.

Sull'emendamento Chiaramello la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. L'emendamento Petrone, soppressivo dell'articolo 5, è logico data l'impostazione che il proponente ha dato nel suo intervento alla legge, cioè che la legge dovesse riferirsi esclusivamente all'aspetto controllori-controllati. Poiché, però, nelle votazioni che sono fin qui intervenute la Camera si è orientata in diverso senso, evidentemente cadono i presupposti sulla cui base potrebbe essere in ipotesi sostenuto l'emendamento soppressivo dell'onorevole Petrone.

Per quanto si riferisce agli altri emendamenti, desidero richiamare ai colleghi la differenza fondamentale che passa fra l'impostazione del testo della Commissione e l'impostazione del testo dell'onorevole Fascetti, il quale, riproducendo il criterio direttivo della legge francese, che disciplina questa materia, prevede il divieto per i membri del Parlamento di assumere cariche negli istituti cui si riferisce questa norma, mentre nel testo della Commissione si parla di ricoprire cariche ed esercitare funzioni. Sicché la differenza sarebbe questa: secondo il testo della Commissione non si possono coprire cariche anche se

le si avevano prima della elezione al mandato parlamentare, mentre secondo il testo dell'onorevole Fascetti si tratterebbe di non potere assumere nuove funzioni.

Ora, data la tripartizione che nel sistema di questa legge è stata introdotta: all'articolo 1 (caso delle nomine da parte del Governo), all'articolo 2 (caso di nomine in enti sovvenzionati fatte da fonti diverse dal Governo) e all'articolo 5 (terza ipotesi: questi enti finanziari nei quali il Governo non interviene neanche con finanziamento, né con partecipazione azionaria), può essere logica una differenza di trattamento, e di conseguenza può anche esser logica l'impostazione dell'onorevole Fascetti, che limita il divieto alla sola assunzione di nuovi incarichi. Il Governo comunque, a questo riguardo, non può che rimettersi al giudizio sovrano della Camera.

Per quel che si riferisce poi all'estensione di queste incompatibilità, ritengo che la formula proposta dall'onorevole Fascetti sia più chiara e più espressiva di quella del testo della Commissione. Pertanto, a nome del Governo, accedo alla formula Fascetti.

Per quanto si riferisce all'emendamento Chiaramello sottolineo che la parte finale dell'emendamento sarebbe evidentemente superflua se si accedesse al testo dell'onorevole Fascetti, perché già in quel testo, parlando di assunzione, si esclude chi già ricopriva tale carica.

Quanto alla limitazione ai gruppi e società che operano in campo nazionale e non locale sembra che questa formula sia troppo vaga e imprecisa e anche, mi perdoni l'onorevole Chiaramello, scarsamente idonea da un punto di vista di buona tecnica legislativa, sicché mi sembra che si possa fare a meno di questa precisazione e si possa restare fedeli in questo punto all'emendamento Fascetti.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Costa non è presente, si intende che abbia ritirato i suoi emendamenti.

Onorevole Ruggero Lombardi, mantiene i suoi emendamenti?

LOMBARDI RUGGERO. Li ritiro entrambi. Dopo la votazione dell'articolo 4 non hanno più ragione di essere.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non ho ben compreso in che cosa non è d'accordo con l'emendamento Fascetti.

QUINTIERI, Relatore. Io mantengo in pieno il testo della Commissione, appunto perché noi vogliamo escludere anche coloro che avevano degli incarichi, in questi enti finanziari o bancari, prima di essere eletti al Parlamento, mentre l'emendamento Fa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

scetti vuole solo che non si assumano questi incarichi durante l'espletamento del mandato parlamentare.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta la denominazione contenuta nell'emendamento Fascetti: « in istituti bancari o in società per azioni » ?

QUINTIERI, Relatore. La accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Fascetti, ella ha ritenuto l'attività finanziaria comprensiva anche di quella creditizia ?

FASCETTI. Sì.

PRESIDENTE. Occorre innanzitutto votare sull'emendamento Petrone, soppressivo dell'articolo 5.

CORBI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Noi voteremo per il testo della Commissione e contro tutti gli emendamenti proposti.

Sull'emendamento Petrone chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione per scrutinio segreto sull'emendamento Petrone, soppressivo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 303 |
| Maggioranza | 152 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 275 |

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconè — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Artale — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Barontini — Bartole — Bavaro — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Bernardi — Bernieri — Bertazzoni — Ber-

tola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Boidi — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borrioni — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonnelli — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Capalozza — Cappugi — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carron — Caserta — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Ilià — Corbi — Corona Achille — Cortese — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — Dami — Delle Fave — De Maria — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Mauro — Donatini — Driussi — Ducci.

Ermìni.

Fabriani — Facchin — Fadda — Faralli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Foresi — Franceschini — Fumagalli.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Latanza — Latorre — Lecciso — Lettieri — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardi Pietro — Longo — Lucifredi — Lupis — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marcellino Colombi Nella — Marengi — Martuscelli — Marzarotto — Masola — Mattarella — Matteucci — Mazza Crescenzo — Mazzali — Merloni Raffaele — Mesinetti — Micheli — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Montanari — Montelatici — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mussini.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Notarianni — Novella — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Paolucci — Pastore — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Pessi — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pignatelli — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra — Ponti.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Sallis — Sala — Salerno — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Sartor — Scaglia — Scappini — Scarpa — Schiratti — Scoca — Scotti Francesco — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Silipo — Spallone — Spoletti — Sullo — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tomba — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Troisi — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Venegoni — Vicentini Rodolfo — Viviani Luciana — Vocino. Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Sono in congedo:

Angelini.

Bersani.

Cappi — Cara.

De' Cocci — De Martino Carmine — Di Leo.

Ferraris Emanuele.

Helfer.

Jervolino De Unterrichter Maria.

Leonetti.

Mannironi — Martini Fanoli Gina — Meda.

Paganelli — Pesenti.

Salizzoni — Salvatore — Stagno d'Alcontres.

Tanasco.

Viale.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole relatore ha accettato la seconda parte dell'emendamento Fascetti, dobbiamo votarlo per visione.

La parte che porrò per prima in votazione è la seguente:

« Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono assumere cariche ».

LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Il mio gruppo voterà contro l'emendamento Fascetti. La limitazione prevista sia in questa sia nella parte successiva dell'emendamento Fascetti è pregiudizievole ad una retta applicazione dei principi che giustamente hanno ispirato la Commissione nel proporre questo testo, e pertanto deve essere respinta.

CORBI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Come ho già precisato, il gruppo comunista voterà contro l'emendamento Fascetti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Fascetti, diretto a sostituire alla prima parte dell'articolo 5 il seguente testo: « Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono assumere cariche », è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Amendola Pietro, Corbi, Cavazzini, Chini Coccoli Irene, Reali, Viviani Luciana, Amiconi, Clocchiatti, Suraci, Lozza, Lombardi Carlo, Barontini, Rossi Maria Maddalena, Walter, Cavallari, Natta, Pessi, Diaz Laura, Floreanini Della Porta Gisella, Messinetti, Montanari e Ciufoli.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Fascetti.

(Segue la votazione).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare. La seduta è rinviata alle ore 23,45.

Sono presenti:

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amatucci — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Azzi.

Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Baresi — Barontini — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Bernardi — Bernieri — Bertazzoni — Bettiol Francesco — Bianco — Bigiandi — Borellini

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Gina — Borioni — Bottonelli — Breganze — Buzzelli.

Gaccuri — Calandrone — Calasso Giuseppe — Capalozza — Caserta — Castelli Edgardo — Cavallari — Cavazzini — Ceccherini — Cerabona — Cessi — Chiaramello — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coppi Ilia — Corbi — Cornia — Corona Achille — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — Dami — De Caro Gerardo — Delli Castelli Filomena — De Martino Francesco — Diaz Laura — Di Donato — Di Mauro — Ducci.

Fabriani — Faralli — Farinet — Farini — Fazio Longo Rosa — Ferrandi — Ferrario Celestino — Fietta — Floreanini Della Porta Gisella.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Geraci — Ghislandi — Giolitti — Grammatico — Grassi — Grazia — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi.

La Marca — La Rocca — Latanza — Latore — Leone Giovanni — Lettieri — Lizzadri — Lombardi Carlo — Longo — Lucifredi — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Marabini — Marcellino Colombi Nella — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martuscelli — Massola — Mastino del Rio — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Messinetti — Minella Angiola — Mondolfo — Montanari — Montelatici — Monterisi — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Novella — Numeroso.

Olivero — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Palenzona — Paolucci — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Pessi — Petrone — Pieraccini — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra — Puccetti.

Quintieri.

Ravera Camilla — Reali — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Roasio — Roberti — Rossi Paolo.

Saccenti — Sacchetti — Sailis — Sala — Salerno — Sannicolò — Sansone — Santi — Sartor — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Silipo — Spallone — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Terranova Raffaele — Torretta — Tremelloni — Turchi Giulio. Valandro Gigliola — Venegoni — Vicentini Rodolfo — Viviani Luciana — Vocino. Walter.

Sono in congedo:

Angelini.

Bersani.

Cappi — Cara.

De' Cocci — De Martino Carmine — Di Leo.

Ferraris Emanuele.

Helper.

Jervolino De Unterrichter Maria.

Leonetti.

Mannironi — Martini Fanoli Gina — Meda.

Paganelli — Pesenti.

Salizzoni — Salvatore — Stagno d'Alcontres.

Tanasco.

Viale.

(La seduta, sospesa alle 22,45, è ripresa alle 23,45).

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori della richiesta di votazione per scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento Fascetti se vi insistono.

CORBI. Insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento Fascetti:

« Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono assumere cariche ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . 331

Maggioranza 166

Voti favorevoli . . . 130

Voti contrari 201

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

— Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcangeli — Artale — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Baresi — Barontini — Bavaro — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bertazzoni — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigjandi — Bima — Bolla — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Borsellino — Bosco Luca — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Capalozza — Cappugi — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Cerabona — Cessi — Chatrian — Chiaranello — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Ciufoli — Clocchiatti — Codacci Pisonelli — Colasanto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — De Caro Gerardo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Mauro — Donatini — Driussi — Ducci.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Faralli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guidi Cingolani Angela Maria.

Imperiale — Ingraio — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Marca — Latorre — Lazzati — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lucifredi — Lupis — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazza — Marcellino Colombi Nella — Marengi — Martino Edoardo — Martuscelli — Massola — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Matteo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Merloni Raffaele — Messinetti — Micheli — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montanari — Montelatici — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Notarianni — Novella — Numeroso.

Olivero.

Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Paolucci — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Pessi — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pignatelli — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Preti — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riva — Roasio — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggini — Sailis — Sala — Salerno — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Scoca — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Silipo — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storch — Sullo — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tonengo — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Troisi — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Venegoni — Vicentini Rodolfo — Viviani Luciana — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Sono in congedo:

Angelini.
Bersani.
Cappi — Cara.
De' Cocci — De Martino Carmine —
Di Leo.
Ferraris Emanuele.
Helfer.
Jervolino De Unterrichter Maria.
Leonetti.
Mannironi — Martini Fanoli Gina —
Meda.
Paganelli — Pesenti.
Salizzoni — Salvatore — Stagno d'Al-
contres.
Tanasco.
Viale.

Si riprende la discussione.

QUINTIERI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUINTIERI, *Relatore*. Onorevole Presidente, poiché la Camera non ha approvato la prima parte dell'emendamento Fascetti, noi intendiamo chiarire meglio l'espressione un poco ampia e vaga dell'articolo formulato dalla Commissione, che includerebbe anche i funzionari di infimo ordine, per cui evidentemente non vi può essere alcuna incompatibilità. E poiché noi abbiamo già esaminato l'articolo precedente, io proporrei una aggiunta in tal senso: « I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni, di cui all'articolo precedente ».

Poiché inoltre la Commissione ha accettato la seconda parte dell'emendamento Fascetti, si può dire: « in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare su questo nuovo testo della Commissione, lo pongo in votazione:

« I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni, di cui all'articolo precedente, in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie ».

(È approvato).

L'onorevole Pignatelli propone di aggiungere: « ad eccezione di quelli a carattere cooperativo ».

PIGNATELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. La cooperazione è sorta appunto contro le imprese capitalistiche. Se l'incompatibilità potrebbe verificarsi per la grande banca, che è l'espressione massima di un ordinamento capitalistico, ritengo che per gli istituti di credito a carattere cooperativo l'eccezione debba esser fatta. Credo che l'eccezione da me proposta sarà accettata tanto dai colleghi di estrema sinistra, i quali vedono nella cooperazione anche una realizzazione anti-capitalistica, quanto da noi della democrazia cristiana, che siamo per un ordinamento cooperativistico.

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Chiederei una precisazione all'onorevole Pignatelli per comprendere appieno la portata del suo emendamento. Chiedo che l'onorevole Pignatelli ci dica se questo suo emendamento possa riferirsi anche ai consorzi agrari, i quali, come si sa, hanno un carattere cooperativistico. Quindi, l'emendamento Pignatelli escluderebbe anche i consorzi agrari o meno?

PIGNATELLI. No, istituti di credito soltanto, casse rurali e banche popolari.

PRESIDENTE. Onorevole Pignatelli, le chiedo se non sia il caso di dire: « ad eccezione dei piccoli istituti a carattere cooperativo ».

PIGNATELLI. Sono d'accordo. È questo il mio pensiero, signor Presidente.

PRESIDENTE. Siccome si parla di « istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie », l'emendamento aggiunge: « ad eccezione dei piccoli istituti a carattere cooperativo ». S'intende, di carattere finanziario.

PETRILLI. Quali sono i « piccoli »?

PRESIDENTE. Onorevole Petrilli, se ella ha obiezioni da fare, le esponga.

PETRILLI. Poiché è stata suggerita questa espressione « piccoli », domandavo, affinché la disposizione possa avere un carattere chiaro, che cosa significhi « piccolo » in una legge, nel termine giuridico. Non vi sono i piccoli e i grandi se non in relazione ad una misura di capitale, inferiore o superiore ad una determinata cifra. Questo può avere un significato preciso, ma « piccolo istituto » giuridicamente non significa nulla.

PRESIDENTE. D'altra parte, l'indicazione di capitale per istituti cooperativi non è appropriata.

PETRILLI. Abbiamo la Banca cooperativa popolare di Novara, di cui un parlamentare potrebbe far parte; ma non potrebbe far parte di una modesta cassa di risparmio, per esempio, secondo questo emendamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

PIGNATELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. Desidero spiegare, signor Presidente, che si può fare una distinzione circa l'espansione territoriale. Si potrebbe dire: «istituti a carattere cooperativo locali», cioè che svolgono la loro azione soltanto nella provincia in cui sono sorti. La limitazione, quindi, si affermerebbe in relazione al territorio provinciale nel quale tali istituti operano.

Potremmo dire: «ad eccezione di quelli a carattere cooperativo che operano in una sola provincia».

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Credo che si potrebbe dire: «istituti cooperativi di credito che non operino fuori della loro sede».

La sede è una sola e quindi può essere anche in un capoluogo di provincia; l'importante è che si tratti di istituto che operi soltanto in quella sede che territorialmente è definita.

SAGGIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAGGIN. Il codice italiano prevede una figura giuridica che si può introdurre in questo articolo: le cooperative a responsabilità illimitata, che poi sono le piccole cooperative di credito che operano nei nostri paesi. Quindi, quando diciamo «cooperative a responsabilità illimitata» precisiamo proprio le piccole cooperative.

SCOCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCA. Il proponente l'emendamento vuole in sostanza favorire i piccoli istituti. È un'espressione vaga, ma tutti comprendono che si vuol fare una condizione di favore agli istituti di credito che hanno modeste dimensioni. Ora, il riferimento al criterio della territorialità mi pare cambi il significato. Vi può essere infatti un istituto cooperativo il quale non operi al di fuori della propria sede, ma che faccia un gran numero di affari e sia un istituto di grande potenza; vi può essere viceversa un modestissimo istituto in una povera provincia che abbia più sedi.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: «ad eccezione dei piccoli istituti di credito cooperativi a carattere locale».

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Volevo far rilevare che gli istituti di credito che hanno una portata abbastanza notevole, ai quali evidentemente alludeva l'onorevole Scoca, sono per lo più del tipo delle casse di risparmio. Ora le casse di risparmio, per quel che concerne

la nomina dei loro amministratori, rientrano nell'articolo 1 della nostra legge, perché la nomina è fatta dal Governo: una incompatibilità per le casse di risparmio perciò esiste già. Ora, escluse le casse di risparmio, che cosa resta? O le banche private, che non rientrano nella dizione di banche cooperative, oppure gli istituti cooperativi di credito sul tipo delle casse rurali di credito. Quando noi diciamo che si deve trattare di istituti o a carattere locale, come propone l'onorevole Presidente, o che non operino oltre la loro sede, noi abbiamo sia territorialmente sia dal punto di vista della loro natura definito esattamente il tipo di istituto al quale vogliamo riferire l'incompatibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Corbino, preferisce la formula suggerita da me?

CORBINO. Vi aderisco.

PRESIDENTE. Onorevole Pignatelli?

PIGNATELLI. Vi aderisco senz'altro.

PRESIDENTE. La Commissione?

QUINTIERI, *Relatore*. Alla Commissione sembra che le formulazioni proposte non siano molto precise, ma, ad ogni modo, si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Premesso che sulla questione di fondo mi rimetto alla Camera, per quel che riguarda la formula suggerita dal nostro Presidente penso che sarebbe opportuno sopprimere la parola «piccoli» per le ragioni esposte poco fa dall'onorevole Petrilli. Diamo la garanzia che si tratti di organismi cooperativi, che siano solo organismi di credito, diamo la garanzia che siano di carattere locale. Possiamo accontentarci, senza aggiungere quel «piccoli», che aprirebbe la strada, in sede interpretativa, a discussioni.

PRESIDENTE. Quindi la dizione sarebbe la seguente: «ad eccezione degli istituti cooperativi di credito a carattere locale».

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Io preferirei, e penso che anche altri preferisca, la dizione suggerita dall'onorevole Corbino, che garantisce da interpretazioni estensive. Istituti a carattere locale sono anche istituti cooperativi che operano in una intera provincia, o in una intera regione. Comunque, io sono contrario a questa eccezione, la quale non ha un motivo di protezione dei piccoli istituti di credito, che possono essere protetti ben altrimenti che munendoli di un presidente o di un direttore che sia un deputato, e perciò voterò contro; ma

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

se si deve proporre al voto dell'Assemblea questo emendamento, io pregherei di ritornare alla dizione suggerita dall'onorevole Corbino che è quella che sui limiti territoriali della attività dell'istituto non lascia dubbi di sorta.

PRESIDENTE. Senza voler entrare nel merito, ho l'impressione che la dizione « a carattere locale », se non è giuridicamente definita, pone tuttavia un elemento di fatto facilmente riconoscibile. Se una banca ha carattere regionale non si può considerarla a carattere locale. E neppure il riferimento alla sede unica sembra pertinente, poiché è noto che vi sono fortissimi organismi bancari con una sola sede.

Onorevole Corbino, ci dica lei, che per primo ha proposto di adottare una dizione diversa da quella proposta dall'onorevole Pignatelli, se conviene rimanere a quella da lei stessa in un primo tempo suggerita o a quella che io ho prospettato e che ella ha poi accettato.

CORBINO. La legge sui controlli delle attività delle banche prevede alcune categorie di istituti distinte sulla base della estensione territoriale: il gruppo delle banche di interesse nazionale, quelle di interesse regionale e quelle di interesse più limitato che possono essere banche provinciali o locali. In quest'ultima categoria sono le banche operanti soltanto nell'ambito della propria sede. In concreto non credo che attualmente esistano in Italia degli istituti di credito a carattere cooperativo che, operando fuori della loro sede, possano creare casi di incompatibilità per la loro dimensione, e pertanto la dizione che io avevo presentato definiva esattamente la situazione che si voleva porre come eccezione. Tuttavia, penso che anche la definizione « banche a carattere locale » possa essere perfettamente assimilata a quella da me proposta e che si basa sul requisito della attività ristretta alla sede.

Dal momento che ho la parola, col permesso dell'onorevole Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sulla questione di principio, cioè sulla convenienza o meno di fare una eccezione alla regola generale per i piccoli istituti di credito. Non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che il credito è uno strumento molto delicato e che i depositanti talvolta sono indotti a servirsi di un istituto piuttosto che di un altro per ragioni di pura fiducia nella persona che quell'istituto amministra. Dal momento che si tratta di piccolissimi istituti di credito che possono avere un'influenza molto relativa sulle vicende economiche generali, penso sia nell'interesse di tutti di far permanere alla loro direzione o presidenza la persona scelta dai depositanti, anche se questa avesse la ventura di divenire

deputato o senatore. È per questo che voterò a favore della eccezione proposta dall'onorevole Pignatelli.

Del resto, il risultato concreto cui si arriverebbe respingendo la eccezione stessa sarebbe questo: la persona, costretta a lasciare il suo posto, vi metterebbe un elemento di sua fiducia, e le cose, almeno dal punto di vista sostanziale, continuerebbero ad andare come prima, rimanendo la guida dell'istituto a carico del deputato o del senatore, sia pure per interposta persona. Francamente, ritengo sia preferibile che si sappia che il senatore Tizio o deputato Caio amministrano una cassa rurale di un piccolo comune, piuttosto che costringerlo a ricorrere ad uno stratagemma siffatto. Io sono stato contrario, in generale, ad estendere le incompatibilità; e in questo caso davvero andremmo contro le esigenze degli istituti di credito ove mantenessimo una forma di incompatibilità che non ha nessuna spiegazione logica nell'esperienza.

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare una formulazione di questo genere: « istituti cooperativi di credito che non siano di interesse nazionale o regionale ».

CORBINO. In questo modo, signor Presidente, si lascerebbe fuori, per esempio, la Banca popolare cooperativa di Novara, che non è un istituto di carattere nazionale o regionale, ma che di fatto opera anche fuori del Piemonte. Volendo adottare una eccezione territoriale, io preferirei far riferimento proprio alla sede: è noto infatti che ogni istituto bancario deve avere una sede, presso cui devono essere compiuti i controlli da parte degli organi appositi, e che vale anche agli effetti fiscali. Evidentemente un istituto che operi fuori dalla propria sede, cioè che abbia filiali in comuni diversi da quello in cui ha la sede, non rientrerebbe nei limiti che noi abbiamo stabilito.

PRESIDENTE. Onorevole Pignatelli, ella è d'accordo?

PIGNATELLI. Accetto la formulazione proposta dall'onorevole Corbino, facendo però osservare che vi sono istituti piccolissimi a carattere cooperativo, che possono avere qualche filiale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Pignatelli nella seguente formulazione suggerita dall'onorevole Corbino:

« ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo i quali non operino fuori della loro sede ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Onorevole Chiaramello, insiste sul suo emendamento?

CHIARAMELLO. Vi rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso:

« I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni, di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura. FABRIANI, Segretario, legge:

« I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza tecnica ad imprese commerciali o industriali in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato ».

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Almirante non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento interamente soppressivo.

Eguale emendamento soppressivo è stato presentato dall'onorevole Codacci-Pisanelli. Ha facoltà di svolgerlo.

CODACCI PISANELLI. Con la rapidità imposta dall'ora piuttosto tarda, vorrei spiegare che l'emendamento soppressivo è determinato da alcune ragioni di forma e soprattutto da ragioni di sostanza. In particolare — forse potrà sembrare strano ai colleghi — questo emendamento soppressivo può avere notevole interesse specialmente per i deputati e i senatori dell'opposizione. In realtà, ci si riferisce ad eventuali vertenze che le imprese commerciali o industriali possono avere con lo Stato.

Per quanto riguarda il lato puramente tecnico dell'articolo, ritengo che esso non sia il più felice, e qualche rilievo potrebbe farsi, perché parlare soltanto di imprese commerciali o industriali suscita la giustificata domanda della ragione per cui si siano dimenticate, ad esempio, le imprese agricole che possono avere importanza non inferiore a quella delle imprese commerciali o industriali. Ma, ripeto, trascuro queste considerazioni puramente formali per passare ad occuparmi della questione sostanziale, la quale riguarda il divieto di patrocinio professionale.

In altri termini, poiché qui la grande maggioranza è costituita da avvocati, ci si riferisce proprio all'attività che l'avvocato possa prestare a favore di imprese commerciali o industriali le quali abbiano vertenze nei confronti dello Stato. In primo luogo lasciatemi ricordare che, in questa maniera, non viene concepita nella sua vera essenza la funzione dell'avvocato, il quale deve essere considerato come l'integratore dell'opera del giudice, integrazione che non si manifesta soltanto in sede di arbitrato, ma sempre, in quanto attraverso la libera discussione, attraverso questa concezione essenzialmente democratica deve arrivarsi a scoprire la verità. (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo*).

Se ella mi consente, la questione è soprattutto interessante nei confronti della pubblica amministrazione. Oggi, questa interviene ovunque. Coloro i quali si occupano di una determinata disciplina hanno l'abitudine di ritenere che la loro disciplina sia la più importante: ricordo che un professore di ginnastica voleva sostenere che la ginnastica rappresentava la materia più importante d'insegnamento; io sono studioso di diritto amministrativo, e forse pecco dello stesso difetto... (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo*).

La maggior parte delle controversie che un'impresa può avere, oggi, è nei confronti dello Stato: si pensi ad una qualunque licenza di esportazione richiesta al Ministero del commercio estero, e dal quale sia negata. Ci si rivolge, allora, ad un avvocato, il quale, soltanto perché deputato o senatore, non potrà rivolgersi né alla magistratura ordinaria, né alla giurisdizione amministrativa.

Ora, ritengo che, specialmente per quanto riguarda la difesa delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, questa rappresenti una questione essenziale, una delle conquiste maggiori raggiunte dal nostro paese, e voler impedire ad un avvocato, unicamente perché deputato, di far valere certi diritti, credo non sia giustificato. (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo*).

Veda, onorevole Pajetta, gli eventuali torti che siano commessi da un partito che è al Governo saranno compiuti specialmente attraverso i ministeri: poter ricorrere al Consiglio di Stato (supponendo che si tratti di lesioni di interessi), o potersi rivolgere alla magistratura ordinaria, se si tratti di lesione di un diritto, può essere un'esigenza fondamentale, in particolare per un deputato dell'opposizione, e non soltanto per un deputato della maggioranza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

In questo modo, si metterebbe un deputato dell'opposizione, che sia anche avvocato, nell'impossibilità di sostenere la causa di un'impresa che abbia subito un torto mediante un atto amministrativo. Voi stessi vi ponete un limite che, a mio avviso, non è giustificato. Tutto quello che si è avuto di meglio, da quando si è attuato il sistema della giustizia amministrativa, è stato di consentire a tutti coloro che si occupavano della vita pubblica (e nessuno meglio dei deputati e dei senatori si occupa del settore pubblico della nostra amministrazione) di sostenere dinanzi alla magistratura certe ragioni quando vi sia lesione di diritti o di interessi.

D'altra parte, non vi è soltanto una mancanza di deferenza nei confronti dei deputati e senatori, in quanto si pensa che possano non assolvere, nel modo più elevato, al loro compito fondamentale; ma vi è anche una manifestazione di scarsa deferenza nei confronti dei magistrati, supponendo che si lascino influenzare dai deputati.

Fortunatamente, onorevoli colleghi, questo, nel nostro paese, non avviene assolutamente, e bisogna anzi dire che la magistratura, ogni qualvolta vi sia stato un minimo tentativo di interferenza nei suoi confronti, si è giustamente risentita e ha tenuto a confermare la propria indipendenza.

Per queste ragioni, per garantire nel modo migliore l'esercizio della giustizia nel campo della pubblica amministrazione, per consentire a chiunque abbia notizia di un torto compiuto dall'amministrazione anche nei confronti di un'impresa industriale o commerciale, ritengo si debba sopprimere questo articolo 6, e che si debba consentire a tutti i deputati o senatori, i quali siano anche avvocati, di assolvere nel modo migliore al loro compito di integratori dei giudici che hanno il dovere di applicare il diritto al caso concreto.

PETRONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRONE. Signor Presidente, ricordo alla Camera di aver presentato un ordine del giorno che svolsi nel corso del mio intervento nella discussione generale. Purtroppo, per essermi allontanato dall'aula giovedì scorso, per qualche minuto, il mio ordine del giorno non fu posto in votazione. Con ciò non faccio alcun appunto alla Presidenza, poiché ogni cosa si svolse col rispetto del regolamento. Ma il mio emendamento soppressivo è collegato con quell'ordine del giorno, che non può essere più votato. Perciò, senza addentrarmi in considerazioni di

merito, mi limiterò a dire che la mia posizione è diametralmente opposta a quella ora enunciata dall'onorevole Codacci-Pisanelli, che pure ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo che ora esaminiamo.

Io affermo che deputati e senatori, in quanto parte di un organo fondamentale dello Stato qual'è il Parlamento, non devono assolutamente intervenire in quelle vertenze che possono sorgere fra imprese private e lo Stato, prestando la loro opera professionale a vantaggio delle prime.

Siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole Codacci-Pisanelli, quando egli rivendica il diritto di difesa che ognuno ha anche nei confronti dello Stato; ma non si nega la possibilità della più ampia difesa degli interessi privati pretendendo che deputati e senatori si astengano dal fare gli avvocati contro lo Stato.

Io avrei voluto — ed era appunto il pensiero espresso nel mio ordine del giorno — che, per una superiore considerazione morale, non fosse stato in una legge sancito questo divieto, restando esso soltanto un impegno d'onore per i membri del Parlamento.

Poiché il mio ordine del giorno non può più essere votato, ritiro il mio emendamento soppressivo dell'articolo. (*Commenti*).

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Sono d'accordo sulla incompatibilità, per quanto attiene alla assistenza ed alla consulenza a società o aziende che abbiano rapporti di affari nei confronti dello Stato, perché si può sospettare che l'assistenza o la consulenza da parte di un avvocato membro del Parlamento possano incidere sull'organo amministrativo, che deve prendere una determinata decisione riguardante gli interessi di quella società od azienda, il cui patrocinio è affidato al parlamentare.

Ma, per quanto attiene alla assistenza giudiziale, sono in disaccordo totale con la formula proposta.

È noto che esercito la professione in campo penale e quindi non ho interesse nel campo di attività in discussione. (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo*). È inutile che si meravigli, onorevole Pajetta; ella può sincerarsi di ciò che le dico. L'avvocato penalista non può difendere aziende o imprese: ho il coraggio di prendere la parola appunto perché non posso essere sospettato di interessi personali in questo campo.

Vorrei riferirmi alla situazione degli avvocati amministrativisti, che esercitano fun-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

zioni dinanzi ad organi giurisdizionali, o anche degli avvocati civili: la giurisdizione amministrativa è anch'essa una giurisdizione, cioè affidata a giudici indipendenti. Ora, il fissare una incompatibilità significa più sospettare della imparzialità del giudice che del dovere di imparzialità del deputato. Ecco perché avrei preferito la formula intermedia Petrone: cioè, che si fosse votato l'ordine del giorno. Se non si può votare ora quell'ordine del giorno, resti questo invito alla sensibilità del parlamentare di scervere le cause, come facciamo in sede penale ed in sede civile molti di noi, quando la nostra sensibilità politica ci porta a rifiutare il nostro patrocinio.

Ma fissare il divieto di svolgere funzione di patrocinio dinanzi ad organi giurisdizionali per tutti i membri del Parlamento mi sembra, oltre che assolutamente infondato, una mancanza di riguardo, comunque un sospetto sulla imparzialità del giudice.

Pertanto, prego l'onorevole Presidente di mettere in votazione per divisione i due termini « vertenze » o « affari ». Fin da questo momento dichiaro che voterò contro la espressione « vertenze » ed a favore della espressione « affari nei confronti dello Stato ».

Ove questa decisione fosse adottata dalla maggioranza della Camera, bisognerebbe, in sede di coordinamento, modificare la formula in questi termini: « che abbiano rapporti di affari nei confronti dello Stato ».

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Stando al tenore di questo articolo parrebbe che la incompatibilità esista soltanto nei casi nei quali l'avvocato deputato presti la sua opera a società o ad imprese. Il caso che la prestazione sia data a privati rientra in questa formula? Non vedo perché un deputato avvocato possa fare nell'interesse di un privato quello che gli si vieta, giustamente, di fare nell'interesse di una società.

Desidererei conoscere se si tratti di un errore di forma, o se la formula adottata corrisponda ad una distinzione che la Commissione abbia inteso fare.

PRESIDENTE. La parola « impresa » non esclude le ditte individuali, ma si riferisce all'attività: commerciale, industriale o agricola.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

QUINTIERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, alla Commissione, dopo maturo esame, era sembrato che non fosse lecito ai parlamentari assumere il patrocinio o dare assistenza ad imprese commerciali o industriali in cui vi

fosse un contrasto di interessi con lo Stato; inizialmente si pensava di escludere anche la difesa di interessi privati, in vertenze contro lo Stato, essendo identica la base razionale del divieto. Si disse poi che sarebbe esagerato impedire la difesa, poniamo, di un impiegato che reclami la sua pensione dallo Stato, e la Commissione restrinse la norma alle sole imprese, il che include anche quelle private, quantunque sia evidente che anche un privato qualsiasi (non l'impiegato) possa avere interessi fortissimi da far valere contro lo Stato.

Ora i colleghi, con i loro emendamenti, vogliono addirittura dare via libera al parlamentare che potrebbe assumere la consulenza o la difesa, a favore di privati, in vertenze contro lo Stato.

L'onorevole Amatucci, nel suo intervento, ha rammentato l'onda di riprovazione che colpì, nella Camera inglese, un parlamentare che aveva difeso interessi privati in una causa contro lo Stato. A noi è parso che questo sistema si dovesse seguire e perciò abbiamo formulato l'articolo 6, di cui chiediamo l'accoglimento.

In particolare, la Commissione mantiene integralmente l'articolo così come è formulato.

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Sono di parere diverso da quello dell'onorevole Leone, per la sostanza dei suoi argomenti. Ma credo che l'onorevole Leone dovrebbe comunque consentire a rinunciare alla richiesta di votazione per divisione se riflettesse su questa osservazione preliminare che mi permetto di muovere. Come si fa a ritenere l'incompatibilità della assistenza o della consulenza ad una ditta industriale o commerciale in rapporti con lo Stato, ed a negare quella incompatibilità nelle vertenze contro lo Stato?

In sostanza, si dovrà convenire che la vertenza non è altro che lo stato di crisi di un rapporto. Vi è un rapporto con lo Stato, c'è una crisi in questo rapporto: nasce una vertenza.

Noi non possiamo ammettere che il deputato professionista (amministrativista, civilista o penalista), non possa assistere una ditta industriale o commerciale quando tratta un affare con l'amministrazione statale, e possa invece assisterla quando scende in lite contro la stessa amministrazione statale. Vi è una differenza che risiede nella intensità del contrasto degli interessi, e se mai si dovrebbe seguire il criterio inverso a quello che vorrebbe sostenere l'onorevole Leone.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Per quanto riguarda la sostanza degli argomenti che l'onorevole Leone ha portato, vorrei osservare che il richiamo fatto alla sensibilità è una bella cosa. Ma, se ci si dovesse affidare alla sensibilità di tutti i presenti e dei futuri deputati, si potrebbe anche non votare una legge di questa natura.

La sensibilità, ripeto, è una bella cosa, come è una bella cosa il rispetto della magistratura. E poiché si deve riconoscere che questa legge è dettata dalla necessità di rettificare, di correggere una situazione che una poca sviluppata sensibilità può creare, mi sembra che non sia di buon gusto, ogni qualvolta vi sia di mezzo una magistratura giudiziaria o amministrativa, parlare subito di rispetto verso la magistratura, se si chiede qualche garanzia per quella che vorrei definire la opinione della sicurezza alla quale teneva tanto non un amministrativista, ma un penalista quale il Carrara, garanzia cioè per i giudizi civili come per i penali e amministrativi.

L'articolo come è stato proposto o lo si accetta, o si respinge in blocco. Noi lo accettiamo in blocco, perché troppo spesso si pensa che l'avvocato deputato, soltanto per questa sua qualità, abbia maggiori possibilità di successo nelle trattative con le amministrazioni statali e anche nelle liti, nelle quali sia impegnata un'amministrazione statale, liti che possono essere interrotte da transazioni, liti, ripeto, nelle quali la qualità di deputato può (si pensa) giocare di più ai fini di una tutela efficace della ditta industriale o commerciale che contende con l'amministrazione pubblica. È per questo, e anche perché la maggior parte di noi esercita la professione di avvocato, che noi dobbiamo renderci conto del diffuso stato d'animo che esiste nel nostro ambiente, dove molti colleghi non deputati pensano di subire fatalmente, anche se non per nostra malizia, ma per un fenomeno spontaneo di preferenza della clientela, una concorrenza eccessiva da parte di molti avvocati deputati.

Io penso che questo articolo valga non dirò a rendere l'avvocatura insospettabile come la moglie di Cesare, ché essa non pretende di esserlo — o non ha, comunque, la fortuna di esserlo — ma almeno ad allontanare una situazione di sospetto nei riguardi di una larga parte dell'avvocatura, e cioè di quella che è costituita dagli avvocati che sono anche parlamentari.

LOMBARDI RUGGERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RUGGERO. Onorevoli colleghi, noi dobbiamo tener presente il carattere moralizzatore di questa legge. Non mi pare che abbiamo nulla da moralizzare nell'impe- dire agli avvocati di esercitare il loro patrocinio davanti all'autorità giudiziaria, all'autorità togata. Mi pare invece che si debba arrivare a precisare quella che deve essere soprattutto una questione di costume, e cioè che l'avvocato non operi al di fuori dell'ambito giudiziario in favore di industrie, e per questioni finanziarie in genere nei confronti dello Stato.

Ed allora noi avremmo risolto il problema lasciando l'articolo così com'è, e sopprimendo solo la parola « vertenze ». Nessuno pensa che il fatto di essere o non essere deputato influisca sul giudizio della magistratura togata. Se noi lasciassimo l'articolo con le parole: « prestare assistenza o consulenza tecnica ad imprese commerciali o industriali in loro rapporti di affari con lo Stato », moralizzeremo la parte che deve essere moralizzata, e daremmo la possibilità all'avvocato di svolgere le sue tesi di diritto in collaborazione con la giustizia, davanti ai collegi giudicanti, che mai sono stati influenzati dalla qualità dell'avvocato — molte volte nemmeno in tempo fascista — e che non meritano questa gratuita offesa.

In concreto, propongo di sopprimere la parola « vertenze ».

PRESIDENTE. L'onorevole Petrone ha proposto anche di sostituire alle parole: « imprese commerciali o industriali » le altre: « imprese di carattere finanziario ed economico ».

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6 ?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Nell'esprimere il giudizio del Governo in relazione all'articolo 6, mi trovo in una posizione di particolare imbarazzo, perché — desidero dichiararlo io stesso prima che qualche collega abbia l'amabilità di ricordarmelo — finché ho potuto esercitare la professione di avvocato, ho fatto l'avvocato amministrativista, e quindi qualcuno potrebbe dirmi: *Cicero pro domo sua*. Io mi auguro però di esprimermi con quel tanto di serena obiettività che possa tener lontano da questo sospetto coloro almeno che mi conoscono.

Debbo osservare che, in questo settore dell'attività professionale, con questo articolo si è andati molto oltre, perché qui si parla di consulenza professionale, che comprende anche la consulenza professionale dell'inge-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

gnere, quella del medico, insomma qualunque consulenza di carattere tecnico. Indubbiamente, l'importanza è la stessa, perché anche un grande ingegnere, il quale dia un parere ad una società, si trova in posizione identica a questi effetti. (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo*). La consulenza tecnica ad una società commerciale, onorevole Pajetta, può benissimo prestarla anche un medico, non perché essa possa avere, come ella mi chiede, delle malattie, ma perché ad una società commerciale può interessare una perizia medica in un certo settore, ai fini, ad esempio, della propria difesa in una determinata situazione in cui quella società si trovi, ed abbia quindi bisogno di un luminaire della scienza medica che dichiararsi alcunché in suo favore. L'ipotesi non è affatto assurda.

Dicevo: mai come in questo settore dell'attività professionale ritengo debba valere come guida fondamentale quella guida del costume alla quale, nel suo ordine del giorno che non si potè né discutere né votare, faceva riferimento l'onorevole Petrone, perché è mio profondo convincimento che vano sia fare una discriminazione legislativa in questo settore dove, se il costume non opera, nessun risultato si ottiene.

Mi consentano gli onorevoli colleghi una osservazione, che può anche parere banale. Se uno di noi nel suo collegio elettorale si rende conto che in una grande azienda, in un grande opificio, in una grande industria c'è carenza di lavoro; ci sono masse operaie che corrono rischio di restare disoccupate, indubbiamente è suo dovere, dovere di parlamentare, andare dove è possibile ottenere lavoro per queste aziende e sollecitare che a queste aziende venga effettuata una commessa di lavoro. Lo facciamo tutti noi nell'esercizio quotidiano della nostra attività parlamentare. Ora, se non è questione di costume, onorevoli colleghi, come poi noi possiamo differenziare quel parlamentare il quale va a fare questa opera di sollecitazione perché è persuaso della profonda necessità che quegli operai abbiano lavoro, e quel parlamentare invece (io mi auguro che non ve ne siano mai, ma potrebbero esservene) che quella medesima commessa vada a sollecitare soltanto perché a questo sia stato indotto da una promessa di lucro, o da un legame di carattere economico con quella azienda a favore della quale va a sollecitare la commessa?

LACONI. Perché ci fa questa lezione? Ella deve esprimere il parere del Governo: deve cambiare tono parlando alla Camera dal banco del Governo. (*Commenti*).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Quando ne avrò bisogno, onorevole Laconi, verrò a prendere lezioni da lei. Per il momento non ne ho ancora bisogno. (*Approvazioni al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

LACONI. Sempre queste lezioni da terza ginnasiale! Noi non ne abbiamo bisogno. (*Commenti*). E poi questa è una questione interna del Parlamento. Che c'entra il Governo?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si metta almeno d'accordo con i suoi colleghi di gruppo che hanno lamentato che non vi sia qui un'iniziativa governativa.

Dicevo, dunque, che non v'è alcuna possibilità obiettiva di discriminare tra il parlamentare che un'azione siffatta compia nell'esercizio del suo mandato ed il parlamentare che, invece, lo faccia per altri motivi. Ora, indubbiamente è una cosa singolare che questa attività di appoggio, se così vogliamo dire, per imprese economiche e commerciali, possa essere concessa a quel deputato il quale non ha una qualificazione professionale, e viceversa debba essere interdetta a quel tale che ha una qualificazione professionale. È una osservazione, questa, che mi sembra dovrebbe avere qualche peso.

Ritengo, poi, che in ogni settore in cui un professionista deve assumere un incarico, tanto più se si tratta di un incarico in relazione ad imprese che abbiano dei rapporti con lo Stato, la valutazione che deve ispirare questo professionista sia anche qui una valutazione su base selettiva che egli può ricavare soltanto dalla sua coscienza, perché io ritengo (e credo di poterlo affermare anche in questa sede) che vi siano molti e molti casi di attività professionale, dell'avvocato, dell'ingegnere, del medico — anche in rapporti che non hanno niente a che fare con lo Stato, ma che hanno a che fare con comuni, altri enti locali e via dicendo — in cui l'assunzione di un patrocinio professionale è altrettanto e ancor più delicato di quello che potrebbe essere, in determinate circostanze, un patrocinio siffatto nei confronti dello Stato.

Ciò premesso, il Governo dichiara che si rimette al voto dell'Assemblea. (*Commenti alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento Petrone?

QUINTIERI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dal momento che c'è la dizione «in qualsiasi

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

forma », si potrebbe anche togliere la parola « tecnica ».

QUINTIERI, *Relatore*. Sta bene, signor Presidente.

CORBI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Opportunamente l'onorevole Quintieri si è richiamato a precedenti di un parlamentare inglese, precedenti di correttezza politica e morale. Credo però che di precedenti analoghi se ne possano trovare numerosi anche in Italia. È infatti a noi tutti noto che i più illustri parlamentari italiani si sono attenuti a questa prassi, anche in mancanza di una norma scritta.

Credo che avesse presenti questi precedenti, che onorano il Parlamento italiano, l'onorevole Petrone quando riteneva sufficiente limitarsi ad un ordine del giorno che richiamasse all'attenzione di tutti i deputati l'adempimento di questo dovere. Se l'ordine del giorno dell'onorevole Petrone fosse stato posto in votazione ed approvato, noi avremmo potuto considerare ultroneo questo articolo 6 così come viene proposto dalla Commissione. Ma poiché ciò non è avvenuto, riteniamo che una norma legislativa opportunamente venga a soccorrere, in mancanza di norme che vorremmo non vedere scritte in una legge, ma vorremmo vedere operanti nella prassi quotidiana.

Per queste considerazioni, noi voteremo il testo della Commissione così come esso è stato proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Codacci-Pisanelli, soppressivo dell'intero articolo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la prima parte del testo della Commissione con l'emendamento Petrone, accettato dalla Commissione stessa: « I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico ».

(*È approvato*).

Seguono le parole: « in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato ».

Gli onorevoli Leone e Ruggero Lombardi propongono di sopprimere la parola « vertenze ». Pongono in votazione questa proposta.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte dello articolo « in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato ».

(*È approvata*).

L'onorevole Corbino ha proposto il seguente articolo 6-bis:

« I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche direttive nei sindacati e nelle associazioni di categoria ».

Vi insiste ?

CORBINO. La questione è stata pregiudicata, in certo senso, dall'emendamento aggiuntivo all'articolo 1. Mi riservo di riproporre la questione quando sarà discussa la legge sindacale.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatto ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

« Gli atti delle società ed enti di cui agli articoli 1, 4, 5, 6, compiuti con l'intervento o comunque la partecipazione di un membro del Parlamento, in contrasto con l'incompatibilità stabilita negli articoli stessi, sono nulli. Tale nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ».

Poiché l'onorevole Luzzatto non è presente, s'intende che abbia ritirato questo emendamento.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante, Roberti, Michelini, Mieville e Latanza propongono di sopprimere questo articolo. Poiché non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato questo emendamento.

Alcune modificazioni puramente formali sono state proposte dall'onorevole Costa: Alle parole « dai loro Ministeri », sostituire le altre « dai Ministeri », e alle parole « i loro Ministeri » le altre « i Ministeri ».

Poiché l'onorevole Costa non è presente, s'intende che abbia ritirato questi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione, di cui è stata data testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'articolo 4 negli enti pubblici o nelle imprese o società indicate negli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative ».

PRESIDENTE. L'onorevole Petrone ha proposto di sopprimere l'articolo 8. Questo emendamento è già stato svolto durante la discussione generale. Onorevole Petrone, lo mantiene?

PETRONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante, Roberti, Michelini, Mieville e Latanza propongono di sostituire l'articolo 8 col seguente:

« Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare non può assumere — se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative — le cariche o le funzioni di cui all'articolo 1, per quanto attiene agli enti pubblici e alle società private, le cui cariche o uffici siano assegnati per nomina o designazione del Governo o di organi della Amministrazione dello Stato, o al cui capitale lo Stato partecipi direttamente o indirettamente, o che siano sovvenzionati dallo Stato, o che abbiano per iscopo l'esercizio di attività finanziarie o creditizie ».

Poiché non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato questo emendamento.

L'onorevole Costa propone di sostituire l'articolo 8 col seguente:

« Chi abbia rivestito funzioni di Governo non può, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, assumere le cariche o le funzioni di cui all'articolo 4 negli enti indicati dagli articoli 1, 4 e 5, se non abbia lasciato il Governo da almeno un triennio ».

Poiché l'onorevole Costa non è presente, s'intende che abbia ritirato questo emendamento.

L'onorevole Viola ha proposto di sostituire le parole « un anno » con le altre « due anni ».

Poiché l'onorevole Viola non è presente, s'intende che abbia ritirato questo emendamento.

Rimane pertanto solamente l'emendamento soppressivo Petrone. La Commissione?

QUINTIERI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, di cui è stata data testé lettura, del quale l'onorevole Petrone propone la soppressione.

(È approvato).

L'onorevole Vigorelli ha proposto di aggiungere, in fine:

« Il divieto non si applica, nell'ipotesi dell'articolo 5, a chi, prima delle funzioni di governo, già era funzionario o dipendente di istituti bancari o finanziari ».

L'onorevole Vigorelli non è presente.

FIETTA. Signor Presidente, faccio mio questo emendamento e lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

• PRESIDENTE. L'onorevole Corbino ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Questa disposizione non si applica a chi abbia rivestito funzioni di Governo, senza appartenere al Parlamento, e per le cariche prima ricoperte ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORBINO. Per la prima parte il mio emendamento diversifica da quello Vigorelli perché mi riferisco a coloro i quali vanno al Governo senza essere deputati né senatori, ed il giorno in cui cessano di appartenere al Governo non hanno alcun dovere di attenersi a quelle limitazioni che sono esclusivamente relative ai deputati e senatori. Mantengo anche la seconda parte.

FIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA. La nostra proposta è diversa da quella sostenuta dall'onorevole Corbino; e neppure si può fare riferimento all'emendamento proposto all'articolo 4 dall'onorevole Fascetti. Qui si tratta, sostanzialmente, di mantenere quel posto che un membro di Governo eventualmente avesse avuto prima di far parte della compagine governativa.

PRESIDENTE. Ed infatti l'onorevole Corbino dice: « e per le cariche prima ricoperte ».

FIETTA. Noi diciamo: « già funzionario o dipendente di istituti bancari o finanziari ». Quindi, mi pare che sia diversa la proposizione: l'emendamento Vigorelli prevede un caso limitato a coloro che prima di entrare nel Governo occupavano un determinato posto di

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

funzionario o comunque dipendente in un istituto bancario.

Mi sembra logico e giusto che al deputato o senatore, una volta che cessi di essere membro del Governo, sia mantenuto il posto che aveva prima di entrare nel Governo. Quindi, non è una posizione di privilegio che io vengo a patrocinare, ma semplicemente un diritto che può considerarsi acquisito.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti aggiuntivi?

QUINTIERI, Relatore. La Commissione accetta l'emendamento Corbino poiché esso è concludente: si tratta di persone che non erano parlamentari, erano dei privati cittadini che avevano un incarico, in un istituto bancario o finanziario o in un'altra società, e quindi è giusto che lo riprendano.

L'articolo 8 vuole impedire che qualcuno si possa servire della carica di Governo per procacciarsi un incarico al termine della carica.

Ma, per un privato cittadino, il quale aveva già un incarico, non vi è alcuna ragione perché egli non lo riprenda, dopo cessata la funzione di Governo, e perciò l'emendamento ci sembra possa essere accolto. E siccome l'emendamento Corbino è più comprensivo e più pratico di quello Vigorelli, accettiamo il primo, esprimendo parere contrario all'accoglimento del secondo.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Vi è un punto che non ho chiaramente compreso, e per il quale vorrei chiarimenti dall'onorevole Fietta. Con la formula Corbino, se ho ben capito, la esclusione si applica, per le « cariche » prima ricoperte, esclusivamente per chi ha rivestito funzioni di Governo, senza essere membro del Parlamento. Con la formula Vigorelli, fatta propria dall'onorevole Fietta, si fa un'altra ipotesi: indipendentemente dall'appartenenza o meno al Parlamento, però limitatamente al « funzionario o dipendente ». Quindi, se un tale era, in ipotesi, consigliere di amministrazione di una banca o presidente di una banca prima di essere membro del Governo, dopo la sua uscita dal Governo non potrebbe riprendere il suo posto, perché lo può riprendere soltanto se è funzionario o dipendente, cioè se è legato da un rapporto di impiego.

FIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA. L'emendamento Vigorelli parla di funzionario o dipendente di istituti ban-

cari o finanziari; cioè del deputato o senatore che si trovava in questa condizione prima di entrare nel Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario domandava se l'emendamento si riferisce solo al rapporto di impiego.

FIETTA. Io mi riferisco soltanto al rapporto di impiego. Nella dizione mi pare che vi sia a sufficienza per capire di che rapporto si tratti. Si tratta di un funzionario o dipendente di un istituto di credito, non di un amministratore. Cessato di essere membro del Governo, deve essere posto in grado di riprendere il suo posto di impiegato.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Questa precisazione mi premeva, perché l'Assemblea tenesse presente la differenza che vi è tra l'impostazione dell'onorevole Corbino e quella dell'onorevole Fietta. È una duplice differenza. L'onorevole Corbino si riferisce solo a colui che non è parlamentare: l'onorevole Fietta anche al parlamentare. L'onorevole Corbino si riferisce al rapporto di impiego e al rapporto non di impiego; l'onorevole Fietta soltanto al rapporto di impiego. Sarebbe bene coordinare queste due formule per scegliere la più opportuna. Comunque, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Corbino:

« Questa disposizione non si applica a chi abbia rivestito funzioni di Governo, senza appartenere al Parlamento, e per le cariche prima ricoperte ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Vigorelli, fatto proprio dall'onorevole Fietta:

« Il divieto non si applica, nell'ipotesi dell'articolo 5, a chi prima delle funzioni di governo, già era funzionario o dipendente di istituti bancari o finanziari ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.
FABRIANI, Segretario, legge:

« I membri del Parlamento a carico dei quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti hanno facoltà di optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare, nel termine di trenta giorni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Petrone propone di sostituirlo con il seguente:

« I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompati-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

bilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PETRONE. Si tratta di una questione formale, per cui non ritengo di illustrare quello che si illustra da sé.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione ?

QUINTIERI, *Relatore*. La dizione Petrone risponde meglio allo scopo; perciò la Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo Petrone.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni rispettivamente del Senato e della Camera dei deputati ».

PRESIDENTE. L'onorevole Petrone propone di sostituirlo con il seguente:

« Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattasi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.

Il presidente della Giunta immediatamente invita il deputato o senatore interessato a prendere visione dei documenti e a dare chiarimenti entro 20 giorni.

Nei venti giorni che seguono la scadenza di questo termine la Giunta delibera, sentito il relatore, ed il presidente immediatamente trasmette la deliberazione motivata alla Presidenza dell'Assemblea.

Ove la Giunta abbia ritenuta l'incompatibilità, la Presidenza dell'Assemblea ne comunica la deliberazione al deputato o senatore interessato, avvertendolo che la proposta della sua decadenza di ufficio sarà inserita nell'ordine del giorno della prima seduta della

Assemblea successiva allo spirare del termine di otto giorni dall'avvertimento.

Fino alla seduta così fissata l'interessato può esercitare l'opzione.

In caso contrario egli è ammesso a fornire le sue spiegazioni in seduta pubblica all'Assemblea che, sentito il relatore o il presidente della Giunta delle elezioni, immediatamente delibera sulla proposta di decadenza ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PETRONE. Poiché il testo della Commissione non prevede alcuna procedura, io col mio emendamento ho voluto precisarla.

Si potrebbe dire che, poiché è fissata la competenza della Giunta delle elezioni, si farà ricorso al regolamento della stessa. Ma qui vi è una situazione nuova.

Noi abbiamo stabilito delle incompatibilità che devono influire sullo stato attuale di chi è investito del mandato parlamentare. L'ipotesi che si fa è che qualche parlamentare non interpreti qualche norma nel senso che per lui si verifichi la incompatibilità. Allora la Giunta delle elezioni dovrebbe essere investita della questione. Ma da chi? La Giunta non è un organo attivo, ma passivo. La Giunta bisogno sempre di un ricorrente per agire, ed in questo caso potrebbe anche non esservi. Allora dovrà essere la Presidenza dell'Assemblea, a cui il parlamentare appartiene, a mettere in moto il meccanismo istruttorio della Giunta.

Io ho proposto una procedura la quale, secondo me, garantisce all'interessato tutta la difesa possibile del suo punto di vista. Egli ha il modo e il tempo necessari per poter presentare i suoi documenti e sostenere le sue tesi. La Giunta delle elezioni agirà solo come organo istruttore e le sue conclusioni sono portate dinanzi all'Assemblea. Finché l'Assemblea non avrà deciso definitivamente, l'interessato potrà esercitare l'opzione di cui all'articolo 9.

Arrivati a quest'ora, non credo vi sia bisogno di svolgere più ampiamente questo emendamento. Mi auguro che la Commissione e la Camera vorranno accoglierlo. Credo che in questo modo avremo provveduto a inquadrare compiutamente il sistema nella legge.

Non credo che questa materia sia di competenza della Giunta del regolamento, perché, se così fosse, noi potremmo avere due sistemi diversi alla Camera e al Senato, mentre le questioni sono le stesse, e dalla legge devono essere stabilite le procedure valevoli per tutti i membri del Parlamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

PRESIDENTE. Trattandosi di materia procedurale, credo di poter manifestare il mio punto di vista rispetto a questo emendamento. Del primo comma ravviso effettivamente l'opportunità: poiché il caso è assolutamente nuovo per la Giunta delle elezioni, ritengo che debba essere stabilita una norma la quale preveda chi debba esser l'attore della contestazione di incompatibilità. I rimanenti commi, però, riguardano una materia puramente regolamentare; e se l'onorevole Petrone vi insistesse, sarebbe necessaria, per l'approvazione, la maggioranza qualificata secondo quanto è stabilito per le modificazioni del regolamento. Io sarei d'avviso, quindi, che queste norme procedurali potrebbero essere proposte all'esame della Giunta del regolamento per l'eventuale loro inclusione nel regolamento stesso.

PETRONE. Le sue osservazioni, onorevole Presidente, mi sembrano giustissime: mantengo, quindi, soltanto il primo comma del mio emendamento, riservandomi di proporre gli altri all'esame della Giunta del regolamento.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Il suo suggerimento di proporre la parte procedurale alla Giunta del regolamento, onorevole Presidente, non vuole certo significare un assenso dell'Assemblea al merito delle norme stesse. Gradirei una dichiarazione esplicita in questo senso. Desidero, cioè, che sia chiaro che le proposte alla Giunta del regolamento vengono fatte dal deputato Petrone e non dalla Camera.

PRESIDENTE. S'intende, onorevole Targetti, che il merito delle norme regolamentari resta impregiudicato. L'onorevole Petrone rinuncia semplicemente a questa parte del suo emendamento, riservandosi di proporla all'esame della Giunta del regolamento.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Petrone?

QUINTIERI, Relatore. In realtà la proposta snellisce la procedura degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento interno della Giunta delle elezioni, che è lunga e complicata. La Commissione, pertanto, pure essendo d'accordo con la tesi che la materia sia di competenza della Giunta del regolamento, si augura che questa la tenga nella debita considerazione.

Accogliamo, poi, il primo comma dell'emendamento sostitutivo, mantenuto dall'onorevole Petrone.

PRESIDENTE. Il Governo ha osservazioni da fare?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Si tratta di materia procedurale e, come tale, di esclusiva competenza della Camera. Il Governo pertanto non ha nulla da dire al riguardo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Petrone ed accettato dalla Commissione, che diviene il nuovo articolo 10:

« Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattasi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente ».

(È approvato).

L'onorevole Costa aveva proposto un emendamento di pura forma al testo della Commissione. Tale emendamento cade sia per assenza del proponente, sia perché non può essere riferito al nuovo testo dell'articolo che è stato approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.
FABRIANI, Segretario, legge:

« Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per queste ultime, le modifiche apportate dalla presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Petrone ha facoltà di illustrare il suo emendamento soppressivo dell'articolo 1.

PETRONE. Questo articolo mi sembra assolutamente superfluo, poiché, se non diremo niente, tutto resterà come era prima.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

QUINTIERI, Relatore. La Commissione insiste per il mantenimento dell'articolo 11, e ne spiega le ragioni. Tutti ricordano che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché una nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. È chiaro quindi che una legge che ha appunto la funzione, come la nostra, di regolare l'intera materia delle incompatibilità parlamentari, possa ritenersi abrogativa delle norme precedenti disseminate nelle varie leggi, oltre che nella Carta costituzionale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

È quindi evidente la necessità di questo articolo 11.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Anche il Governo ritiene opportuno che l'articolo 11 sia mantenuto. Sarebbe veramente singolare che per una legge, che vuole regolare la materia delle incompatibilità, potesse poi nascere il dubbio interpretativo che l'efficacia di precedenti norme sia caduta proprio per incompatibilità delle norme vecchie con le norme nuove. Quindi, anche se in ipotesi possa essere discutibile la necessità di questa norma, è chiaro che essa chiarisce ed elimina la possibilità di dubbi.

PRESIDENTE. Onorevole Petrone, ella insiste sul suo emendamento ?

PETRONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 11 nel testo della Commissione, così come è stato dianzi letto.

(È approvato).

Resta da decidere la dizione del comma aggiuntivo all'articolo 4, il cui esame era stato rinviato:

« Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 ».

Ricordo che i due commi in questione dell'articolo 1 dicono:

« Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e fieristici, nonché quelle conferite nelle università degli studi e negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, salvo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.

« Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo in base alle norme di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria ».

PAJETTA GIAN CARLO. Chiederei che si trovasse un'espressione più felice al posto di quel « fieristico ».

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, di questa sua osservazione sarà tenuto conto in sede di coordinamento.

QUINTIERI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUINTIERI, Relatore. La Commissione ritiene che le esclusioni previste dal comma aggiuntivo possano riguardare soltanto le

cariche in enti culturali, assistenziali e di culto. Gli enti fieristici non c'entrano per nulla, né, tanto meno, le università.

Non vediamo poi la ragione per cui debba includersi anche il terzo comma dell'articolo 1, che riguarda le designazioni di organizzazioni di categoria, e perciò la Commissione accetta l'eccezione soltanto per le cariche in enti culturali, assistenziali e di culto.

PRESIDENTE. Perché non comprende gli enti fieristici ?

QUINTIERI, Relatore. Non capisco cosa abbiano a che vedere gli enti fieristici con le banche o con le altre società. Io, poi, sono stato sempre contrario alla indicazione degli enti fieristici.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Camera ha già approvato l'inclusione nel secondo comma dell'articolo 1 degli enti fieristici, considerati anch'essi quale eccezione alla regola generale della incompatibilità per le cariche in enti a cui lo Stato contribuisce direttamente o indirettamente.

QUINTIERI, Relatore. Non insisto. Il riferimento contenuto nel comma aggiuntivo rimarrebbe allora limitato al secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 4, così modificato:

« Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.
FABRIANI, Segretario, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI. Non so se sia il caso di derogare alla regola in base alla quale le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Richiamo poi l'attenzione dei colleghi sul fatto che con questa legge noi rischiamo di andare contro il principio del diritto quesito. Supponiamo che io fossi direttore generale o centrale di una banca e che fossi stato eletto deputato; sarebbe sorto per me il diritto quesito a conservare tale qualifica fino alla fine della legislatura. Facendo entrare in vigore la legge prima della cessazione della legisla-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

tura, noi andiamo contro il principio del diritto quesito, che è principio fondamentale del diritto costituzionale.

Lascio all'altra Assemblea legislativa il compito di rilevare queste osservazioni, per trarne le debite conseguenze.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sulla proposta soppressiva dell'articolo 12?

QUINTIERI, Relatore. Concordiamo sulla soppressione di tale articolo, perché non vi è ragione per fare applicare la legge appena pubblicata, mentre vi è la *vacatio legis* normale, che provvede a tutte le leggi ed è sufficiente anche per questa.

Con ciò la Commissione non intende aderire alla tesi dell'onorevole Codacci-Pisanelli che vi sia un diritto quesito. Mi pare che diritti quesiti non possano esservi in questo campo. Infatti l'articolo 65 della Costituzione stabilisce che la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore, e pertanto chi ebbe a presentare la propria candidatura ben sapeva che vi era questa possibilità di limitazione alla sua consueta attività.

PRESIDENTE. L'articolo 12 è pertanto ritirato dalla Commissione.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Aldo Moro ha proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati, ritenendo incompatibili con la posizione di indipendenza che si desidera assicurare ai parlamentari le formazioni di gruppi di categoria per la difesa di particolari interessi, decide lo scioglimento dei gruppi stessi ». *(Commenti).*

L'ordine del giorno non può essere svolto. Se l'onorevole Moro lo mantiene, dovrà essere posto in votazione.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Mi sfugge il reale significato di questo ordine del giorno, presentato in questo modo e a quest'ora. Tuttavia credo che noi dovremmo respingerlo, perché mi pare che esso non abbia alcun nesso con l'argomento che abbiamo discusso finora.

Non credo che i gruppi che si possono essere costituiti per occuparsi di un problema o di un altro (turistico, enologico, ecc.) siano specie di consorterie intese a garantire diritti illeciti ai deputati che ne fanno parte. Quindi, trovo che quest'ordine del giorno non ha assolutamente niente a che fare con la legge sulle incompatibilità parlamentari.

D'altra parte non vedo perché dobbiamo escludere che dei colleghi di gruppi diversi si raccolgano, si stabilisca una intesa, sia possibile esaminare dei problemi, fuori e prima delle polemiche dei gruppi e dei partiti in Commissione e in Assemblea.

LACONI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Molti dei colleghi non hanno ben compreso il significato della rinuncia, da parte della Commissione, all'articolo 12.

PRESIDENTE. La Commissione lo ritiene superfluo perché non vi è alcun bisogno di derogare alla regola generale circa l'entrata in vigore delle leggi.

LACONI. Questo non significa che le conseguenze siano quelle che prospettava l'onorevole Codacci-Pisanelli.

PRESIDENTE. Naturalmente. La questione è stata già chiarita.

LACONI. La ringrazio, signor Presidente.

QUINTIERI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUINTIERI, Relatore. Mi pare che l'ordine del giorno Moro sia di competenza della Giunta del regolamento, e che non abbia alcun nesso con la legge oggi esaminata. Quindi propongo che la questione sia deferita alla Giunta del regolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della questione alla Giunta del regolamento.

(È approvata).

Pertanto il problema sarà sottoposto all'esame della Giunta del regolamento.

Saluto augurale della Camera al Presidente.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Onorevoli colleghi, poiché probabilmente, nella seduta che terremo fra poche ore, come sempre, saremo presi dalla fretta di andarcene, ed anche per una forma istintiva del nostro Presidente che per paura forse di commuoversi, come ci commuoviamo noi, fa sempre in maniera che noi non gli

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

possiamo fare gli auguri, io credo che non me ne vorrete se vi trattengo ancora due minuti per pregarvi di associarvi a me nell'augurio migliore che per la Pasqua rivolgo al Presidente.

Probabilmente sarà questa l'ultima volta per la nostra legislatura che prima di Pasqua abbiamo il piacere di vederci ancora tutti. L'anno prossimo, se non avverranno novità, di questi tempi, probabilmente, saremo a battaglia per le strade, perché si possa ritornare o meno in quest'aula, secondo la volontà del corpo elettorale.

Ad ogni modo, io credo che sia nel cuore di tutti quello di augurarci le cose migliori, per noi, per le nostre famiglie, per tutti gli italiani che in questo momento guardano al Parlamento, come alla salvaguardia migliore delle istituzioni democratiche.

Desidero associare negli auguri anche il personale della Camera, dal segretario generale fino all'ultimo dei commessi, che tutti si sono prodigati nell'assistenza materiale alle nostre fatiche con tanta abnegazione e con tanto spirito di sacrificio. (*Vivi, generali applausi*).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'onore veramente inatteso di essere io ad esprimere, in questa lieta circostanza, la piena solidarietà del Governo con gli auguri espressi così nobilmente dall'onorevole Corbino, auguri che rivolgo, a nome dell'intero Governo, al Presidente della nostra Assemblea — al quale tributiamo il nostro ringraziamento per quanto egli fa per tenere sempre più elevato il prestigio di questo ramo del Parlamento — e a tutti quanti a tal fine collaborano operosamente con lui. A tutti i deputati dei vari settori di questa Camera, con profonda sincerità, in occasione delle prossime feste pasqua, il più fervido augurio di bene. (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ringrazio dell'augurio che, come ben potete immaginare, mi riesce estremamente gradito; e credo di potere esprimere questo ringraziamento anche a nome dei miei collaboratori dal più alto al più umile, ai quali mi è gradito dar atto in questa occasione della volenterosa, intelligente cooperazione, del loro spirito di sacrificio e della loro dedizione al proprio dovere. Contraccambio l'augurio pasquale,

associandovi il voto che la nostra collaborazione possa essere sempre più intima e profonda, per il bene del nostro paese. (*Vivissimi, generali applausi*).

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e della mozione pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga di impartire precise disposizioni affinché, nell'eventualità che venga ricostruito il campo di aviazione di San Damiano (Piacenza), siano evitati danni o smembramenti alle aziende agricole locali, le quali risultano fra le meglio attrezzate e più progredite della zona.

(3868)

« MARENGHI, FRANZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per cui la FINMARE, dovendo costruire appartamenti I.N.A.-Casa per i propri dipendenti, ha escluso, almeno per il momento, la città di Torre del Greco ove risiedono circa tremila marittimi delle quattro società consociate. L'interrogante chiede altresì un pronto intervento affinché non si protragga una così grave ingiustizia che colpisce, oltre che i singoli, l'intera benemerita città marinara.

(3869)

« MAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritiene urgente e necessario intervenire affinché sia provveduto alla sistemazione della linea ferroviaria Torino-Nord, linea gestita da una società privata, la quale non ha provveduto all'ammodernamento dell'impianto ed alle necessità del servizio, del quale si serve, in prevalenza, un forte numero di operai per recarsi a Torino e viceversa per ragioni di lavoro.

(3870)

« TONENGO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per conoscere se risponde al vero la notizia della prossima costruzione di un balipodio sul litorale antistante il paese di Torre del Lago (Lucca). La notizia ha profondamente allarmato la popolazione di

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Torre del Lago la cui principale fonte di reddito è rappresentata dal turismo e che vedrebbe preclusa ogni possibilità non solo di sviluppo ma di vita con il sacrificio del magnifico arenile considerato come il più bello d'Italia.

(3871) « AMADEI LEONETTO, BOTTAI, BALDASSARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere perché non si provveda di urgenza alla pubblicazione del regolamento contenente le norme di attuazione della legge n. 375 del 3 giugno 1950 sul collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi di guerra disoccupati, contrariamente alle assicurazioni date dal ministro stesso alla delegazione dei mutilati di Roma in data 11 gennaio 1952.

(3872) « DE CARO GERARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere per quali motivi è stata archiviata la pratica del passaggio di categoria del porto di Palau (frazione del comune di Tempio), che interessa un vasto retroterra e per sapere se non intenda riprenderla in esame. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7919) « MICHELINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritenga d'impartire ai competenti uffici norme atte ad accelerare le pratiche relative alla concessione delle Croci al merito di guerra agli ex internati militari in Germania ed in Giappone, soprattutto in considerazione che, in vari casi, i benefici derivanti dalla decorazione medesima decorrono dalla data del provvedimento formale con cui essa viene concessa, per cui ogni ritardo determina un danno sensibile per gli interessati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7920) « PIASENTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere se non credano urgente ed indispensabile venire incontro, finalmente, alle necessità ed ai voti della popolazione del Melfese e della Lucania, disponendo ed effettuando la costruzione della variante della strada ferrata Spinazzola-Rocchetta Sant'Antonio-Avellino, così come fu anche prospettato, sin dal dicembre 1948, dall'amministra-

zione comunale della città di Melfi e da un numeroso comitato cittadino di agitazione, che ebbero a rimettere uno schizzo planimetrico, insistendo, ancora una volta, nel maggio 1949. La variante suddetta è di capitale importanza per collegare direttamente i paesi del melfese con la Campania e la Puglia e per rimediare al grave errore di mantenere un centro ferroviario, Rocchetta, in una desolante campagna distante non meno di 25 chilometri dal più vicino luogo abitato. Unire, con modica spesa, la stazione di Monteverde a Melfi-Rapolla-Lavello, significa avvantaggiare il traffico di oltre 40 chilometri di percorso, agevolare le comunicazioni per Napoli e Bari, facendo risorgere una zona fra le più fertili della Lucania e migliorare, sensibilmente, le comunicazioni per la rinascita del Mezzogiorno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7921) « CERABONA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno prolungare al più presto possibile i lavori del cantiere scuola di Bucaro (Pesaro), così come è stato richiesto dai sindaci di Piandimeleto, Belforte e Lunano, onde ovviare — almeno in parte — alla disoccupazione dei quattrocento operai di quei comuni. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(7922) « NATALI ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga giusto di dover accogliere la domanda di riassunzione in servizio inoltrata dal caporale maggiore maniscalco in carriera continuativa Caruso Ciro di Ignazio da Marineo, erroneamente posto in congedo dal comando Distretto militare di Palermo, all'atto del suo rimpatrio dalla prigionia di guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7923) « CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Santa Croce di Magliano (Campobasso) dell'edificio scolastico, di cui da anni si attende la costruzione, che è assolutamente indifferibile, date le condizioni pietose in cui si trovano le scuole del posto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7924) « COLITTO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere in qual modo l'Anas intende provvedere ad eliminare i pericoli, che derivano alle macchine ed ai pedoni dall'esistenza della curva cieca, cosiddetta « del Muraglione », sulla strada statale n. 17, là dove questa taglia in due Indiprete (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7925)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che sia costruito nella stazione ferroviaria di Guardiaregia (Campobasso) il marciapiedi interbinario per evitare che i viaggiatori siano costretti per salire sul treno o per discenderne a delle vere acrobazie, essendovi fra il predellino delle vetture ed il suolo il dislivello di un metro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7926)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di ricostruzione del tronco ferroviario Carpinone-Roccaraso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7927)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere in qual modo intendano intervenire, perché anche in provincia di Campobasso siano rispettate le norme, che disciplinano l'assunzione obbligatoria dei mutilati che non poche proteste hanno sin oggi formulato, vedendole da molteplici amministrazioni comunali misconosciute. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7928)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se ritiene di sospendere l'esecuzione del decreto 7 febbraio 1952, relativo alla estensione delle norme sulla Cassa unica per gli assegni familiari agli enti di istruzione gestiti da religiosi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7929)

« RICCIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere quale azione intende svolgere allo

scopo di far fronte alla grave situazione creatasi in conseguenza dei provvedimenti adottati dai Governi inglese e francese per ridurre le importazioni di nuove merci dall'Italia e in particolare del marmo, provvedimenti che minacciano di provocare una crisi nei settori della produzione interessati e di aumentare il già grave stato di disagio economico da cui sono affette le categorie lavoratrici e la popolazione tutta. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(7930) « BERNIERI, AMADEI, BOTTAI, BALDASARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se l'E.N.I.T. abbia incluso nell'attività propagandistica che esso svolge provvedimenti atti ad indirizzare correnti turistiche dalle altre regioni d'Italia e dall'estero verso la Sardegna. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7931)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali siano gli stanziamenti accordati nelle provincie sarde a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1951 secondo le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 3, quante aziende siano state favorite con dette provvidenze al 31 marzo 1952, nonché quanto si prevede sia ancora necessario per soddisfare le richieste di tutti gli aventi diritto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7932)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere:

1°) se abbia conoscenza del testo della notificazione dell'Episcopato sardo sulle elezioni nell'isola, documento che porta la data del 12 marzo 1952, che è stato preparato nelle riunioni di Cagliari degli arcivescovi e vescovi della Sardegna, che porta la firma dei detti prelati e che è stato pubblicato sulla stampa isolana;

2°) se non ritenga che questa notificazione sia un palese atto di diretto intervento del clero, e nel caso specifico degli arcivescovi e vescovi, nelle elezioni amministrative del 25 maggio 1952;

3°) se non ravvisi in detto intervento una violazione dell'articolo 43 del Concordato e degli articoli 79 ed 81 della legge elettorale 5 aprile 1951;

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

4°) se non intenda intervenire per fare rispettare la legge e per garantire la libertà di voto degli elettori sardi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7933)

« POLANO ».

« Le sottoscritte chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, per sapere se conosce le ragioni per cui il Governo degli Stati Uniti d'America non ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 17 gennaio 1925, che mette fuori legge la guerra batteriologica, e se il Governo italiano intende fare dei passi presso il Governo degli Stati Uniti d'America, suo alleato, per ottenere l'adesione alla Convenzione stessa. (*Le interroganti chiedono la risposta scritta*).

(7934)

« IOTTI LEONILDE, FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA, VIVIANI LUCIANA, NENNI GIULIANA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere: se non ritenga equo — anche per evitare disparità di trattamento alle iniziative meridionali di fronte a quanto si riesce ad ottenere a favore di iniziative talvolta assai meno importanti di altre zone — concedere le riduzioni ferroviarie per il « Maggio 1952 di Bari » già richieste dall'Ente provinciale del turismo di quella città. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(7935) « CACCURI, LECCISO, LIGUORI, MONTERRISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno dare la più ampia assicurazione agli agricoltori alluvionati del Polesine che non sarà nei loro confronti applicata la legge stralcio, se provvederanno direttamente allo sgombero delle campagne di loro proprietà ancora allagate, rendendo così un grande servizio alla produzione agricola nazionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7936)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere in qual modo intende intervenire per evitare che a parte del personale avventizio straordinario femminile, assunto tra il 1944 e 1945 nel compartimento di Trieste ed assegnato ai più svariati impianti ferroviari, sia usato un tratta-

mento diverso da quello usato ad altra parte dello stesso.

« Nel giugno 1945 il Ministero dei trasporti, con suo telegramma circolare, dispose il licenziamento di tutto il personale femminile per cessato bisogno a partire dal 1° luglio 1945. Alcuni uffici si attennero scrupolosamente alle disposizioni ministeriali, mentre altri non le osservarono, donde la conseguenza che circa 200 unità sono ancora in servizio ed altre circa 300 sono sul lastrico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7937)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se dopo la deliberazione della Commissione finanze e tesoro — che esaminando la proposta di legge n. 1122 per la rinnovazione graduale del patrimonio degli enti edilizi ha riconosciuto il diritto al riscatto anche agli inquilini pensionati, alle vedove e agli eredi legittimi — non ritenga di intervenire con urgenza presso l'I.N.C.I.S. e l'Ente edilizio di Reggio Calabria, come già fece con circolare del 1° luglio 1947, n. 111070/10512.3.1/3.2.10, al fine di evitare la esecuzione di sfratti, che in questi ultimi tempi si vanno intensificando contro ogni principio di umanità. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(7938)

« LECCISO, BASILE ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro *ad interim* dell'Africa italiana, per conoscere se non ritenga opportuno di dover disporre: che abbiano a cessare subito le indebite pressioni alle insegnanti italiane dalla Amministrazione fiduciaria della Somalia per costringerle a versare i quattro quinti della speciale indennità coloniale loro spettante a favore dell'istituendo fondo scuole tipo somalo; che siano restituite alle interessate, senza alcun atto di recedimento, le somme loro trattenute sotto lo specioso titolo di versamento volontario al fondo suddetto.

(771)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, per conoscere quale azione intende svolgere il Governo perché abbiano a cessare le persecuzioni che in questi giorni le autorità jugoslave stanno perpetrando a danno degli italiani residenti nella Zona B del Territorio Libero di Trieste, impunemente

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

ed in aperto dispregio ai poteri ed agli obblighi loro derivanti dal Trattato di pace.

(772)

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, per conoscere, con riferimento alla risposta data alla interrogazione n. 7171, quali siano le direttive impartite ai questori della Repubblica in materia di conferenze in sale cinematografiche o luoghi chiusi al pubblico.

« E per conoscere: in base a quale disposizione di legge la questura di Como vieta ed ostacola lo svolgersi di comizi o conferenze in pubblici locali, cinema, teatri, sale di albergo o di esercizi pubblici, anche se lontani e indipendenti da posti di mesquita. Se non crede che si ecceda nel vietare di massima tutti i manifesti politici che le organizzazioni democratiche presentano per l'affissione; se non ritenga tutto questo fuori della legge, contro lo spirito e la lettera della Costituzione; se non ravvisi la necessità di un immediato intervento per mettere i cittadini e le organizzazioni nelle condizioni di fare uso dei loro diritti.

(773)

« INVERNIZZI GAETANO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, per sapere se sia a loro conoscenza che tutta l'industria metallurgica e siderurgica del Lecchese è minacciata da una grave crisi, dovuta alle difficoltà che si frappongono all'esportazione e all'impoverimento del mercato interno.

« La siderurgia lecchese risente, inoltre, della concorrenza sfrenata che è venuta a determinarsi sul mercato per opera dei grossi monopoli. Nel contempo la piccola e media produzione dei derivati della vergella e di minuteria metallica, estromessa dai mercati esteri, vede oggi aggravarsi la propria situazione per la comparsa sul mercato nazionale dei prodotti germanici.

« Gli interpellanti chiedono inoltre quali provvedimenti gli onorevoli ministri ritengano adottare per la difesa di una industria, a cui sono legate le sorti di centinaia di produttori e migliaia di lavoratori.

(774)

« INVERNIZZI GABRIELE, BERTINELLI, BENSÌ, TARGETTI, GRILLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della difesa e di grazia e giustizia, per sa-

pere se rispondono alle direttive del Governo le lettere che recentemente l'ufficio del personale civile della direzione dell'Arsenale militare marittimo di Taranto ha fatto tenere a tutti i dipendenti che in epoca fascista furono condannati dal tribunale speciale per la difesa dello Stato e che erano stati riassunti, in applicazione del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1944, n. 9.

(775)

« LATORRE ».

« La Camera,

considerato che il tributo di ammirazione e di gratitudine dovuto ai combattenti che hanno immolato la loro vita per la Patria non può essere svilito da alcuna considerazione di ordine politico,

invita il Governo a proporre al Capo dello Stato l'annullamento del decreto presidenziale 12 novembre 1949, n. 1062, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, è stato disposto che la fondazione « Altezza reale Amedeo di Savoia, duca d'Aosta » assuma la denominazione « Fondazione Banca d'Italia presso il Collegio militare di Napoli ».

(775)

« CUTTITTA, SCIAUDONE, VIOLA, REGGIO D'ACI, SPIAZZI, DE CARO GERARDO, BASILE, PETRUCCI, ROBERTI, RAIMONDI, PALAZZOLO, TONENGO, CARONITI, BIMA, DI FAUSTO, CARONIA, PETRONE, GIACCHERO, DE MARTINO ALBERTO, VALANDRO GIGLIOLA, RIVA, BONTADE MARGHERITA, GIANNINI GUGLIELMO, GIANNINI OLGA, NITTI, PERRONE CAPANO, SALJA, CARIGNANI, VOCINO, TRIMARCHI, GEUNA, MARZAROTTO, BARATTOLO, MICHELINI, CAVALLI, RUSSO PEREZ, SAILIS, CORONA GIACOMO, PIETROSANTI, SICA, CODACCI-PISANELLI, ALMIRANTE, CARAMIA, VERONESI, PAGLIUCA, COVELLI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

La seduta termina alle 2,5 di mercoledì 9 aprile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10:

1. — *Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.*

2. — *Discussione del disegno di legge.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radiovatici a Santa Maria di Galeria e Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951. (2564). — *Relatore* Ambrusini.

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato dall'Assemblea dell'I.C.A.I. il 27 maggio 1947. (1185);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, conclusa a Ginevra il 19 giugno 1948. (*Approvato dal Senato*). (1312);

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950. (1823);

Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare. (2634);

e delle proposte di legge:

PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI: Incompatibilità parlamentari. (305, 1025, 1325).

4. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*; e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone e Carignani.

8. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

9. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri; Silipo ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI